1ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 dicembre 2002** SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **82.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 novembre 2002 (della Regione Lombardia).

Opere pubbliche - Infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale - Norme per la realizzazione, in attuazione della legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) - Definizione delle diverse categorie di opere e distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni - Denunciata lesione delle competenze regionali in materia di opere pubbliche - Inconfigurabilità dell'interesse nazionale quale criterio ulteriore di distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni - Eccesso di delega.

– D.lgs. 20 agosto 2002, n. 190, art. 1, commi 1, 2, 3, 5, primo periodo, 7, lettera *e)*.
– Costituzione, artt. 117, commi primo, terzo, quarto, sesto, 118, comma primo, e 76 (in relazione all'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443).

Opere pubbliche - Infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale - Norme per la realizzazione, in attuazione della legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) - Definizione delle «opere per le quali l'interesse regionale concorre con il preminente interesse nazionale» - Inapplicabilità alle opere da realizzare nel territorio di più Regioni o Stati, ovvero collegate funzionalmente ad una rete interregionale o internazionale - Conseguente esclusione di ogni partecipazione delle Regioni per opere da localizzare, almeno in parte, nel loro territorio - Denunciata irragionevolezza - Lesione delle competenze regionali - Eccesso di delega.

– D.lgs. 20 agosto 2002, n. 190, art. 1, comma 7, lettera *e)*.
– Costituzione, artt. 117, commi terzo, quarto e sesto, 118, primo comma, e 76 (in relazione all'art.1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443).

Opere pubbliche - Infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale - Norme per la realizzazione, in attuazione della legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) - Prevista applicabilità alle attività contrattuali ed organizzative delle regioni e degli altri enti locali, fino alla entrata in vigore di diversa normativa regionale per le materie oggetto di legislazione concorrente - Denunciata incompetenza dello Stato a legiferare, seppure con norme cedevoli, in ambiti di spettanza regionale, dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001 - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 376/2002.

– D.lgs. 20 agosto 2002, n. 190, art.1, comma 5.
– Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto.

Opere pubbliche - Infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale - Norme per la realizzazione, in attuazione della legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) - Progetti preliminari riguardanti le «infrastrutture di carattere interregionale o internazionale» e «le altre infrastrutture e insediamenti produttivi» - Possibilità di approvazione degli organi statali, anche in caso di motivato dissenso regionale - Previsione applicabile anche ai fini dell'approvazione del progetto definitivo delle infrastrutture nonché dei progetti concernenti le infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico - Denunciata lesione del ruolo e delle competenze delle Regioni, particolarmente quando si tratti di opere diverse da quelle di carattere interregionale o internazionale - Assenza dei presupposti per un intervento sostitutivo dello Stato - Violazione, in subordine, del principio di leale collaborazione.

– D.lgs. 20 agosto 2002, n. 190, artt. 3, comma 6; 4, comma 5; 13, comma 5.
– Costituzione, artt. 114, commi primo e secondo, 117, commi terzo, quarto e sesto, 118, comma primo, e 120, comma secondo.

Opere pubbliche - Infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale - Norme per la realizzazione, in attuazione della legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) - Progetto definitivo dell'opera - Prevista approvazione «con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del CIPE» - Denunciato mancato coinvolgimento delle Regioni - Irragionevole ed immotivata diversità di disciplina rispetto a quella dettata per l'approvazione del progetto preliminare e per l'approvazione di progetti di opere per l'approvvigionamento energetico - Lamentata inosservanza della legge di delega - Conseguente lesione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni.

– D.lgs. 20 agosto 2002, n. 190, art. 4, comma 5.
– Costituzione, artt. 117, commi terzo, quarto e sesto, 118, comma primo, e 76 (in relazione all'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443).

Opere pubbliche - Infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale - Norme per la realizzazione, in attuazione della legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) - Attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri del potere di nominare commissari straordinari, per le opere di interesse interregionale e internazionale, «sentiti i presidenti delle Regioni» - Prevista possibilità del Presidente del Consiglio dei Ministri («sentiti i ministri competenti, nonché per le infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatari regionali, i Presidenti delle Regioni») di abilitare i commissari straordinari ad adottare provvedimenti sostitutivi - Previsto obbligo, da parte dei commissari straordinari, di riferire al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per le infrastrutture e dei trasporti e al CIPE - Denunciata violazione delle competenze legislative, regolamentari ed amministrative delle Regioni in materia di opere pubbliche.

– D.lgs. 20 agosto 2002, n. 190, art. 2, commi 5, 7 e 8.
– Costituzione, artt. 117, commi terzo, quarto e sesto, e 118, comma primo.

Opere pubbliche - Infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale - Norme per la realizzazione, in attuazione della legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) - Valutazione di impatto ambientale di un progetto - Competenza attribuita ad una Commissione speciale costituita dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio - Mancata previsione di una partecipazione regionale - Denunciata conseguente lesione delle competenze attribuite alle Regioni - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 407/2002.

– D.lgs. 20 agosto 2002, n. 190, art. 19, comma 2.
– Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, comma primo.

Opere pubbliche - Infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale - Norme per la realizzazione, in attuazione della legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) - Procedimento di approvazione del decreto legislativo - Acquisizione del parere positivo della Conferenza Unificata, subordinatamente all'accoglimento degli emendamenti presentati dalle Regioni - Denunciata difformità del testo approvato rispetto agli impegni presi dal Governo in sede di Conferenza Unificata - Denunciato contrasto con la legge di delega - Conseguente violazione delle competenze regionali - Violazione del principio di leale collaborazione - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 206/2001, n. 110/2001, n. 437/2001.

– D.lgs. 20 agosto 2002, n. 190, artt. 1, commi 1, 2 e 3; 2, commi 1, 3 e 5; 3, comma 6; 4, commi 4 e 5; 15.
– Costituzione, artt. 5, 76 (in relazione all'art. 1, comma 3, della legge 21 dicembre 2001, n. 443), 117, commi terzo, quarto e sesto, 118, comma primo ..... *Pag.* 9

N. **43.** Ricorso per conflitto di attribuzione deposito in cancelleria il 30 novembre 2002 (della Regione Lombardia).

Caccia - Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tibunale di Cremona nella quale si afferma la permanenza del divieto di prelievo venatorio delle specie di volatili di cui è, invece, consentito il prelievo dalla legge della Regione Lombardia n. 18 del 2002 - Ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Lombardia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata disapplicazione con un atto giurisdizionale di una legge regionale - Violazione del principio di soggezione del giudice alla legge - Contrasto con il principio che riserva alla Corte costituzionale il giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi statali e regionali - Lesione della sfera d'attribuzioni garantite alla Regione in una materia di competenza legislativa esclusiva, con riguardo al potere di dare attuazione alle direttive comunitarie. ISTANZA DI SOSPENSIONE.

– Ordinanza n. 317/2002 del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale penale di Cremona.
– Costituzione, artt. 101, 134, 117, commi primo, quarto e quinto ..... *Pag.* 22

N. **534.** Ordinanza del giudice di pace di Segni del 1º ottobre 2002.

Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione - Controversie devolute al giudice di pace - Prevista competenza territoriale del giudice del luogo della commessa violazione, anziché del luogo di residenza dell'opponente - Violazione del diritto di difesa, del diritto ad essere giudicati dal giudice naturale e del diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti amministrativi - Disparità di posizione processuale fra l'opponente e la p.a. - Lesione del principio di parità delle parti.

– Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, primo comma.
– Costituzione, artt. 24, 25, 111, comma secondo, e 113 ..... » 30

N. **535.** Ordinanza del tribunale di Forlì del 19 settembre 2002.

Reati e pene - False comunicazioni sociali - Natura - Reato contravvenzionale - Lesione del principio di eguaglianza per il diverso regime previsto, anche in relazione alla configurabilità del tentativo, per la fattispecie, caratterizzata dal medesimo dolo specifico, di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, qualificata come delitto.

– Cod. civ., artt. 2621 e 2622, in combinato disposto.
– Costituzione, art. 3.

Reati e pene - False comunicazioni sociali - Natura - Reato contravvenzionale - Perseguibilità a querela - Non consentita perseguibilità nel caso di commissione del reato all'estero - Mancata adeguata considerazione della gravità della lesione (interesse pubblico alla trasparenza del mercato) in cui si sostanzia l'elemento oggettivo del reato - Lesione della finalità rieducativa della pena - Violazione del principio di eguaglianza per il diverso regime previsto per il reato di aggiotaggio, lesivo dei medesimi interessi - Disparità di trattamento nella ipotesi di falso consumato in una società controllata avente sede all'estero.

– Cod. civ., art. 2621.
– Costituzione, artt. 27, terzo comma, e 3.

Reati e pene - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori - Perseguibilità a querela - Mancata considerazione del carattere plurioffensivo del reato previsto a tutela degli interessi patrimoniali di singoli (soci o creditori) ma anche dell'interesse pubblico alla trasparenza del mercato - Sostanziale impossibilità per i soggetti legittimati a proporre querela - Irragionevolezza.

– Cod. civ., art. 2622.
– Costituzione, artt. 24, primo comma, e 3.

Reati e pene - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori - Perseguibilità d'ufficio quando si tratti di società quotata in borsa - Sostanziale impossibilità della perseguibilità d'ufficio qualora la falsità del bilancio consolidato di società quotate in borsa derivi da falsità proprie di bilanci di società controllate non quotate - Disparità di trattamento.

– Cod civ., art. 2622, comma 2.
– Costituzione, art. 3.

Reati e pene - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori - Perseguibilità a querela - Remissione della querela - Incidenza sulla configurabilità del reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 cod. civ. - Irragionevolezza - Disparità di trattamento.

– Cod civ., art. 2622.
– Costituzione, art. 3 ..... *Pag.* 33

N. **536.** Ordinanza del T.a.r. per il Veneto del 3 ottobre 2002.

Impiego pubblico - Diritto degli impiegati civili dello Stato al trattamento economico nella misura stabilita dalla legge - Retribuibilità delle mansioni superiori esercitate - Esclusione, secondo l'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, non condiviso dal rimettente, ma costituente «diritto vivente» - Violazione del principio di equa retribuzione considerato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale di immediata efficacia precettiva - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 57/1989, 296/1990, 236/1992 e 101/1995, nonché alle ord. nn. 289/1996, 347/1996, 349/2001 e 100/2002.

– D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33.
– Costituzione, art. 36.

Impiego pubblico - Retribuibilità delle mansioni superiori esercitate stabilita dall'art. 57, secondo comma, del d.lgs. n. 29/1993 - Previsione della relativa decorrenza dal 1º ottobre 1993 - Violazione del principio di equa retribuzione.

– D.lgs. 19 luglio 1993, n. 247, articolo unico.
– Costituzione, art. 36.

Impiego pubblico - Retribuibilità delle mansioni superiori esercitate - Previsione della decorrenza dell'efficacia dell'art. 57 del d.lgs. n. 29/1993, dalla data di emanazione, in ciascuna amministrazione, dei provvedimenti di ridefinizione degli uffici e delle piante organiche e, ad ogni modo, a decorrere dal 30 giugno 1994 - Violazione del principio di equa retribuzione.

– D.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.
– Costituzione, art. 36.

Impiego pubblico - Retribuibilità delle mansioni superiori esercitate - Proroghe disposte successivamente nel tempo all'efficacia dell'entrata in vigore dell'art. 57, secondo comma, del d.lgs. n. 29/1993 - Violazione del principio di equa retribuzione.

– D.l. 28 agosto 1995, n. 361, art. 1, comma 5, convertito, con modificazioni, in legge 17 ottobre 1995, n. 437; d.l. 10 maggio 1996, n. 254, art. 12, comma 3, convertito in legge 11 luglio 1996, n. 365; d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 12, comma 3, convertito con modificazioni, in legge 28 febbraio 1997, n. 30; legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 39, comma 17.
– Costituzione, art. 36.

Impiego pubblico - Esercizio di mansioni superiori - Esclusione della retribuibilità sino all'attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali previsti dai contratti collettivi - Violazione del principio di equa retribuzione.
– D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 56, nel testo introdotto dall'art. 25, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
– Costituzione, art. 36 ..... *Pag.* 41

N. **537.** Ordinanza del T.a.r. per la Sicilia del 21 febbraio 2002.

Sanità pubblica - Psicologi esercenti funzioni psicoterapeutiche alle dipendenze del S.S.N. - Previsione dell'equiparazione giuridica ed economica ai medici psichiatrici, solo per coloro che, alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 761/1979, l'avevano già conseguita a norma delle leggi n. 431/1968 e n. 515/1971 - Incidenza sui principi di eguaglianza, di equa retribuzione e di imparzialità e buon andamento della p.a.
– Legge 20 maggio 1985, n. 207, art. 14, comma 3.
– Costituzione, artt. 3, 36 e 97 ..... » 49

N. **538.** Ordinanza del T.a.r. per la Sicilia del 21 febbraio 2002.

Sanità pubblica - Psicologi esercenti funzioni psicoterapeutiche alle dipendenze del S.S.N. - Previsione dell'equiparazione giuridica ed economica ai medici psichiatrici, solo per coloro che, alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 761/1979, l'avevano già conseguita a norma delle leggi n. 431/1968 e n. 515/1971 - Incidenza sui principi di eguaglianza, di equa retribuzione e di imparzialità e buon andamento della p.a.
– Legge 20 maggio 1985, n. 207, art. 14, comma 3.
– Costituzione, artt. 3, 36 e 97 ..... » 54

N. **539.** Ordinanza del T.a.r. per la Sicilia del 21 febbraio 2002.

Sanità pubblica - Psicologi esercenti funzioni psicoterapeutiche alle dipendenze del S.S.N. - Previsione dell'equiparazione giuridica ed economica ai medici psichiatrici, solo per coloro che, alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 761/1979, l'avevano già conseguita a norma delle leggi n. 431/1968 e n. 515/1971 - Incidenza sui principi di eguaglianza, di equa retribuzione e di imparzialità e buon andamento della p.a.
– Legge 20 maggio 1985, n. 207, art. 14, comma 3.
– Costituzione, artt. 3, 36 e 97 ..... » 56

N. **540.** Ordinanza del T.a.r. per la Sicilia del 21 febbraio 2002.

Sanità pubblica - Psicologi esercenti funzioni psicoterapeutiche alle dipendenze del S.S.N. - Previsione dell'equiparazione giuridica ed economica ai medici psichiatrici, solo per coloro che, alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 761/1979, l'avevano già conseguita a norma delle leggi n. 431/1968 e n. 515/1971 - Incidenza sui principi di eguaglianza, di equa retribuzione e di imparzialità e buon andamento della p.a.
– Legge 20 maggio 1985, n. 207, art. 14, comma 3.
– Costituzione, artt. 3, 36 e 97 ..... » 58

N. **541.** Ordinanza del T.a.r. per la Sicilia del 21 febbraio 2002.

Sanità pubblica - Psicologi esercenti funzioni psicoterapeutiche alle dipendenze del S.S.N. - Previsione dell'equiparazione giuridica ed economica ai medici psichiatrici, solo per coloro che, alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 761/1979, l'avevano già conseguita a norma delle leggi n. 431/1968 e n. 515/1971 - Incidenza sui principi di eguaglianza, di equa retribuzione e di imparzialità e buon andamento della p.a.
– Legge 20 maggio 1985, n. 207, art. 14, comma 3.
– Costituzione, artt. 3, 36 e 97 ..... » 60

N. **542.** Ordinanza del T.a.r. per la Sicilia del 21 febbraio 2002.

Sanità pubblica - Psicologi esercenti funzioni psicoterapeutiche alle dipendenze del S.S.N. - Previsione dell'equiparazione giuridica ed economica ai medici psichiatrici, solo per coloro che, alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 761/1979, l'avevano già conseguita a norma delle leggi n. 431/1968 e n. 515/1971 - Incidenza sui principi di eguaglianza, di equa retribuzione e di imparzialità e buon andamento della p.a.

– Legge 20 maggio 1985, n. 207, art. 14, comma 3.
– Costituzione, artt. 3, 36 e 97 ..... *Pag.* 62

N. **543.** Ordinanza della Corte di appello di Venezia del 1° ottobre 2002.

Spese processuali - Onorario e spese del difensore d'ufficio - Liquidazione a carico dell'Erario nel caso di assistenza di persona irreperibile e di vano previo esperimento delle procedure per il recupero dei crediti professionali - Mancata copertura finanziaria degli oneri di spesa.

– D.lgs. 30 maggio 2002, n. 113, art. 116, in riferimento all'art. 82 dello stesso decreto legislativo.
– Costituzione, art. 81, comma quarto ..... » 64

N. **544.** Ordinanza del Tribunale di Vercelli del 7 giugno 2002.

Straniero - Ricorso avverso i provvedimenti amministrativi del Comitato per i minori stranieri - Giurisdizione del giudice amministrativo anziché del Tribunale per i minorenni - Irragionevolezza - Ingiustificata deroga al principio di competenza del Tribunale dei minori in materia di provvedimenti concernenti minorenni.

– D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 33, comma 2-*bis*.
– Costituzione, art. 3 ..... » 67

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **82**

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 novembre 2002
(della Regione Lombardia)

Opere pubbliche - Infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale - Norme per la realizzazione, in attuazione della legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) - Definizione delle diverse categorie di opere e distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni - Denunciata lesione delle competenze regionali in materia di opere pubbliche - Inconfigurabilità dell'interesse nazionale quale criterio ulteriore di distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni - Eccesso di delega.

– D.lgs. 20 agosto 2002, n. 190, art. 1, commi 1, 2, 3, 5, primo periodo, 7, lettera *e*).
– Costituzione, artt. 117, commi primo, terzo, quarto, sesto, 118, comma primo, e 76 (in relazione all'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443).

Opere pubbliche - Infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale - Norme per la realizzazione, in attuazione della legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) - Definizione delle «opere per le quali l'interesse regionale concorre con il preminente interesse nazionale» - Inapplicabilità alle opere da realizzare nel territorio di più Regioni o Stati, ovvero collegate funzionalmente ad una rete interregionale o internazionale - Conseguente esclusione di ogni partecipazione delle Regioni per opere da localizzare, almeno in parte, nel loro territorio - Denunciata irragionevolezza - Lesione delle competenze regionali - Eccesso di delega.

– D.lgs. 20 agosto 2002, n. 190, art. 1, comma 7, lettera *e)*.
– Costituzione, artt. 117, commi terzo, quarto e sesto, 118, primo comma, e 76 (in relazione all'art.1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443).

Opere pubbliche - Infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale - Norme per la realizzazione, in attuazione della legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) - Prevista applicabilità alle attività contrattuali ed organizzative delle regioni e degli altri enti locali, fino alla entrata in vigore di diversa normativa regionale per le materie oggetto di legislazione concorrente - Denunciata incompetenza dello Stato a legiferare, seppure con norme cedevoli, in ambiti di spettanza regionale, dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001 - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 376/2002.

– D.lgs. 20 agosto 2002, n. 190, art.1, comma 5.
– Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto.

Opere pubbliche - Infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale - Norme per la realizzazione, in attuazione della legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) - Progetti preliminari riguardanti le «infrastrutture di carattere interregionale o internazionale» e «le altre infrastrutture e insediamenti produttivi» - Possibilità di approvazione degli organi statali, anche in caso di motivato dissenso regionale - Previsione applicabile anche ai fini dell'approvazione del progetto definitivo delle infrastrutture nonché dei progetti concernenti le infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico - Denunciata lesione del ruolo e delle competenze delle Regioni, particolarmente quando si tratti di opere diverse da quelle di carattere interregionale o internazionale - Assenza dei presupposti per un intervento sostitutivo dello Stato - Violazione, in subordine, del principio di leale collaborazione.

– D.lgs. 20 agosto 2002, n. 190, artt. 3, comma 6; 4, comma 5; 13, comma 5.
– Costituzione, artt. 114, commi primo e secondo, 117, commi terzo, quarto e sesto, 118, comma primo, e 120, comma secondo.

Opere pubbliche - Infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale - Norme per la realizzazione, in attuazione della legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) - Progetto definitivo dell'opera - Prevista approvazione «con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del CIPE» - Denunciato mancato coinvolgimento delle Regioni - Irragionevole ed immotivata diversità di disciplina rispetto a quella dettata per l'approvazione del progetto preliminare e per l'approvazione di progetti di opere per l'approvvigionamento energetico - Lamentata inosservanza della legge di delega - Conseguente lesione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni.

– D.lgs. 20 agosto 2002, n. 190, art. 4, comma 5.
– Costituzione, artt. 117, commi terzo, quarto e sesto, 118, comma primo, e 76 (in relazione all'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443).

Opere pubbliche - Infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale - Norme per la realizzazione, in attuazione della legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) - Attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri del potere di nominare commissari straordinari, per le opere di interesse interregionale e internazionale, «sentiti i presidenti delle Regioni» - Prevista possibilità del Presidente del Consiglio dei Ministri («sentiti i ministri competenti, nonché per le infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatari regionali, i Presidenti delle Regioni») di abilitare i commissari straordinari ad adottare provvedimenti sostitutivi - Previsto obbligo, da parte dei commissari straordinari, di riferire al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per le infrastrutture e dei trasporti e al CIPE - Denunciata violazione delle competenze legislative, regolamentari ed amministrative delle Regioni in materia di opere pubbliche.

– D.lgs. 20 agosto 2002, n. 190, art. 2, commi 5, 7 e 8.
– Costituzione, artt. 117, commi terzo, quarto e sesto, e 118, comma primo.

Opere pubbliche - Infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale - Norme per la realizzazione, in attuazione della legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) - Valutazione di impatto ambientale di un progetto - Competenza attribuita ad una Commissione speciale costituita dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio - Mancata previsione di una partecipazione regionale - Denunciata conseguente lesione delle competenze attribuite alle Regioni - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 407/2002.

– D.lgs. 20 agosto 2002, n. 190, art. 19, comma 2.
– Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, comma primo

Opere pubbliche - Infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale - Norme per la realizzazione, in attuazione della legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) - Procedimento di approvazione del decreto legislativo - Acquisizione del parere positivo della Conferenza Unificata, subordinatamente all'accoglimento degli emendamenti presentati dalle Regioni - Denunciata difformità del testo approvato rispetto agli impegni presi dal Governo in sede di Conferenza Unificata - Denunciato contrasto con la legge di delega - Conseguente violazione delle competenze regionali - Violazione del principio di leale collaborazione - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 206/2001, n. 110/2001, n. 437/2001.

– D.lgs. 20 agosto 2002, n. 190, artt. 1, commi 1, 2 e 3; 2, commi 1, 3 e 5; 3, comma 6; 4, commi 4 e 5; 15.
– Costituzione, artt. 5, 76 (in relazione all'art. 1, comma 3, della legge 21 dicembre 2001, n. 443), 117, commi terzo, quarto e sesto, 118, comma primo.

Ricorso della Regione Lombardia, in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore,* on. Roberto Formigoni, autorizzato con delibera di giunta regionale n. VII/10728 del 18 ottobre 2002, rappresentato e difeso, come da mandato a margine del presente atto, dal prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Roma, via di Porta Pinciana n. 6;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcuni articoli del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante «Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 2002 - Supplemento Ordinario n. 174.

Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 emanato in attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive», disciplina, come recita l'articolo 1, comma 1:

la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, nonché l'approvazione dei progetti degli insediamenti produttivi strategici e delle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale, individuati a mezzo del programma di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

le opere per le quali l'interesse regionale è concorrente con il preminente interesse nazionale, da individuarsi nell'ambito del programma predetto, con intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, stabilendo che per tali opere le regioni o province autonome partecipano, con le modalità indicate nelle stesse intese, alle attività di progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio, in accordo alle normative vigenti ed alle eventuali leggi regionali allo scopo emanate.

Nel dettare tale disciplina il d.lgs. individua le competenze dello Stato e delle regioni in materia stabilendo che:

l'approvazione dei progetti delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici di cui al comma 1 dell'art. 1 (sopraccitati) avviene d'intesa fra lo Stato e le regioni nell'ambito del CIPE allargato ai presidenti delle regioni secondo le previsioni dettate dalla legge n. 443/2001 e dallo stesso d.lgs.;

le procedure di aggiudicazione di tali strutture sono disciplinate dalle norme dettate dallo stesso d.lgs. e quindi dallo Stato;

per quanto concerne invece tutte le altre attività contrattuali o organizzative relative a tali opere quelle di cui al comma 1 dell'art. 1) diverse dalla approvazione dei progetti e dalle procedure di aggiudicazione le regioni applicano il d.lgs. n. 190/2002 fino a quando non decidano di disciplinare la materia con legge regionale e comunque nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 443/2001 per tutte le materie oggetto di legislazione concorrente;

per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi diversi da quelli di cui al comma 1 dell'art. 1, sono fatte salve le competenze dei comuni, delle città metropolitane, delle province e delle regioni in materia di progettazione, approvazione e realizzazione.

Sempre l'articolo 1, al comma 7, definisce, alla lett. *e),* le opere per le quali l'interesse regionale concorre con il preminente interesse nazionale come quelle «infrastrutture, individuate nel programma di cui al comma 1, non aventi carattere interregionale o internazionale, per le quali sia prevista, nelle intese generali quadro di cui al comma 1, una particolare partecipazione delle regioni o province autonome alle procedure attuative».

Sempre allo stesso comma, sono definite di carattere interregionale o internazionale «le opere da realizzare sul territorio di più regioni o Stati, ovvero collegate funzionalmente ad una rete interregionale o internazionale».

L'articolo 2 individua le attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 3 disciplina, rispettivamente, il «progetto preliminare», le procedure di «VIA» e di «localizzazione» delle opere.

In particolare, il comma 5 prevede che il progetto preliminare è approvato dal CIPE, il quale decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera.

Il successivo comma 6 disciplina il procedimento attraverso il quale si perviene all'approvazione del progetto preliminare in caso di motivato dissenso delle regioni o province autonome interessate, dettando regale distinte per l'ipotesi in cui il progetto preliminare abbia ad oggetto le infrastrutture di carattere interregionale o internazionale (lettera *a*), e per l'ipotesi in cui abbia ad oggetto le altre infrastrutture ed insediamenti produttivi (lett. *b*).

L'articolo 4 disciplina il progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

L'articolo 5 regola la programmazione e la gestione della risoluzione delle interferenze alla realizzazione delle infrastrutture.

Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 disciplinano, rispettivamente, le modalità di realizzazione dell'opera, la concessione di costruzione e gestione delle infrastrutture, le proposte dei promotori, l'affidamento della realizzazione dell'opera al contraente generale, le procedure di aggiudicazione ed il collaudo delle infrastrutture.

L'articolo 12 regola le modalità di risoluzione delle controversie relative all'esecuzione dei contratti per la realizzazione delle infrastrutture.

L'articolo 13 è dedicato agli insediamenti produttivi e alle infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento energetico. L'articolo 14 detta norme sul processo amministrativo che abbia ad oggetto le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture e degli insedianti produttivi e le relative attività di espropriazione, occupazione asservimento.

L'articolo 15 affida al Governo il compito di provvedere ad integrare con l'emanazione delle «ulteriori disposizioni necessarie alla migliore realizzazione delle intrastrutture», secondo le modalità previste dalla legge quadro, il regolamento nonché gli altri regolamenti adottati ai sensi della legge quadro.

L'articolo 16 detta norme transitorie e derogatorie.

Gli articoli 17, 18, 19 e 20 disciplinano le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere.

Nel definire le attribuzioni dello Stato e delle regioni in materia di grandi opere, il d.lgs. n. 190/2002, lede profondamente le competenze riconosciute alle regioni dalla Costituzione e risulta pertanto illegittimo per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. — Violazione degli articoli 117, commi 1, 3, 4, e 6 e 118, comma 1, della Costituzione, nonché violazione dell'art. 76 Cost., in relazione all'art. 1, comma 2, della legge n. 443/2001, da parte dell'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5, primo periodo, 7, lett. *e)* del d.lgs. n. 190/2002.

L'articolo 1 opera una distinzione tra le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e gli insediamenti produttivi strategici e le infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale e quelle opere per le quali l'interesse regionale è concorrente con il preminente interesse nazionale, prevedendo solo per le seconde la partecipazione delle regioni —, con le modalità indicate in non meglio definite «intese generali quadro» tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma — alle attività di progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio. Lo stesso articolo 1, al comma 5, individua, una terza categoria di opere: le infrastrutture e gli insediamenti produttivi diversi da quelle di cui al comma 1, dell'art. 1, in ordine alle quali fa salve le competenze delle regioni in materia di progettazione, approvazione e realizzazione.

Alle tre categorie di opere così come individuate dall'articolo 1, comma 1 e 5 corrispondono diversi regioni e, in particolare, una diversa distribuzione delle competenze tra lo Stato e le regioni.

In particolare, secondo quanto stabilito dai successivi commi dell'art. 1, con riguardo alle opere di cui al comma 1 — ossia quelle di preminente interesse nazionale e quelle in cui vi è un «concorso tra l'interesse regionale ed il preminente interesse nazionale» — le regioni:

sono sostanzialmente estromesse dal comma 3 dell'art. 1 dalle procedure di aggiudicazione;

partecipano all'approvazione dei progetti attraverso un'intesa che, sia per i progetti preliminari che per quelli definitivi, rischia di perdere di significato in caso di motivato dissenso delle regioni, essendo la decisione finale attribuita a livello centrale, come risulta dal combinato disposto della previsione generale di cui all'articolo 1, comma 2 e, rispettivamente, da quelle dettate dall'art. 3 comma 6 (relativo all'approvazione dei progetti preliminari), dall'art. 4, comma 5 (relativo all'approvazione del progetto definitivo), dall'art. 13, comma 5 (relativo all'approvazione dei progetti relativi agli insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per l'approvigionamento energetico), disposizioni che saranno censurate nel dettaglio nei paragrafi successivi;

hanno potestà legislativa nel limitato ambito delle attività contrattuali e organizzative diverse da quelle di cui al comma 2 (approvazione dei progetti) e comma 3 (procedure di aggiudicazione) e nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla legge n. 443/2001 per le materie di potestà concorrente;

nelle materie di cui al punto precedente, le regioni sono comunque tenute a rispettare le norme dettate dal d.lgs. n. 190/2002, fino alla emanazione di una diversa disciplina regionale, secondo quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 1 (censurato al par. 3.). Solo con riguardo alle opere diverse da quelle di cui al comma 1, il d.lgs. fa salve le relative competenze regionali in materia di progettazione, approvazione dei progetti e realizzazione. La stessa definizione di «opere nelle quali sussiste un concorso dell'interesse regionale con il preminente interesse nazionale», di cui al comma 7, lett. *e)* dell'articolo 1, e richiamata dal comma 1, risulta lesiva delle competenze regionali non essendo ricomprese in tale categoria le opere di interesse interregionale e internazionale nelle quali potrebbe comunque sussistere un interesse regionale legato alla localizzazione dell'opera nel territorio di una regione (disposizione censurata nel dettaglio al par. 2).

D'altra parte, il generico riferimento contenuto nel comma 1, all'intesa quadro tra il Governo e la singola regione interessata, per la individuazione delle opere nelle quali sussiste un concorso tra l'interesse regionale ed il preminente interesse regionale non offre alcuna garanzia alle regioni, non essendo la stessa intesa né disciplinata direttamente né attraverso un rinvio alla legislazione statale in materia.

Alla luce delle considerazioni che precedono le norme dettate dall'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 7, lett. *e)* risultano profondamente lesive delle competenze legislative e amministrative delle regioni. In particolare, ledono le competenze regionali, da un lato, le definizioni delle diverse categorie di opere, dall'altro, la distribuzione delle competenze tra lo Stato e le regioni che ne costituisce l'immediata conseguenza.

In proposito va considerato che, in ragione della loro localizzazione, tutte le opere pubbliche sono per definizione di interesse regionale: tale interesse potrà essere in alcuni casi esclusivo o prevalente, in altri casi paritario rispetto all'interesse nazionale, in altri casi minore rispetto al prevalente interesse nazionale ma, in ogni caso, sempre presente.

A ciò si aggiunga che allo stato attuale le più importanti decisioni in materia di grandi opere sono prese a livello comunitario dai governi nazionali, mentre tutte le attività che conducono alla realizzazione dell'opera sono comunque necessariamente dislocate a livello regionale e locale. Si tratta, tra l'altro, di un modello imposto dall'art. 117 della Costituzione, che, al primo comma, stabilisce chiaramente quale limite alla potestà legislativa statale e regionale, il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

Ora se si considera che a seguito della Riforma del Titolo V della Costituzione le regioni sono divenute titolari di numerose competenze legislative in materia di opere pubbliche, la lesione operata dall'articolato in esame delle nuove competenze regionali appare ben evidente.

Ai sensi del nuovo testo dell'art. 117, comma 3, Cost. le regioni sono infatti sicuramente titolari, per quanto concerne le opere pubbliche, della competenza legislativa concorrente in materia di porti ed aereoporti civili, grandi reti di trasporto e navigazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, nonché in materia di governo del territorio, materia che senza dubbio attiene a settori quali l'edilizia e l'urbanistica poste in stretto rapporto con il settore delle opere pubbliche.

Ed è incontestabile che nelle materie di legislazione concorrente le regioni dettano la disciplina di dettaglio salvo la determinazione da parte dello Stato dei principi fondamentali.

Parte della dottrina sostiene, inoltre, che, non essendo la materia delle opere pubbliche o dei lavori pubblici contemplata fra quelle di competenza statale elencate dall'art. 117, comma 1, essa debba ritenersi attribuita alla potestà legislativa esclusiva delle regioni di cui al comma 4 dell'art. 117 Cost.

A ciò sia aggiunga che, ai sensi del comma 6 dell'art. 117, spetta alle regioni la potestà regolamentare nelle materie in cui sono dotate di competenza legislativa, nonché la titolarità delle relative funzioni amministrative: il primo comma dell'articolo 118 Cost., infatti, nell'attribuire le funzioni amministrative ai comuni, contiene un'indicazione generale e di principio nel senso che le funzioni amministrative devono essere svolte dai comuni, quale luogo principale e fondamentale di svolgimento delle funzioni amministrative.

Pertanto, pur volendo aderire alla tesi interpretativa più restrittiva, che limita la competenza regionale in ordine alle opere pubbliche a quella concorrente, le norme evidenziate risultano comunque illegittime laddove estromettono completamente le regioni da alcuni procedimenti (art. 1, comma 3), limitano profondamente o addirittura annullano la partecipazione regionale, riservando la decisione finale in caso di dissenso allo Stato (art. 1, comma 2, nel combinato disposto con l'art. 3, comma 6, l'art. 4, comma 5 e l'art. 13, comma 5), circoscrivono profondamente l'ambito della competenza legislativa delle regioni (art. 1, comma 5, primo periodo), escludono a priori la sussistenza di un interesse regionale in ordine ad alcuni tipi di opere, quali quelle aventi carattere interregionale o internazionale (art. 1, comma 1, e art. 1, comma 7, lett. *e*).

Né la presenza di un interesse nazionale nella materia *de qua* legittima il superamento della «ripartizione costituzionale delle materie attraverso l'assegnazione al potere normativo statale delle questioni che, qualunque sia la materia a cui ineriscono, rivelino una valenza talmente elevata per la nazione intera da esigere un trattamento uniforme su tutto il territorio dello Stato» (A. BALDASSARRE, *Parere* pro veritate *in tema di spettacolo*).

Secondo questa tesi «in definitiva, tanto l'espressa tutela dell'unitarietà della Repubblica contenuta nell'art. 5 Cost., quanto la comparazione con gli Stati politicamente decentrati, inclusi quelli federali, portano a concludere che, pur non essendo menzionato, nel vigente art. 117, l'interesse nazionale conserva integra la propria invalidità anche nel nuovo Titolo V.

La tesi, invero, non pare condivisibile e ciò non perché siano comparsi interessi nazionali unitari, bensì giacché questi operano nel tessuto costituzionale in maniera profondamente diversa e giammai potrebbero condurre alla introduzione surrettizia di un nuovo criterio di riparto delle materie.

Basti invero considerare che, non solo negli elenchi dell'art. 117, secondo e terzo comma, non esiste un criterio di riparto legato all'interesse nazionale, ma addirittura si attribuiscono alla potestà legislativa concorrente materie specificatamente definite di rango nazionale (quali la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia). Così se la eventuale dimensione dell'interesse nazionale non è nel vigente testo della Costituzione elemento indicatore della competenza legislativa statale (vedi l'attribuzione alla potestà concorrente delle grandi reti di trasporto e di navigazione, porti e aereoporti civili, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia) non è certo possibile introdurre siffatto criterio come criterio ulteriore e implicito di sottrazione delle competenze alle regioni e di attribuzione allo Stato.

Come si è già detto, ciò non significa negare la rilevanza di una sfera anche importante e significativa di interesse nazionale, ma solo sostenere che esso opera in maniera profondamente diversa da come si era finora abituati.

Unitari interessi nazionali potranno essere fatti valere:

ex ante, da parte dello Stato, facendo riferimento a quegli specifici e distinti titoli abilitativi che gli permettono di intervenire trasversalmente al fine di costruire una disciplina unitaria (determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti in diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, tutela di profili unitari della disciplina di impresa, del lavoro e delle professioni etc.), ovvero attraverso la posizione di principi nelle materie di legislazione concorrente;

ex ante, da parte delle regioni stesse, attraverso forme e meccanismi di coordinamento interregionale, anche sulla base di indicazioni provenienti dai principi posti dalla legge statale ovvero in ragione di esigenze unitarie indicate dallo Stato o infine per dare attuazione in modo unitario alla normativa comunitaria;

ex post, da parte dello Stato, attraverso l'intervento sostitutivo del Governo ogni volta che siano messi in pericolo, fra l'altro, l'unità giuridica ed economica del paese.

Postulare che l'interesse nazionale costituisca criterio ulteriore di distribuzione delle materie tra Stato e regioni integrativo di quelli previsti nell'art. 117 significa disattendere la lettera e la *ratio* della riforma del Titolo V.

L'illegittimità costituzionale delle disposizioni citate è ancora più evidente se si considera che il decreto legislativo n. 190/2002 attua la legge delega n. 443/2001, la quale, nell'attribuire la delega al Governo in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e altri interventi per il rilancio delle attività produttive, afferma che ciò debba avvenire «nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni».

Tali norme violano pertanto anche l'articolo 76 della Costituzione.

L'illegittimità delle norme dettate dall'articolo 1, inoltre, si riflette su tutta l'impostazione del d.lgs. n. 190, contenendo le suddette norme la definizione delle categorie delle opere e la distribuzione delle competenze tra lo Stato e le regioni dalla quale dipende la disciplina dettata dagli articoli successivi delle singole fasi che conducono alla realizzazione dell'opera, qui di seguito dettagliatamente censurati.

Da ultimo si anticipa che sulle norme dettate dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3 le regioni hanno presentato in sede di Conferenza unificata emendamenti irrinunciabili che il Governo non ha successivamente accolto (per la relativa censura *cfr.* par. 8)

2. — Violazione dell'articolo 117, commi 3, 4, 6, e 118, comma 1, della Costituzione nonché violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione all'articolo 1, comma 2, della legge n. 443/2001, da parte dell'articolo 1, comma 7, lett. *e)*, del d.lgs. n. 190/2002.

L'articolo 1, comma 7, del d.lgs. n. 190/2002 reca una serie di definizioni atte a rendere maggiormente intelleggibile il testo del decreto.

La lettera *e)*, del comma 7, stabilisce che le «opere per le quali l'interesse regionale concorre con il preminente interesse nazionale» sono quelle «intrastrutture, individuate nel programma di cui al comma 1, non aventi carattere interregionale o internazionale, per le quali sia prevista, nelle intese generali quadro di cui al comma 1, una particolare partecipazione delle regioni o province autonome alle procedure attuative».

La lettera *e)*, del comma 7, dell'art. 1 indica anche il significato da attribuirsi alle «opere aventi carattere interregionale o internazionale» definendole come quelle «opere da realizzare sul territorio di più regioni o Stati, ovvero collegate funzionalmente ad una rete interregionale o internazionale».

Le definizioni di «opere per le quali l'interesse regionale concorre con il preminente interesse nazionale» e di opere aventi «carattere interregionale o internazionale», di cui alla lettera *e)* del comma 7 dell'art. 1 risultano irragionevoli, oltre che fortemente lesive delle competenze riconosciute alle regioni dagli articoli 117, commi 3, 4, 6, 118, comma 1, perché, esplicitamente, escludono che possano definirsi» opere per le quali l'interesse regionale concorre con il preminente interesse nazionale», quelle opere da realizzare nel territorio di più regioni o Stati, ovvero quelle opere che siano collegate funzionalmente ad una rete interregionale o internazionale. Non può, infatti, ragionevolmente negarsi che il concorso dell'interesse nazionale con l'interesse regionale possa ben configurarsi proprio in riferimento a quelle opere che siano destinate ad essere dislocate nei territori di più regioni o, con riguardo alle opere aventi i profili dell'internazionalità, alle infrastrutture interessanti i territori di uno Stato estero e della/e regioni con esso confinanti.

Il solo fatto della «localizzazione» di una parte dell'opera sul territorio di una regione determina, infatti, il coinvolgimento di un interesse regionale e, conseguentemente, la legittimazione della regione interessata all'esercizio nel proprio territorio delle competenze ad essa riconosciute dalla Costituzione

Tali disposizioni, escludendo a priori ogni partecipazione regionale per quelle opere che devono essere localizzate, almeno in parte, nel territorio regionale, ledono, pertanto, gli articoli 117, commi 3, 4, 6, 118, comma 1 della Costituzione nonché l'articolo 76 della Costituzione in relazione all'art. 1, comma 2, della legge n. 443/2001 che ha imposto al Governo il rispetto, nell'esercizio dei poteri delegati, delle attribuzioni costituzionali delle regioni.

3. — Violazione dell'articolo 117, comma 3 e 4, della Costituzione da parte dell'articolo 1, comma 5, del d.lgs. n. 190/2002. L'articolo 1, comma 5, del d.lgs. n. 190/2002 stabilisce che:

«le regioni, le province, i comuni, le città metropolitane, gli enti pubblici dagli stessi dipendenti ed i loro concessionari applicano per le proprie attività contrattuali ed organizzative, diverse da quelle di cui ai commi 2 (approvazione progetti) e 3 (approvazione dei progetti), relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente decreto legislativo fino all'entrata in vigore di una diversa normativa regionale, da emanarsi nel rispetto dei principi della legge 21 dicembre 2001 n. 443, per tutte le materie oggetto di legislazione concorrente».

Secondo la suddetta disposizione, il legislatore statale è autorizzato a continuare a legiferare in un ambito di riconosciuta spettanza regionale, fino a quando le regioni non adottino le rispettive leggi regionali.

Il potere attribuito al legislatore statale è sicuramente lesivo del nuovo riparto di competenze, così come delineato dal legislatore costituzionale dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001, perché attribuisce al legislatore statale un potere normativo, sebbene cedevole, che sicuramente non gli compete.

Come è noto, l'art. 117, comma 3, prevede che «nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato».

Il successivo comma 4 prevede a sua volta che alle regioni spetta la potestà legislativa «piena» in riferimento ad ogni materia non riservata alla legislazione dello Stato.

A fronte di un così chiaro tenore letterale, non si può ammettere che le leggi statali emanate dopo la Riforma del Titolo V, da un lato, contengano norme di dettaglio, sia pure cedevoli, nelle materie di competenza concorrente e che, dall'altro, dettino la disciplina di materie riservate alla competenza esclusiva delle regioni.

Ed infatti, l'ingerenza di una normativa statale di dettaglio nelle materie di competenza regionale può essere ammissibile, in forza del principio di continuità, solo per quelle leggi statali che erano già vigenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001: tali leggi, cioè, continuano ad essere applicate fino a quando il legislatore regionale non eserciti la propria competenza legislativa al fine di assicurare la «continuità» della disciplina della materia, ossia al fine di evitare che si crei un vuoto nella regolazione di una materia. Anche dalla recente giurisprudenza della Corte si evince chiaramente che il principio di continuità si applica alle norme legislative e regolamentari vigenti prima della entrata in vigore della Riforma. In proposito, nella sentenza n. 376/2002, si legge:

«D'altronde, mentre la sorte dei regolamenti che fossero stati legittimamente emanati prima della riforma, in base alla norma impugnata, discenderebbe dal principio di continuità, per cui restano in vigore le norme preesistenti, stabilite in conformità al passato quadro costituzionale, fino a quando non vengano sostituite da nuove norme dettate dall'autorità dotata di competenza nel nuovo sistema (*cfr.* sentenza n. 13 del 1974), le regioni non mancherebbero di strumenti processuali per censurare eventuali nuove manifestazioni di potestà regolamentare statale, che fossero ritenute in contrasto con le attribuzioni ora ad esse spettanti ..».

Il principio di continuità e la conseguente cedevolezza delle leggi statali a fronte di una nuova disciplina regionale non può, dunque, valere per le leggi statali emanate dopo l'entrata in vigore della Riforma, pena la violazione, per le materie di competenza concorrente, del disposto dell'art. 117, comma 3, e, per le materie di competenza esclusiva regionale, dell'art. 117, comma 4, Cost. Tale interpretazione è suffragata da ampia parte della dottrina secondo la quale, a causa della nuova posizione della legge regionale (divenuta fonte di competenza generale), sarebbe ormai da escludere la possibilità di ragionare in termini di semplice «preferenza» della fonte regionale, con connessa ammissibilità di fonti statali cedevoli, dovendosi ritenere costituzionalmente illegittime tutte quelle disposizioni statali che disciplinino, sebbene sotto forma di normativa di dettaglio cedevole, materie che il legislatore costituzionale ha voluto attribuire alla potestà legislativa delle regioni. Si chiede, pertanto, che codesta ecc.ma Corte costituzionale dichiari l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 190/2002 nella parte in cui prevede che le regioni applicano le disposizioni del d.lgs. n. 190 fino alla entrata in vigore di una diversa disciplina regionale.

4. — Violazione dell'art. 114, comma 1 e 2, dell'art. 117, comma 3, 4, 6 dell'art. 118, comma 1, dell'art. 120, comma 2, della Costituzione e del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni da parte degli articoli 3 comma 6, 4 comma 5, e 13 comma 5 del d.lgs. n. 190/2002.

4.1. — L'articolo 3 del d.lgs. n. 190/2002 disciplina il procedimento per l'approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture.

Il comma 5, dell'articolo 3 prevede che il progetto preliminare deve essere approvato dal CIPE con il consenso «ai fini dell'intesa sulla localizzazione» dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera.

Il successivo comma 6 discipline l'ipotesi in cui le regioni e le province autonome manifestino il proprio motivato dissenso in ordine al progetto preliminare, distinguendo a seconda che si tratti di progetti preliminari aventi per oggetto infrastrutture di carattere interregionale o internazionale, ovvero progetti preliminari aventi ad oggetto «le altre infrastrutture e insediamenti produttivi».

a.a. Nel primo caso («infrastrutture di carattere interregionale o internazionale») l'articolo 3, comma 6, lett. *a)*, prevede che il progetto preliminare venga sottoposto alla valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla cui attività istruttoria partecipano i rappresentanti delle regioni o delle province interessate. Sulla base di tali valutazioni il CIPE assume le proprie definitive determinazioni e, se permane il dissenso delle regioni, l'approvazione del progetto preliminare può essere comunque effettuata mediante decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per le infrastrutture di competenza di altri Ministeri, di concerto con il Ministro delle attività produttive o altro Ministro competente per materia, sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali.

b.b. Nel caso di progetti preliminari aventi per oggetto «le altre infrastrutture e insediamenti produttivi», l'art. 3, comma 6, lett. *b)* prevede che, in caso di dissenso delle regioni, si provveda ad una nuova valutazione del progetto, a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministero e la regione o provincia autonoma interessata.

Ove permanga il dissenso sono previste due ipotesi alternative: o il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone al CIPE, d'intesa con la regione o la provincia autonoma interessata, la sospensione della infrastruttura o dell'insediamento produttivo, in attesa di nuova valutazione, oppure il CIPE può disporre l'avvio della procedura prevista per le infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere interregionale o internazionale.

4.2. — La procedura prevista dal comma 6, dell'articolo 3, lede fortemente il ruolo riconosciuto alle regioni dall'art. 114, comma 1 e 2, e le competenze ad esse attribuite regioni dall'art. 117, commi 3, 4, e 6 dall'art. 118, comma 1, perché, soprattutto con riguardo alle infrastrutture di cui alla lett. *b)* — quelle evidentemente per le quali l'interesse regionale è più marcato — relega il ruolo delle regioni a destinatari passivi di provvedimenti assunti a livello centrale, in materie che, come visto, sono riconducibili alle competenze regionali per il solo fatto della localizzazione dell'opera sul territorio della regione.

Le regioni, infatti, a fronte dell'approvazione del progetto preliminare a mezzo d.P.R. non possono che prendere atto della decisione finale.

La procedura contemplata dal comma 6 dell'art. 3 potrebbe configurare un intervento sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni, allorché il motivato dissenso fosse interpretato come una forma di inadempimento regionale nell'esercizio di competenze alle stesse attribuite. Che l'approvazione del progetto preliminare sia un atto rimesso anche alla competenza regionale Io confermano le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 190/2002: il comma 5, dell'art. 3 del d.lgs n. 190/2002 prevede che debba essere il CIPE ad approvare il progetto preliminare, con il consenso, ai fini della localizzazione, dei presidenti delle regioni e Province autonome interessate; il comma 7, lett. *h)*, dell'art. l del d.lgs n. 190/2002 d'altra parte, definisce il CIPE come «Comitato interministeriale per la programmazione economica, integrato con i presidenti delle regioni e province autonome di volta in volta interessate dalle singole infrastrutture e insediamenti produttivi».

In ogni caso, anche a voler ritenere che la procedura delineata dal comma 6, integri un potere sostitutivo del Governo, la legittimità costituzionale di tale disposizione alla luce di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 120 Cost. resta tutta da dimostrare.

Sembra, in primo luogo da escludere che la mancata approvazione del progetto preliminare integri uno dei presupposti che legittimano l'intervento sostitutivo statale di cui all'art. 120, comma 2, Cost. («mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure in caso di grave pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedano la tutela dell'unità giuridica e dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali»).

Anche a voler ritenere che la mancata approvazione del progetto integri una di tali fattispecie, il comma 6 dell'art. 3 risulta parimenti illegittimo per violazione del principio di leale collaborazione, richiamato dallo stesso art. 120, comma 2, Cost., perché si limita a disporre che ai fini dell'emanazione del suddetto atto venga sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali, quando avrebbe dovuto quanto meno essere interpellata la Commissione integrata di cui all'art, 11 della legge cost. n. 3/2001.

Con particolare riguardo alla procedura prevista dalla lettera *b)*, del comma 6 (motivato dissenso a progetti preliminari riguardanti le infrastrutture e gli insediamenti produttivi diversi da quelli aventi carattere interregionale o internazionale) si sottolinea, inoltre, come entrambe le alternative previste risultino inadeguate: sono evidenti, nella prima ipotesi (sospensione del progetto preliminare in attesa di una nuova valutazione), l'insufficienza di un rimedio incentrato sulla semplice sospensione; nella seconda (rinvio alla procedura prevista per le infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere interregionale o internazionale), l'inadeguatezza di un meccanismo che consente di applicare la medesima procedura per le infrastrutture di carattere interregionale anche ai progetti in cui l'interesse regionale è più consistente.

Da ultimo si evidenzia che anche in questo caso la proposta di emendamento irrinunciabile presentata dalle regioni in sede di Conferenza unificata non è stata accolta.

Le regioni, infatti, chiedevano che per le infrastrutture a carattere internazionale o interregionali il ricorso al d.P.R. per l'approvazione del progetto preliminare fosse soluzione a cui ricorrere solo nei casi in cui le regioni non avessero presentato progetti alternativi o questi fossero stati giudicati impraticabili dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici allargato alla partecipazione di rappresentanti dalle regioni e province autonomi interessati (*cfr.* par. 8).

4.3. — Per le motivazioni sopra esposte appaiono parimenti censurabili, l'articolo 4, comma 5, e l'articolo 13, comma 5, del d.lgs n. 190/2002 nella parte in cui rinviano, entrambi, in caso di dissenso delle regioni o delle province autonome, alla procedura regolata dall'art. 3, comma 6 del d.lgs n. 190/2002.

L'articolo 4 del d.lgs n. 190/2002 disciplina il procedimento per l'approvazione del progetto definitivo delle infrastrutture e per la conseguente dichiarazione di pubblica utilità.

Il comma 5, dell'articolo 4 prevede che l'approvazione del progetto definitivo, venga adottata «con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del CIPE»; tale approvazione è destinata a sostituire ogni «altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato. In caso di motivato dissenso della regione e della provincia autonoma si provvede con le modalità di cui all'articolo 3, comma 6».

L'articolo 13 del d.lgs n. 190/2002 disciplina gli insediamenti produttivi e le infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento energetico.

Il comma 5, nel disciplinare l'approvazione del progetto stabilisce che:

«L'approvazione del CIPE è adottata a maggioranza dei componenti con l'intesa dei presidenti delle regioni e delle province autonome interessate. L'approvazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominato, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, e consente la realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico e di tutte le attività previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia autonoma si provvede con le modalità di cui all'articolo 3, comma 6».

Le censure già rivolte al comma 6, dell'art. 3 debbono pertanto estendersi anche agli articoli 4, comma 5, e 13 comma 5 nella parte in cui rinviano a tale norma per la disciplina dell'eventuale dissenso delle regioni.

5. — Violazione dell'art. 117, comma 3, 4, e 6, dell'art. 118, comma 1, e dell'articolo 76 della Costituzione in relazione all'art, 1, comma 2, della legge n. 443/2001 da parte dell'art. 4, comma 5 del d.lgs n. 190/2002.

L'articolo 4, comma 5, deve, inoltre, essere censurato nella parte in cui non coinvolge adeguatamente le regioni nella fase di approvazione del progetto definitivo.

Tale norma, infatti, si limita a prevedere che l'approvazione del progetto definitivo è adottata «con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del CIPE», mentre, diversamente, l'art. 3, comma 5, relativo al progetto preliminare, prevede che tale progetto è approvato «a maggioranza dal CIPE con il consenso, ai fini della localizzazione, dei presidenti delle regioni e province autonome interessate».

D'altra parte, anche con riguardo agli insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento energetico l'art. 13, comma 5, analogamente a quanto previsto dall'art. 3, comma 5, prevede che «l'approvazione del CIPE è adottata a maggioranza dei componenti con l'intesa dei presidente delle regioni e delle province autonome interessate».

Tale diversità di disciplina tra le tre fattispecie esaminate (approvazione progetto preliminare, approvazione progetto definitivo, approvazione dei progetti di insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento energetico) risulta irragionevole e immotivata.

D'altra parte, l'articolo 4, comma 5, attribuisce al CIPE poteri troppo ampi rispetto agli effetti che il provvedimento è destinato a produrre: la delibera di approvazione del progetto definitivo è, infatti, destinata a sostituire «ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato» (art. 4, comma 5). Le regioni, dal canto loro, non sono poste nelle condizioni di potere influire, in modo determinante, sulle decisioni del CIPE. L'articolo 4, comma 5, viola pertanto, l'art. 117, comma 3, 4, 6 e 118, comma 1, della Costituzione.

Anche in questo caso, inoltre, il Governo non ha tenuto conto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, secondo quanto prescritto dall'art. 1, comma 2, della legge di delega, la legge n. 443/2001: la norma pertanto viola, sotto questo profilo, l'art. 76 Cost.

D'altra parte in relazione a tale norma le regioni avevano presentato un emendamento irrinunciabile in sede di espressione del parere in Conferenza unificata, richiedendo che l'approvazione del progetto definitivo avvenisse d'intesa con le regioni.

Tale norma viola, pertanto, come si vedrà al par. 8 a cui si rinvia, nuovamente l'art. 76 della Costituzione.

Il mancato coinvolgimento delle regioni di cui all'articolo 4, comma 5, risulta poco chiaro anche in relazione a quanto stabilito in via generale dall'art. 1, comma 2, laddove tale norma dispone che «l'approvazione dei progetti delle infrastrutture ed insediamenti di cui al comma 1 avviene d'intesa tra lo Stato e le regioni nell'ambito del CIPE allargato ai presidenti delle regioni e province autonome interessate, secondo le previsioni della legge n. 443/2001 e dei successivi articoli del presente decreto legislativo».

6. — Violazione degli articoli 117, comma 3, 4, e 6 e 118, comma 1, della Costituzione da parte dell'articolo 2, commi 5, 7, 8 del d.lgs. n. 190/2002.

6.1. — L'articolo 2 del d.lgs n. 190/2002 disciplina le attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 5 dell'articolo 2 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di commissari straordinari destinati a seguire l'andamento delle opere e ad adottare le opportune azioni di indirizzo e di supporto

Circa il potere di nomina dei commissari straordinari, il comma 5 distingue a seconda che si tratti di opere aventi carattere interregionale o internazionale e opere che tali caratteristiche non hanno.

Nel primo caso (opere aventi carattere interregionale o internazionale) la proposta di nomina da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è effettuata «sentiti i presidenti delle regioni o province autonome interessate»; nel secondo caso (opere non aventi carattere interregionale o internazionale), la proposta di nomina è formulata sempre dal Ministro delle infrastrutture, ma d'intesa con il presidente della regione o provincia autonoma o sindaco della città metropolitana interessata.

Si è già contestata sopra l'esclusione da parte dell'art. 1, comma 7, lett. *e)* dalla categoria delle opere per le quali sussiste un concorrente interesse delle regioni di quelle opere aventi carattere interregionale ed internazionale, in questa sede, ed in coerenza con tale censura, si intende contestare la previsione del comma 5 dell'art. 2 nella parte in cui prevede, per le opere di interesse interregionale e internazionale che devono essere localizzate almeno in parte nel territorio di una regione, che il presidente della regione interessata debba essere solo sentito e non sia prevista anche in questo caso l'intesa.

Con riguardo al comma 5 dell'art. 2 le regioni avevano proposto in sede di Conferenza unificata un emendamento irrinunciabile chiedendo che per le infrastrutture ricadenti nel territorio di una sola regione il commissario straordinario fosse individuato nella persona del presidente della regione o suo delegato.

Anche in questo caso il Governo non ha accolto l'emendamento e per la relativa censura si rinvia a quanto esposto al par. 8.

6.2. — Il comma 7 dell'articolo 2 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, «su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonché per le infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatari regionali, i presidenti delle regioni o province autonome interessate», può abilitare i

commissari straordinari ad adottare, in sostituzione dei soggetti competenti e con le modalità ed i poteri di cui all'art. 13 del d.l. n. 67/1997 convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 1997, n. 135, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.

Il comma 7 dell'articolo 2, a differenza del comma 5, non ripropone neppure la distinzione tra opere aventi carattere interregionale o internazionale e opere che tali caratteristiche non posseggono (tra le quali, evidentemente debbono essere incluse quelle aventi carattere regionale), sottoponendole tutte, indistintamente, ad un unico regime. Tale uniformità di trattamento risulta sicuramente illegittima oltre che irragionevole, non solo perché non è giustificata la diversità di trattamento tra i due commi, ma soprattutto perché nel comma 7 non è previsto alcun coinvolgimento dei presidenti delle regioni.

È infatti previsto esclusivamente l'onere di «sentire» i presidenti delle regioni (anche se sarebbe stato più corretto, anche in questo caso, prevedere un'intesa, analogamente a quanto previsto dal comma 5) solo per le «infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatari regionali».

La disciplina prevista dal comma 7, dell'articolo 2 appare inadeguata perché il legislatore, anche in ragione di quanto dettato dal comma 5 per le opere «non aventi carattere interregionale o internazionale» avrebbe dovuto quanto meno richiedere, almeno per tali opere, una previa intesa con i presidenti delle regioni interessate.

Anzi si sarebbe dovuto configurare per tali specifici ambiti, una sorta di delega obbligatoria di potere di abilitazione da parte del Presidente del Consiglio agli stessi presidenti delle regioni interessate o almeno richiamare quanto disposto dall'articolo 13, comma 4, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67.

Tale norma prevede, in proposito che nei casi di competenza regionale «i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione» adottati dal commissario straordinario siano comunicati al presidente della regione che, entro quindici giorni dalla ricezione, ne può disporre la sospensione, anche provvedendo diversamente.

La previsione di un commissario straordinario, di nomina governativa, in ambiti di spettanza regionale, quali certamente sono quelli relativi a «infrastrutture non aventi carattere interregionale o internazionale» o «opere di competenza di soggetti aggiudicatari regionali» risulta ancora più illegittima se si considera che il Commissario straordinario può essere abilitato dal Presidente del Consiglio dei ministri ad adottare provvedimenti e atti di qualsiasi natura in sostituzione dei soggetti competenti.

Il generico riferimento ai «soggetti competenti» autorizza a ritenere che tale potere sostitutivo possa riferirsi anche a provvedimenti e atti di competenza regionale.

6.3. — Il comma 8, dell'articolo 2 del d.lgs n. 190/2002 prevede, infine, che i commissari straordinari debbano riferire al Presidente del Consiglio, al Ministro per le infrastrutture e dei trasporti e al CIPE e debbano operare secondo le direttive da questi impartiti.

La disposizione appare ulteriormente lesiva della sfera di autonomia e di intervento regionale nella parte in cui non include tra i soggetti a cui commissari straordinari debbano riferire le regioni.

Peraltro, analogamente al comma 7, anche il comma 8 non distingue fra generi di opere da realizzare e nulla si dice con riferimento alle «opere non aventi carattere interregionale o internazionale» o a quelle di «competenza dei soggetti aggiudicatari regionali».

Le tre disposizioni citate risultano pertanto poste in violazione delle competenze legislative, regolamentari e amministrative riconosciute alle regioni in materia di opere pubbliche dagli artt. 117, comma 3, 4, e 6 e 118, comma 1, della Costituzione.

7. — Violazione degli articoli 117, comma 3, e art. 118, comma l della Costituzione da parte dell'articolo 19, comma 2, d.lgs. n. 190/2002.

L'articolo 19 del d.lgs n. 190/2002 disciplina la valutazione di impatto ambientale, valutazione che è finalizzata a individuare «gli effetti diretti e indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale e ambientale» nonché a valutare «le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti».

Il comma 2, dell'art. 19 demanda la suddetta valutazione a una commissione speciale all'uopo costituita dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

L'assenza della previsione di una partecipazione regionale (o in termini di potere di nomina o come rappresentanza) lede le competenze attribuite alle regioni dagli articoli 117, comma 3 e 118 comma l della Costituzione.

È sì vero, infatti, l'art. 117, comma 2, lett. *s)*, Cost. attribuisce allo Stato la materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», ma è anche vero che alle regioni spetta, ai sensi del comma 3 dell'art. 117, la «valorizzazione dei beni ambientali» e la competenza legislativa in materia di «governo del territorio» e che la giurisprudenza costituzionale ha costantemente riconosciuto in capo alle regioni competenze in materia di tutela ambientale (*cfr.* sentenza Corte cost. n. 407/2002). La lettera della disposizione dell'art. 117, comma 2, lett. *s),* necessita, pertanto, di una interpretazione che sia coerente con la giurisprudenza costituzionale in materia.

8. — Violazione dell'art. 76 Cost. in relazione all'art, 1, comma 3, della legge 21 dicembre 2001 n. 443 e al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni di cui all'art. 5 Cost.; violazione degli articoli 117, comma 3, 4, e 6 e 118, comma l della Costituzione, da parte dell'art. 1, commi 1, 2, e 3, dell'art. 2, commi 1, 3, e 5 e, dell'art. 3, comma 6 dell'art. 4, commi 4 e 5 e dell'art. 15.

8.1. — La legge delega 21 dicembre 2001, n. 443, in attuazione della quale è stato emanato il decreto legislativo n. 190/2002, all'art. 1, comma 3, ha stabilito che «i decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs n. 281/1997, nonché quello delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta».

Il parere positivo della Conferenza unificata è stato acquisito nel corso della seduta del 13 giugno 2002, solo dopo che il Governo aveva annunciato di aver accolto gli emendamenti presentati dalle regioni.

Le regioni, infatti, nel corso della suddetta seduta avevano presentato un documento in cui evidenziavano i cinque emendamenti «ritenuti irrinuniciabili» per l'espressione del relativo parere riguardanti rispettivamente l'articolo 1 commi 1, 2, 3 e 5, l'articolo 2, commi 1, 2, lett. *f)*, 3, 5, l'articolo 3, comma 5; l'articolo 4, commi 4, 4-*bis* (proposto *ex novo* dalle regioni) e 5, gli articoli 15 e 21 e lo stralcio dell'intero Capo III.

Le determinazioni assunte dal Governo in sede di approvazione definitiva del decreto legislativo risultano in contrasto con le dichiarazioni rese dallo stesso in sede di Conferenza unificata: il Governo, infatti, nella stesura definitiva del testo non ha accolto gli emendamenti irrinunciabili relativi all'articolo 1, commi 1, 2, e 3, all'art, 2, commi 1, 3, e 5, all'art. 3, comma 6, all'art. 4, commi 4 e 5 e all'art. 15.

Il comportamento tenuto dal Governo non può che comportare l'illegittimità costituzionale delle indicate disposizioni del decreto legislativo in ordine alle quali le regioni avevano presentato emendamenti irrinunciabili e che sono state poi confermate dal Governo.

Se è vero, infatti, che nella seduta del 13 giugno 2002, la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, è anche vero che, nella medesima sede, la Conferenza dei presidenti delle regioni aveva subordinato l'espressione del proprio parere favorevole al recepimento da parte del Governo degli emendamenti richiesti nel documento allegato al verbale della Conferenza unificata del 13 giugno 2002, e che il Governo si era dichiarato disponibile ad accogliere.

8.2. — Le norme indicate violano, pertanto, in primo luogo, l'articolo 76 della Costituzione ponendosi sostanzialmente in contrasto con quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, della legge delega.

Solo la lettera della legge è stata infatti nel caso di specie rispettata: è sì vero, infatti, che il parere delle regioni è stato acquisito ma è anche vero che il relativo procedimento è stato sostanzialmente falsato dalla dichiarazione resa dal Governo di aver accettato gli emendamenti ritenuti irrinunciabili dalle regioni, dichiarazione poi smentita dal successivo comportamento del Governo.

In proposito, recentemente, con sentenza n. 206/2001, codesta ecc.ma Corte ha deciso un caso analogo dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, lett. *a)*, del d.lgs. n. 443/1999, recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

Tale norma, diretta a modificare l'articolo 29, comma 2, lett. *b)*, del d.lgs. n. 112/1998 era stata censurata dalla Regione Veneto in quanto approvata dal Governo in un testo parzialmente diverso da quello risultante dall'intesa sancita nella Conferenza Stato-regioni.

La norma impugnata, infatti, riduceva le competenze statali in materia di energia rispetto a quanto concordato in sede di Conferenza Stato-regioni.

Con la sentenza n. 203/2001, la Corte ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale della norma impugnata, sostenendo che il mancato rispetto dell'intesa raggiunta con le regioni da parte del Governo si poneva in contrasto con la legge delega, la n. 59/1997, violando conseguentemente l'art. 76 Cost.

L'articolo 1, comma 4, lett. *c)*, della legge n. 59/1997, infatti, aveva stabilito che, nella predisposizione degli schemi di decreti legislativi, il Governo avrebbe dovuto acquisire l'intesa con la Conferenza Stato — regioni, specificando che, in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri era autorizzato a deliberare motivatamente, in via definitiva, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare, nella motivazione della sen-

tenza in commento, codesta ecc.ma Corte ha affermato che «la modifica introdotta nel decreto base dall'art. 3, comma 1, lett. *a)*, del d.lgs. n. 443 è difforme dall'intesa raggiunta, e dunque perviene ad una definizione dell'area dei compiti di rilievo nazionale, conservati in capo allo Stato, diversa da quella concordata, Poiché il Governo non ha motivato specificamente tale difformità dal testo dell'intesa, essa dà luogo a violazione dell'art. 1, comma 4, lett. *c)* della legge n. 59/1991, e dunque, indirettamente, a violazione dell'art. 76 della Costituzione»

È evidente che anche nel caso di specie le norme del d.lgs. n. 190/2002 si pongono in aperto contrasto con l'articolo 1, comma 3, della legge delega che aveva imposto l'acquisizione del parere della Conferenza unificata: si tratta, pertanto, di una fattispecie analoga a quella già decisa da codesta ecc.ma Corte con la sentenza n. 206/2001.

Nel caso deciso con la sentenza n. 206/2001 era stata disattesa l'intesa prevista dalla legge delega: nel caso oggetto del presente giudizio il Governo, sebbene avesse dichiarato di accettare gli emendamenti presentati dalle regioni, ottenendone il parere favorevole, non si è adeguato allo stesso.

Con sentenza n. 110 del 27 aprile 2001, inoltre, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del d.lgs 30 marzo 1996 perché adottato senza la previa acquisizione del prescritto parere della regione. Nel motivare la pronuncia, la Corte ha evidenziato che a sostenere la fondatezza del ricorso era proprio il fatto che il decreto legislativo impugnato fosse stato adottato in violazione del procedimento previsto dalla legge delega, che prescriveva al Governo l'obbligo di sentire le regioni interessate (si trattava del d.lgs. n. 96/1999, con il quale il Governo aveva esercitato il potere sostitutivo statale per la ripartizione di funzioni amministrative tra regione ed enti locali *ex* art. 4, comma 5, legge n. 56/1997).

8.3. — La fattispecie oggetto del presente giudizio non è, invece, assimilabile a quella decisa con la sentenza n. 437/2001, con la quale codesta ecc. ma Corte ha rigettato il ricorso proposto da una regione avverso l'articolo 138, comma 16, della legge n. 388/2000 perché in contraddizione con un precedente impegno assunto dal Governo in sede di Conferenza unificata.

Mentre, infatti, nel caso oggetto del presente giudizio, l'acquisizione del parere della Conferenza unificata costituisce un passaggio imposto dalla legge delega, nella fattispecie giudicata con la sentenza n. 437/2001, come riconosce la stessa Corte «l'impegno, genericamente enunciato dal Governo, di istituire un fondo nazionale di 1000 miliardi di lire per la protezione civile non assume altro valore che quello di una manifestazione politica di intento, che non si inserisce come elemento giuridicamente rilevante nel procedimento legislativo, e tanto meno può costituire parametro cui commisurare la legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate».

Nel caso oggetto del presente giudizio, invece, il parere della Conferenza Unificata si inserisce come passaggio «giuridicamente rilevante» del procedimento legislativo in forza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 443/2001.

8.4. — D'altra parte va, comunque, considerato che alla luce delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 3/2001 al Titolo V della Costituzione, gli strumenti di raccordo tra lo Stato e le regioni hanno assunto un ruolo più significativo soprattutto in considerazione del mutato assetto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni.

Come già ampiamente esposto nei paragrafi precedenti, le regioni sono titolari della competenza legislativa concorrente in numerose delle materie disciplinate dal d.lgs. oggetto del presente giudizio e, addirittura secondo parte della dottrina, anche di competenza legislativa esclusiva proprio in virtù di quanto stabilito dal nuovo testo dell'art. 117, comma 3 e 4, della Costituzione. In tali materie, inoltre, in virtù di quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 117, le regioni sono titolari di potestà regolamentare nonché, in virtù di quanto stabilito dall'art. 118 di potestà amministrativa.

La mancata conformazione agli emendamenti presentati dalle regioni in materie che gli articoli 117, comma 3, 4, 6, e 118, comma 1, della Costituzione attribuiscono alle competenze legislativa, regolamentare e amministrativa regionali, comporta, pertanto, inevitabilmente la violazione degli stessi articoli.

Alla luce del mutato quadro costituzionale risulta ancora più incisiva pertanto anche la violazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni.

Nella vicenda sottoposta alla valutazione di codesta ecc.ma Corte, la violazione del principio di leale collaborazione appare ancora più forte, giacché il parere favorevole delle regioni è stato ottenuto grazie ad una dichiarazione, resa da un rappresentante del Governo, alla quale non è poi stato dato seguito: il rango costituzionale dei soggetti coinvolti spingeva a ritenere che una dichiarazione di un rappresentante del Governo, resa in Conferenza unificata, avrebbe trovato sicura attuazione.

P. Q. M.

La Regione Lombardia, come sopra rappresentata e difesa, chiede che codesta ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 76, in relazione all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge n. 443/2001, dell'articolo 5, in relazione al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni, dell'articolo 114, primo e secondo comma, dell'articolo 117, commi 1, 3, 4, 6, dell'articolo 118 comma 1 e dell'articolo 120, comma 2 della Costituzione, dei seguenti articoli del d.lgs n. 190/2002:

articolo 1, commi 1, 2, 3 e 5 primo periodo, 7 lett. e);

articolo 2, commi 1, 3, 5, 7 e 8;

articolo 3, comma 6;

articolo 4 comma 4 e 5;

articolo 13 comma 5;

articolo 15;

articolo 19, comma 2.

Roma, addì 25 ottobre 2002

PROF. AVV. Beniamino CARAVITA DI TORITTO

02C01017

N. **43**

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 30 novembre 2002
(della Regione Lombardia)

Caccia - Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tibunale di Cremona nella quale si afferma la permanenza del divieto di prelievo venatorio delle specie di volatili di cui è, invece, consentito il prelievo dalla legge della Regione Lombardia n. 18 del 2002 - Ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Lombardia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata disapplicazione con un atto giurisdizionale di una legge regionale - Violazione del principio di soggezione del giudice alla legge - Contrasto con il principio che riserva alla Corte costituzionale il giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi statali e regionali - Lesione della sfera d'attribuzioni garantite alla Regione in una materia di competenza legislativa esclusiva, con riguardo al potere di dare attuazione alle direttive comunitarie. ISTANZA DI SOSPENSIONE.

– Ordinanza n. 317/2002 del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale penale di Cremona.
– Costituzione, artt. 101, 134, 117, commi primo, quarto e quinto.

Ricorso della Regione Lombardia, in persona del Presidente *pro tempore* della giunta, on. Roberto Formigoni, ai sensi della delibera di giunta n. 11050 dell'8 novembre 2002, rappresentato e difeso, come da mandato a margine del presente atto, dal prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto, e presso il suo studio elettivamente domiciliato, in Roma, via di Porta Pinciana, n. 6.

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, per l'annullamento dell'ordinanza n. R.G. GIP 317/02 del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale penale di Cremona, depositata e notificata via fax alla Regione Lombardia in data 2 novembre 2002.

PREMESSA

L'esame della fattispecie concreta che ha dato origine al conflitto di attribuzione tra la Regione Lombardia e lo Stato richiede la preliminare ricostruzione del quadro della normativa vigente in materia di caccia, rilevante nel presente giudizio.

In data 2 aprile 1979, il Consiglio delle comunità europee ha emanato la direttiva n. 79/409 concernente «la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quali si applica il trattato».

La suddetta direttiva si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico disciplinandone lo sfruttamento (art. 1).

L'articolo 2 della suddetta direttiva affida agli Stati membri il compito di adottare le misure necessarie a mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli, viventi naturalmente, ad un livello che corrisponde alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

L'articolo 9 prevede la possibilità per gli stati membri di derogare ai divieti venatori sanciti dagli articoli 5, 6, 7 e 8:

a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, nell'interesse della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna;

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;

c) per consentire, in condizioni rigidamente controllate, in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

Il comma 2 dell'articolo 9 prescrive che le deroghe dovranno menzionare: le specie che formano oggetto delle medesime; i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata, le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere fatte; l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone; i controlli che saranno effettuati.

Lo Stato italiano ha recepito la direttiva 79/409/CEE con la legge 11 febbraio 1992 n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio»; la suddetta legge non ha dato, tuttavia, attuazione a quelle disposizioni regolanti le deroghe al divieto venatorio dettate dall'art. 9 della direttiva.

Con d.P.C.m. 27 settembre 1997, recante «Modalità di esercizio delle deroghe ai divieti di caccia di cui all'art. 9, par. 1, lett. *c)* della direttiva 74/409/CEE», lo Stato ha dato una prima attuazione all'art. 9 della direttiva CEE.

Tale d.P.C.m. è stato, tuttavia, successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 169/1999.

Con tale decisione, la Corte pur avendo riconosciuto un potere dello Stato in materia, ha annullato tale atto in quanto adottato sulla base di presupposti e secondo modalità che non erano quelle richieste dall'ordinamento.

Nell'adozione del d.P.C.m. 1997, infatti, non erano stati rispettati né i presupposti (supporto legislativo), né le modalità (delibera del Consiglio dei ministri, parere delle commissioni parlamentari e parere del Consiglio di Stato) previsti dalla legislazione statale per l'esercizio della potestà regolamentare né quelli richiesti (fondamento legislativo — delibera del Consiglio dei ministri — intesa nella Conferenza Stato-Regioni) per l'adozione degli atti statali di indirizzo e coordinamento.

La Regione Lombardia, dopo l'entrata in vigore del nuovo titolo V della Costituzione — che, oltre ad ampliare notevolmente le competenze legislative regionali (*cfr.* art. 117, comma 4, Cost.), ha attribuito alle medesime importanti poteri in fase di attuazione del diritto comunitario (*cfr.* art. 117, comma 5, Cost.) — ha emanato la legge regionale 7 agosto 2002, n. 18, recante «Applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici».

Tale normativa si prefigge di regolare, nell'arco della stagione venatoria 2002/2003, il prelievo venatorio delle seguenti specie: passero d'Italia, passera mattugia, storno, fringuello (*fringilla coelebs*) e peppola (*fringilla montifringilla*).

Le legge regionale 18/2002, con riguardo alle specie indicate, pone in essere alcune deroghe ai divieti di prelievo venatorio secondo quanto disposto dall'articolo 9 della direttiva 79/409 CEE.

In particolare, l'art. 2 precisa, ai commi 1 e 2, che l'autorizzazione al prelievo venatorio avviene, per le specie passero d'Italia, passera mattugia e storno, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lett. *a)*, della direttiva CEE 79/409, rispondendo all'esigenza di ridurre determinate specie animali responsabili di «comprovati danni alle colture agricole, cerealicole e frutticole, formalmente certificati da perizie effettuate da esperti agronomi regolarmente abilitati» e per le specie fringuello e peppola, in attuazione dell'art. 9, comma 1, lett. *c)*, della succitata direttiva comunitaria.

In conformità alle prescrizioni comunitarie regolanti il regime di deroga, la legge regionale menziona le specie che formano oggetto della medesima (passero d'Italia, passera mattugia, storno, *fringilla coelebs, fringilla montifringilla*) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata (che sono quelli di cui all'art. 13 della legge 157/1992 e all'art. 23 della legge regionale 26/1993), le circostanze di tempo e di luogo in cui i prelievi possono essere effettuati («nei limiti massimi giornalieri e stagionali e per gli archi di tempo» definiti nell'allegato alla medesima legge), i controlli che saranno effettuati e l'autorità (le Province) cui viene affidata la vigilanza e quella abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 della direttiva sono state realizzate (art. 3).

In data 3 ottobre 2002 è entrata in vigore la legge statale n. 221 recante «Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE», la quale, nel dettare le norme di procedura per l'attuazione da parte delle Regioni dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE, ha riconosciuto espressamente la competenza regionale in materia (*cfr.* art. 19-*bis* della legge 157/1992, come introdotto dalla legge 221/2002).

Ed infatti, l'art. 1, comma 1 della legge 221/2002, verosimilmente in attuazione del comma 5 del nuovo testo dell'art. 117 Cost., stabilisce che «le Regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva e alle disposizioni della presente legge».

Le deroghe, prevede il comma 2, possono essere disposte per le finalità indicate dall'art. 9, par. 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio e le altre circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto, gli organi incaricati della stessa.

Il comma 3 prevede che le deroghe devono essere applicate per periodi determinati, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, o gli istituti riconosciuti a livello regionale e, non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.

Il comma 4 disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi statali.

FATTO

Con decreto del 25 ottobre 2002, il pubblico ministero dott. Francesco Messina, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cremona, ha disposto «il sequestro preventivo delle seguenti specie di fauna selvatica: passeri, passeri mattugia, storno, fringuello e peppola, in quantità pari a tutti gli esemplari che si trovino (stabilmente o in transito) nel territorio della regione Lombardia, precisando che detto provvedimento vale come divieto di caccia dei volatili indicati».

Il sequestro è stato disposto nell'ambito del procedimento penale n. R.G. 1045/2002 aperto, a seguito di un esposto-denuncia presentato dal rappresentante locale dell'associazione LAC (Lega per l'abolizione della caccia) nei confronti di ignoti, in relazione al reato punito dall'articolo 30, comma 1, lett. *h)*, della legge 157/1992 recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio».

In proposto, l'articolo 30, comma 1, lett. *h)*, punisce «chiunque abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati».

Nella motivazione, il decreto di sequestro preventivo, nel prendere atto che la legge regionale lombarda n. 18/2002 aveva autorizzato il prelievo venatorio di alcune specie di volatili, rilevava che «ad oggi la facoltà di attivare autonomamente le deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva comunitaria sopra citata non spetta alle Regioni bensì allo Stato» dovendosi ritenere, pertanto, vigenti i divieti di caccia disposti da precedenti leggi statali e non applicabile la legge regionale di deroga ai suddetti divieti.

Successivamente, con ordinanza 25 ottobre 2002, il g.i.p. del tribunale di Cremona disponeva di «non convalidare il provvedimento di sequestro emesso dal p.m.» sul presupposto della perdurante vigenza del divieto di prelievo venatorio delle specie contemplate dalla legge regionale 18/2002, divieto, a parere del g.i.p., ricavabile dalla normativa nazionale e da quella comunitaria.

Nell'affermare la permanenza del divieto di caccia come derivante dalla normativa statale e comunitaria, il g.i.p., pur non avendo convalidato il decreto di sequestro del p.m., ha, tuttavia, disapplicato la legge regionale, segnalandola altresì al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dei poteri sostitutivi di cui all'art. 19-*bis*, comma 4, della legge 157/1992.

Alla luce di quanto esposto, l'ordinanza del g.i.p. di Cremona lede profondamente le competenze costituzionalmente garantite alle Regioni per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. — Circa l'ammissibilità del rimedio del conflitto di attribuzione.

Nessun dubbio può sussistere circa l'ammissibilità di un conflitto di attribuzione tra Regione e Stato avente ad oggetto un atto della autorità giurisdizionale: numerosi sono i precedenti in proposito (a prendere le mosse dalla sentenza n. 110 del 1970), cosicché appare inutile soffermarsi su tale punto ormai acquisito alla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Ha confermato ancora recentemente Corte cost., sent. 432 del 1994, che «l'impiego del conflitto di attribuzione tra Stato e Regione in relazione ad atti del potere giurisdizionale risponde a esigenza di integrazione della tutela dell'autonomia regionale contro tutte le invasività statali, con la conseguenza che il conflitto di attribuzione può ben trarre origine da un atto giurisdizionale se e in quanto lo stesso sia ritenuto lesivo di una competenza

costituzionalmente garantita alla Regione, una volta considerato che la figura dei conflitti di attribuzione non si restringe alla sola ipotesi di contestazione circa l'appartenenza del medesimo potere, che ciascuno dei soggetti contendenti rivendichi per sé, ma si estende a comprendere ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un potere altrui consegue la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnata all'altro soggetto» (*cfr.* anche Corte cost. 226/1999).

2. — Circa la natura del vizio che può essere fatto valere ricorrendo avverso atti del potere giurisdizionale: la lesione delle competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni ad opera dell'ordinanza del g.i.p. di Cremona n. 317/2002 — violazione dell'art. 117, comma 1, 4, e 5 dell'art. 101 e dell'art. 134 della Costituzione.

2.1. — Ammessa in via di principio la ricorribilità in conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni di atti del potere giurisdizionale, resta comunque da verificare — come ben sottolineato nella sentenza n. 285 del 1990, richiamando ulteriori conformi precedenti — la natura del vizio dell'atto promanante dal potere giudiziario fatto valere dinnanzi alla Corte costituzionale: il vizio deve cadere sui confini stessi della giurisdizione e non sul concreto esercizio di essa.

«Quanto al punto — proseguiva la sent. n. 285 — se venga o meno in discussione una menomazione di una competenza costituzionalmente attribuita alla Regione, non può esservi dubbio che la prospettata disapplicazione di leggi regionali, sia sotto il profilo di una loro equiparazione ad atti amministrativi, sia in quanto ritenute costituzionalmente illegittime, violi, ove accertata, le invocate norme costituzionali e incida, in particolare, sulla competenza legislativa garantita alla Regione dall'art. 117, comma 1». E, concludeva la medesima sentenza, «accertato che non spetta alla Corte di cassazione disapplicare le leggi regionali, la sentenza oggetto del conflitto deve essere annullata in applicazione degli articoli 41 e 38 legge 11 marzo 1953, n. 87».

Anche nel caso di specie, il g.i.p. di Cremona ha disapplicato la legge regionale.

In proposito, a pag. 9 dell'ordinanza si legge che «in attesa di un provvedimento conforme da parte della Regione Lombardia alla legge 221/2002 e alla direttiva 79/409/CEE, è pertanto da ritenersi vigente il divieto di prelievo venatorio di tali specie, al di fuori di eventuali controlli riduttivi consentiti, da parte della generalità dei cacciatori iscritti nei vari ambiti e comprensori regionali, con le conseguenti sanzioni penali e amministrative in caso di trasgressione».

Nell'affermare la vigenza del divieto di prelievo, il g.i.p. di Cremona ha disapplicato espressamente la legge regionale 18/2002 che, invece, consente il suddetto prelievo.

L'esercizio da parte del giudice ordinario del potere di disapplicare direttamente le leggi regionali ritenute illegittime integra la violazione, da un lato, dell'articolo 117, comma 4, Cost. su cui si fonda la titolarità in capo alle Regioni della competenza legislativa nella materia di caccia, dall'altro, degli articoli 101 e 134 della Costituzione.

Le leggi, infatti, siano esse statali o regionali, sono soggette esclusivamente al sindacato della Corte costituzionale e non certo a quello dei giudici i quali, nell'ipotesi in cui le ritengano illegittime, hanno esclusivamente il potere di sottoporle al sindacato della Corte costituzionale.

In proposito, da un lato, l'articolo 101 della Costituzione vincola il giudice al rispetto della legge, dall'altro, l'articolo 134 della Costituzione riserva alla Corte costituzionale il giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi statali e regionali.

Né la disapplicazione sarebbe giustificabile ove si volesse considerare la legge regionale 18/2002 alla stregua di un atto regolamentare. Ed infatti, come affermato anche di recente da codesta ecc.ma Corte nella sentenza 407/2002, è «inammissibile la degradazione della legge regionale a regolamento regionale».

Il g.i.p. del tribunale di Cremona, attraverso l'ordinanza n. 317/2002 di cui si chiede l'annullamento, ha illegittimamente menomato la sfera delle attribuzioni costituzionalmente garantite alle Regioni, senza essere in possesso del relativo potere.

Ritenendo che la legge regionale 18/2002 fosse illegittima, perché non conforme alla direttiva CEE n. 79/409 e alla legge 157/1992, ha espressamente disconosciuto i contenuti della suddetta legge (*cfr.* Corte cost. 163/1997) e con essi il potere legislativo della Regione, riaffermando così il «divieto di prelievo venatorio» a cui la Regione Lombardia aveva legittimamente derogato.

2.2. — La disapplicazione della legge regionale da parte del giudice non può nemmeno trovare fondamento in una mal governata utilizzazione del criterio di competenza come strumento per la risoluzione delle autonomie.

Ed invero, sebbene il vizio che si censura in questa sede sia l'esercizio del potere di disapplicazione della legge regionale da parte di un organo della magistratura, è doveroso evidenziare come, dopo l'entrata in vigore della legge cost. 3/2001, la caccia sia diventata materia di competenza esclusiva regionale.

Prima della riforma del titolo V della Costituzione, la «caccia» era attribuita alla competenza legislativa concorrente delle Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

In quel quadro normativo l'esercizio della potestà legislativa regionale doveva avvenire nel rispetto «dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi Stato» e tali erano considerati quelli fissata dalla legge 157/1992 (*cfr.* Corte cost. 135/2001).

Se l'articolo 117 della Costituzione fosse ancora in vigore nella sua originaria stesura si sarebbe potuto discutere in ordine al legittimo esercizio del potere legislativo da parte della Regione Lombardia avuto riguardo all'art. 19 della legge 157/1992 (come ha fatto anche Corte cost., 135/2001). Ma il parametro di riferimento è

mutato e diventa fondamentale, anche per le sorti del giudizio *de quo*, previamente verificare la collocazione della materia alla luce del nuovo titolo V e valutare l'attualità di una giurisprudenza costituzionale formatasi nel vigore di un diverso testo costituzionale. Per quel che qui interessa, va, in primo luogo osservato, che la materia «caccia», contemplata nel vecchio testo dell'art. 117 Cost. tra quelle di competenza concorrente, non è espressamente menzionata né dal secondo comma — relativo alle materie di competenza esclusiva statale — né dal terzo comma — relativo alle materie di competenza concorrente — del nuovo testo dell'art. 117 Cost.

Alla luce di quanto stabilito dal quarto comma del nuovo testo dell'art. 117 Cost., ai sensi del quale «spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato», tale competenza deve pertanto ritenersi inclusa tra quelle di competenza esclusiva regionale.

Per non svuotare di senso la ripartizione costituzionale delle materie previste dall'art. 117 Cost., gli elenchi delle materie contenuti nei commi 2 e 3, peraltro, devono necessariamente essere interpretati restrittivamente, pur nella considerazione delle altre connessioni e collegamenti costituzionali.

In particolare, da un lato, anche nel caso in cui la materia statale rappresenti un ambito materiale di competenza affidato allo Stato, occorrerà procedere con cautela alla individuazione dell'ampiezza dei compiti statali (in questo senso vedi Corte cost. 282/2002); in secondo luogo, la mancata previsione negli elenchi di cui ai commi 2 e 3 di materie già previste nel precedente testo dell'articolo 117 Cost., costituisce sintomo forte e significativo dell'attribuzione di quella materia alla competenza esclusiva regionale.

L'esercizio della potestà legislativa residuale regionale non incontra più il limite del rispetto dei «principi fondamentali», limite viceversa esistente solo con riguardo alle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost.

Con riguardo ai rapporti Regioni-Unione europea risulta significativo il potere attribuito alle Regioni dal quinto comma del novellato art. 117 della Costituzione in materia di attuazione di atti comunitari. A differenza del previgente ordinamento oggi le Regioni hanno il potere di dare immediata attuazione agli atti comunitari nella materie di loro competenza.

È dunque con riferimento ad una materia attribuita alla competenza legislativa esclusiva (caccia) e con riguardo al potere previsto dal quinto comma della Costituzione (attuazione delle direttive comunitarie) che la Regione Lombardia ha legittimamente dato attuazione all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE, disciplinando il regime di deroga delle specie cacciabili.

Risulterebbe pertanto inconferente il richiamo alla sentenza n. 135/2001 pronunciata da codesta ecc.ma Corte, prima dell'entrata in vigore del nuovo titolo V della Costituzione; in quel caso, infatti, la legge regionale impugnata, che ampliava le specie cacciabili in violazione della normativa nazionale, era stata adottata, non già in attuazione della direttiva comunitaria, ma in attuazione del disposto dell'art. 19 della legge 157/1992; nel caso in cui si discute, invece, la legge regionale 18/2002 è stata emanata dando diretta applicazione all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE.

3. — Sulla conformità della legge regionale alla direttiva comunitaria e alla legislazione statale.

3.1. — Nell'ordinanza n. 317/02 si legge, inoltre, che «allo stato delle cose, deve in ogni caso ritenersi che la legge regionale Lombardia 18/2002 sia in contrasto con la direttiva comunitaria 79/409/CEE, sia con la legge 221/2002 integrativa della legge 157/1992..... Né per consentire l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria vigente, in relazione al divieto di caccia delle specie in oggetto, è necessario un provvedimento della Corte costituzionale idoneo a rimuovere la legge regionale. Nel caso di specie il giudice non farà altro che esercitare un controllo sulla compatibilità tra la direttiva comunitaria 79/409/CEE (che per il suo contenuto incondizionato e sufficientemente preciso deve ritenersi direttamente efficace o applicabile da parte del giudice nazionale, senza la necessità di uno specifico provvedimento di attuazione) la legge 157/1992 e la legge 221/2002 che ha dato attuazione all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE, e «la norma interna anche posteriore» sia essa anche relativa alla potestà regionale, controllo che deve essere lasciato alla cognizione del giudice ordinario pur dove un apposito organo giudicante è investito, come, nell'ordinamento italiano, del sindacato di costituzionalità sulle leggi».

Tali affermazioni devono essere respinte.

3.2. — Con riguardo, in primo luogo, all'asserito contrasto tra la direttiva comunitaria e la legge regionale, come già evidenziato in premessa, la legge regionale altro non ha fatto che attuare, pedissequamente, l'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.

L'art. 2 della legge regionale 18/2002 precisa, ai commi 1 e 2, che l'autorizzazione al prelievo venatorio è disposta per le specie passero d'Italia, passera mattugia e storno in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lett. *a)*, della direttiva CEE 79/409, allo scopo di ridurre le predette specie animali, responsabili di «comprovati danni alle colture agricole, cerealicole e frutticole, formalmente certificati da perizie effettuate da esperti agronomi regolarmente abilitati» ; per le specie fringuello e peppola, l'autorizzazione è stata disposta in attuazione dell'art. 9, comma 1, lett. *c)*, della succitata direttiva comunitaria, per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

In conformità alle prescrizioni comunitarie di cui al comma 2 dell'art. 9 delle direttiva, regolanti il regime di deroga, la legge regionale menziona le specie che formano oggetto della deroga (passero d'Italia, passera mattugia, storno, fringuello, peppola), i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata (i mezzi sono quelli di cui all'art. 13 della legge regionale 157/1992 e all'art. 23 della legge regionale 26/1993, i metodi di cattura sono «l'appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante), le circostanze di tempo e di luogo in cui i prelievi possono essere effettuati («nei limiti massimi giornalieri e stagionali e per gli archi di tempo» definiti negli allegati A e B della medesima legge), i controlli che saranno effettuati, l'autorità cui viene affidata la vigilanza (la Provincia) nonché quella abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 della direttiva siano state realizzate (l'INFS — Istituto nazionale per la fauna selvatica).

Confrontando il testo della direttiva con quello della legge regionale, non pare possano esserci dubbi, dunque, in ordine al pieno rispetto da parte della legge regionale delle prescrizioni poste dalla direttiva comunitaria.

3.3. Parimenti non condivisibile è l'asserito contrasto della legge regionale con la legge 221/2002, integrativa delle legge 157/1992 quanto meno «nella parte in cui consente il prelievo venatorio su tutto il territorio regionale da parte dei cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia (ATC) o comprensori alpini (CA) della Lombardia e non indichi un predeterminato e certo numero di abbattimento dei capi, quanto meno in relazione alle ipotesi di cui all'art. 9, n. 1, lett. *c)*, della direttiva citata».

In proposito, l'articolo 1, comma 2, della legge 221/2002 prevede, con riferimento al numero dei capi da abbattere, che il legislatore regionale individui «il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo».

E così ha fatto il legislatore regionale lombardo: per ciascuna delle due ipotesi di deroghe disciplinate (art. 2 commi 1 e 2), nelle rispettive tabelle, A e B, allegate alla legge, sono state indicate, per ogni specie, «il limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore» e «il limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore».

L'ordinanza del g.i.p. 317/2002 contesta tale previsione in quanto essa non «indica un predeterminato e certo numero di abbattimento dei capi»; il giudice di Cremona sembra voler dire che l'indicazione del numero massimo di capi prelevabili giornalmente e complessivamente quantificato con riguardo a ciascun cacciatore, non sarebbe rispettoso della legge statale 221/2002 perché non indicherebbe «un predeterminato e certo numero di abbattimento dei capi, quanto meno in relazione alle ipotesi di cui all'art. 9 n. 1 della direttiva».

In proposito, mentre la direttiva CEE non prevede che in fase di attuazione vengano indicati i limiti massimi di capi prelevabili; la legge statale 221/2002 stabilisce che le deroghe disposte dalle Regioni dovranno menzionare il «numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo» senza, tuttavia, indicare espressamente le modalità con cui le Regioni possono disciplinare il suddetto limite.

La Regione Lombardia ha ritenuto di dover individuare tale limite in relazione a ciascun cacciatore autorizzato.

Tale criterio, adottato dal legislatore regionale lombardo, risulta comunque rispettoso delle indicazioni della legge statale in quanto:

il numero dei capi giornalmente prelevabili per ciascuna specie può essere determinato moltiplicando il numero dei cacciatori autorizzati al prelievo dall'art. 2 della legge regionale 18/2002 per il numero massimo di capi abbattibili giornalmente da ciascun cacciatore, così come indicato nell'allegato alla legge regionale.

il numero dei capi complessivamente prelevabili nel periodo, per ciascuna specie, può essere determinato moltiplicando il numero dei cacciatori autorizzati al prelievo dall'art. 2 della legge regionale 18/2002 per il numero massimo, per ogni specie, di capi abbattibili da ciascun cacciatore nel periodo, così come indicato nell'allegato alla legge regionale.

Il criterio adottato dal legislatore regionale, inoltre, nell'individuare le quantità massime prelevabili in relazione a ciascun cacciatore, consente concretamente la vigilanza del rispetto delle deroghe autorizzate.

A conferma della bontà del criterio del «numero di specie cacciabili massimo per ciascun cacciatore» è anche il sistema dei controlli così come regolato dalla normativa statale (legge 157/1992) e da quella regionale (legge regionale 26/1993).

Ciascun cacciatore è tenuto, infatti, ad annotare sul proprio tesserino il numero di capi abbattuti. Ciò consente in modo più semplice e diretto di rilevare «il dato relativo ai prelievi per specie» (art. 22 legge regionale 26/1993 e art. 12 legge 157/1992), sì da bloccare l'autorizzazione al prelievo venatorio ove sussistano rischi per la specie animale cacciata.

L'articolo 3 della legge regionale 18/2002, d'altra parte, prevede che i tesserini venatori devono essere restituiti entro il 31 marzo di ogni anno alle Province competenti, le quali provvedono ad «inviare alla Regione e all'istituto per la fauna selvatica i dati riassuntivi relativi a tutti gli abbattimenti effettuati ai sensi dell'art. 2, al fine degli opportuni controlli e valutazioni».

Solo monitorando l'attività di ogni singolo cacciatore si riesce a tenere sotto controllo l'attività venatoria e a raccogliere dati puntuali e significativi sulle quantità di specie cacciate.

Anche la seconda contestazione in ordine alla non conformità della legge regionale alla legge statale 221/2002 appare dunque infondata.

4. — Circa la carenza del potere del g.i.p. del tribunale di Cremona di applicare direttamente la direttiva comunitaria 79/409/CEE. Ancora violazione da parte dell'ordinanza del g.i.p. di Cremona n. 317/2002 delle competenze regionali garantite dall'art. 117, comma 4 e 5 della Costituzione nonché dell'art. 117, comma 1, Cost.

4.1. — Il g.i.p. di Cremona esclude che per rimuovere la legge regionale in contestazione sia necessario adire la Corte costituzionale, dal momento che, nel contrasto tra normativa comunitaria e normativa interna, prevale la normativa comunitaria. Invoca a tal fine la sentenza della Corte costituzionale n. 170/1984 per la quale «il rapporto tra diritto comunitario e diritto interno è ordinato sul principio secondo il quale il regolamento CEE prevale rispetto alle configgenti statuizioni del legislatore interno».

Nel giustificare la diretta applicabilità della normativa comunitaria il giudice penale afferma, poi, che la direttiva comunitaria 79/409/CEE avrebbe un «contenuto incondizionato e sufficientemente preciso in riferimento ai divieti di cui agli artt. 5, 6, 7, 8» e per questo «deve ritenersi direttamente efficace o applicabile da parte del giudice nazionale, senza la necessità di uno specifico provvedimento di attuazione».

Anche le suddette argomentazioni vanno respinte.

Non è in primo luogo condivisibile l'affermazione secondo cui la direttiva CEE 79/409 sarebbe direttamente applicabile alla stregua di un regolamento comunitario.

Ciò è confermato in primo luogo dal fatto che l'articolo 2 della direttiva si rivolge agli Stati membri, stabilendo che essi «adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative».

Lo stesso articolo 9, inoltre, relativo alle deroghe, si rivolge agli Stati membri.

Dal canto suo, inoltre, il legislatore statale ha recepito la direttiva con due leggi statali, la legge 157/1992 (art. 1, comma 4) e la legge 221/2002 relativamente, quest'ultima, alle sole deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva (si rammenta, inoltre, come già specificato *supra sub* «PREMESSE», che il d.P.C.m. 27 settembre 1997, successivamente annullato dalla Corte costituzionale con sent. n. 169/1999, aveva dettato la disciplina delle deroghe di cui all'art. 9, par. 1, lett. *c)* della direttiva 409/1979/CEE).

In terzo luogo, dalla lettura della direttiva risulta evidente che gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 non costituiscono disposizioni autoapplicative, ma meri criteri direttivi ai quali gli Stati membri devono attenersi nel disciplinare le deroghe ivi consentite.

In relazione alle considerazioni che precedono, e affermazioni del g.i.p. vanno pertanto respinte sia in quanto la direttiva 409/1979 CEE non è — in ragione della sua natura giuridica e del carattere delle disposizioni in essa contenute — direttamente applicabile ma richiede, per la sua attuazione, l'intervento dell'organo dello Stato membro dotato della relativa competenza, sia in quanto, come già dimostrato sopra., la legge regionale 18/02, è pienamente rispettosa dei criteri fissati dall'articolo 9 della direttiva.

4.2. In proposito, con riguardo alle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva, solo recentemente lo Stato ha provveduto attraverso la già menzionata legge n. 221 dell'11 febbraio 2002, recante «Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992 n. 157 in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE».

È evidente che tale legge sia stata emanata dallo Stato in attuazione al comma 5 del nuovo testo dell'art. 117 Cost., ai sensi del quale le Regioni, nelle materie di loro competenza, provvedono all'attuazione degli atti dell'Unione europea «nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza».

La legge 221/2002 detta, dunque, le norme di procedura per l'attuazione di una direttiva comunitaria relativa a materie attribuite alla competenza regionale; che si tratti di materie attribuite alla competenza regionale lo conferma lo stesso comma 1 dell'art. 1 della legge per il quale «Le Regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE.

Con tale *incipit* («Le Regioni disciplinano») lo Stato riconosce senza possibilità di equivoci che il potere di disciplinare l'esercizio delle deroghe appartiene alle Regioni; si tratta di un potere che non è stato né attribuito né delegato ma semplicemente riconosciuto come proprio delle Regioni in quanto avente ad oggetto materie di competenza regionale.

Né può fuorviare il disposto del comma 4 dell'art. 1 della suddetta legge, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di «annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questi posti in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409»; ed infatti tale disposizione rispecchia la previsione dei comma 5 dell'art. 117 della Costituzione che demanda alla legge dello Stato, non solo le norme di procedura disciplinanti le modalità attraverso cui le Regioni attuano gli atti comunitari, ma anche le «modalità di esercizio del potere sostitutivo» in caso inadempienza.

4.3. — La legge regionale 18/2002, che il g.i.p. di Cremona ha sostanzialmente disapplicato, è stata emanata dalla Regione Lombardia nella vigenza del nuovo titolo V della Costituzione ed è entrata in vigore prima della legge 221/2002, con la quale lo Stato ha dato attuazione al comma 5 dell'art. 117 Cost.

In proposito, la Regione Lombardia, divenuta titolare delle competenze in materia a seguito della entrata in vigore della legge cost. 3/2001 (*cfr. supra sub* par. 2.2), ha ritenuto, in relazione a quanto disposto dal comma 5 dell'art. 117 Cost., di poter legittimamente disciplinare le deroghe di cui all'art. 9 della direttiva CEE essendo, comunque, imminente l'apertura della stagione venatoria e non sussistendo fino a quel momento regole di procedura dettate dal legislatore statale.

Nella disciplina delle suddette deroghe, inoltre, la Regione, in attuazione del primo comma dell'art. 117 della Costituzione, che impone al legislatore statale e regionale il rispetto dei vincoli comunitari, ha agito nel pieno rispetto dei criteri fissati dall'articolo 9 della direttiva comunitaria.

La legge regionale 18/2002, infine, come già ampiamente dimostrato sopra, oltre ad essere conforme alla direttiva comunitaria, risulta pienamente rispettosa delle norme di procedura di cui alla legge 221/2002 introdotte successivamente dal legislatore statale (per un esame dettagliato *cfr. supra sub* par. 3.3).

4.4. — In subordine, anche a voler ritenere la sussistenza di una competenza statale nella materia *de qua*, in ragione, da un lato, della pregressa giurisprudenza costituzionale che, prima della legge cost. 3/2001, ha riconosciuto la sussistenza di un potere statale in relazione all'attuazione delle deroghe di cui all'art. 9 della Dir. 79/409/CEE; dall'altro, dell'attribuzione, a seguito della legge cost.. 3/2001, allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente (art. 117, comma 2, lett. *s)*, non può in ogni caso disconoscersi che l'ordinanza del g.i.p. abbia prodotto una lesione delle competenze legislative costituzionalmente garantite alle Regioni.

Ed, infatti, da un lato, va precisato che è si vero che la pregressa giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto una competenza dello Stato in materia in ragione dell'esistenza «di un interesse unitario non frazionabile, all'uniforme disciplina dei vari aspetti inerenti il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica», ma è anche vero che, facendo riferimento al «nucleo minimo di salvaguardia», la Corte costituzionale ha circoscritto tale competenza ad un ambito ben delimitato (*cfr.* Corte cost. 169/1999).

Dall'altro, con riguardo alle competenze statali in materia di tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., nella recente sentenza 407/2002, la Corte costituzionale ha precisato che:

«l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una materia in senso tecnico, qualificabile come "tutela dell'ambiente", dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata giacché al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi»;

«l'ambiente va considerato come un "Valore" costituzionalmente protetto che, in quanto tale delinea una sorta di materia trasversale, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale».

Dunque, anche volendo ritenere che nella materia *de qua* sussista una competenza statale, in ragione dell'attribuzione in capo allo Stato delle competenze legislative in ordine alla tutela dell'ambiente, alla luce della citata sentenza 407/2002 deve ritenersi che la competenza dello Stato in materia debba essere circoscritta alla «disciplina dei vari aspetti inerenti il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica», spettando alle Regioni, anche in ragione della titolarità della competenza esclusiva in materia di caccia, la disciplina concreta delle suddette deroghe.

Anche aderendo a tale ricostruzione, dunque, l'ordinanza del g.i.p. risulta comunque lesiva delle competenze legislative garantite alle Regioni dalla Costituzione: la legge regionale 18/2002, infatti, sebbene ad essa anteriore, risulta assolutamente conforme alla disciplina dettata dallo Stato in materia con la legge 221/2002.

ISTANZA DI SOSPENSIVA

L'ordinanza del g.i.p. n. 317/2002, come visto, pur non accogliendo la richiesta di convalida di sequestro preventivo delle specie animali oggetto di deroga (passero, passera mattugia, storno, fringuello e peppola), ha stabilito che la legge regionale 18/2002 andasse disapplicata, con conseguente reviviscenza del divieto di prelievo venatoria delle specie contemplate da tale norma.

Ciò significa che i cacciatori che vengano sorpresi ad abbattere le citate specie, pur essendo nel pieno rispetto della normativa regionale, potranno essere perseguiti per i reati previsti e puniti dalla legge 157/1992.

L'effetto dell'ordinanza è dunque quello di una sostanziale inibizione dei cacciatori al prelievo delle specie contemplate dalla legge regionale 18/2002, prelievo che è invece espressamente consentito dalla suddetta legge regionale: le competenze legislative costituzionalmente riconosciute alle Regione risultano, pertanto, gravemente compromesse, essendo la legge regionale 18/2002 sostanzialmente posta nel nulla. La Regione Lombardia, dal canto suo, è stata addirittura costretta a prevenire spiacevoli situazioni di incertezza e di equivoco, avendo dovuto informare della questione le associazioni di caccia maggiormente rappresentative e gli assessori provinciali alla caccia della Lombardia (*cfr.* lettere allegate).

Il danno alle competenze regionali è altresì irreparabile giacché la stagione venatoria per alcune delle specie contemplate dalla legge regionale 18/2002 termina il 30 dicembre 2002.

L'ordinanza del g.i.p. del tribunale di Cremona n. 317/2002 deve pertanto essere sospesa nelle more del giudizio.

P. Q. M.

La Regione Lombardia, così come rappresentata e difesa, chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale, previa sospensione da rendersi sentito in Camera di consiglio il proprio difensore, voglia annullare l'ordinanza del g.i.p. del tribunale di Cremona n. 317/2002 per violazione degli articoli 101, 134 e 117, commi 1, 4 e 5 della Costituzione, dichiarando che non spetta allo Stato e per esso al g.i.p. del tribunale di Cremona annullare o comunque disapplicare leggi regionali.

Roma - Milano, addì 21 novembre 2002

PROF. AVV. Beniamino CARAVITA DI TORITTO

02C01129

N. **534**

Ordinanza del 1º ottobre 2002 emessa dal giudice di pace di Segni nel procedimento civile vertente tra Battolu Tarcisio e comune di Roma

Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione - Controversie devolute al giudice di pace - Prevista competenza territoriale del giudice del luogo della commessa violazione, anziché del luogo di residenza dell'opponente - Violazione del diritto di difesa, del diritto ad essere giudicati dal giudice naturale e del diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti amministrativi - Disparità di posizione processuale fra l'opponente e la p.a. - Lesione del principio di parità delle parti.

– Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, primo comma.
– Costituzione, artt. 24, 25, 111, comma secondo, e 113.

IL GIUDICE DI PACE

Sciogliendo la riserva, di cui all'udienza del 26 settembre 2002, ha emesso la seguente ordinanza della causa civile n. 88/2002 r.g. promossa da Battolu Tarcisio, residente e domiciliato in Segni (Roma), via delle Querciole n. 18, con ricorso contro il comune di Roma, in persona del Sindaco *pro tempore*, in opposizione al verbale di accertamento di violazione n. 200337480 del Corpo della polizia municipale del Comune di Roma, con il quale gli era stata contestata l'infrazione amministrativa di cui all'art. 158/2, c.d.s., per avere sostato, con l'autovettura Fiat Uno targata Roma 3F9469, nello spazio riservato ai mezzi pubblici, in Roma, piazza M. Azzarita, infrazione non contestata immediatamente per «assenza del trasgressore e del proprietario».

Rilevato in fatto

Con ricorso depositato in data 27 giugno 2002 Battolu Tarcisio ha proposto opposizione contro il verbale di accertamento di cui sopra, notificatogli il 13 giugno 2002, per i seguenti motivi: «Dichiaro sotto la mia responsabilità di non essere stato mai proprietario di un'autovettura Fiat Uno targata Roma 3F9469. Rimetto al giudice di pace di fare chiarezza sul caso. Sono fiducioso della giustizia affinché venga fatta luce sul fatto».

Il Comune di Roma ha fatto pervenire una comparsa di costituzione e risposta via fax, con la quale ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice di pace di Segni, ai sensi dell'art. 22 comma 1, legge n. 689/1981, e ha allegato una dichiarazione dei verbalizzanti e l'estratto dal sistema informativo MCTC, dal quale Battolu Tarcisio risulta essere proprietario dell'autovettura Fiat Uno Roma 3F9469.

All'udienza del 26 settembre 2002 il ricorrente Battolu Tarcisio si è riportato ai motivi di opposizione, ha prodotto un libretto di circolazione, dal quale risulta essere proprietario di un'autovettura Alfa Romeo targata Roma 3E9469 e si è opposto alla dichiarazione di incompetenza territoriale del giudice di pace di Segni, eccepita dal comune di Roma, e ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 689 del 24 novembre 1981 in relazione agli zarticoli 24, 25 e 113 della Costituzione per lesione del diritto di difesa dell'opponente, sottratto alla competenza del giudice naturale, del luogo di residenza.

Ritiene in diritto

La questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 1 della legge n. 689, del 24 novembre 1981, nella parte in cui non prevede la competenza del giudice del luogo di residenza dell'opponente quale foro alternativo a quello del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, appare rilevante e non manifestamente infondata.

In ordine alla rilevanza si osserva che, in seguito all'eventuale caducazione della norma citata, il ricorrente avrebbe la possibilità di far valere le proprie ragioni, che appaiono fondate ad un primo esame, senza dover affrontare disagi ed oneri, che renderebbero antieconomica la difesa, al punto di indurlo a rinunciare al proprio diritto.

In ordine al *fumus boni juris* si rileva che il libretto di circolazione, prodotto dal ricorrente e allegato agli atti in copia autenticata, certifica che il ricorrente è proprietario di un' autovettura Alfa Romeo, la cui targa differisce da quella della Fiat Uno trovata in sosta irregolare, solo per una lettera all'interno dei numeri contrassegnanti la targa, la lettera E dell'Alfa Romeo invece della F della Fiat Uno per la cui sosta irregolare è stata contestata l'infrazione amministrativa. È vero che il ricorrente potrebbe teoricamente essere proprietario di entrambe le vetture, ma, considerando che i numeri della targa sono cinque, se ne ricava che esiste solo una probabilità su centomila che il proprietario di due autovetture si veda assegnate due targhe con gli stessi numeri e la sola variante della lettera alfabetica interposta. È da notare altresì che sul libretto di circolazione prodotto, e sulla relativa fotocopia allegata agli atti, il trattino inferiore della lettera E appare molto sbiadito, fatto che in qualche modo potrebbe avere influito sull'errata identificazione del proprietario dell'autovettura Fiat Uno in sosta irregolare.

Per la pronuncia di annullamento del verbale opposto è tuttavia necessario un accertamento presso il P.RA., che quest'ufficio non potrebbe effettuare, se venisse dichiarata la sua incompetenza territoriale.

La norma di legge per la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale appare non manifestamente infondata, in quanto lesiva del diritto alla difesa, garantito dall'articolo 24 della Costituzione, del diritto ad essere giudicati dal giudice naturale, garantito dall'articolo 25 della Costituzione, e del diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione, garantito dall'articolo 113 della Costituzione.

In ordine all'art. 24 della Costituzione si osserva che il diritto alla difesa, per essere pienamente garantito, deve anche essere reso agevole per quanto possibile.

La corte costituzionale ha più volte ribadito il principio che la discrezionalità del legislatore nel dettare regole di ripartizione della competenza tra i vari organi giurisdizionali trova un limite nell'irragionevolezza delle stesse (Sentenza 19 giugno 1998 n. 228, *conf.* sentenza 30 dicembre 1997 n. 451 e sentenza 5 luglio 1995 n. 295).

Non appare ragionevole la norma di cui trattasi, né appare garantito il diritto alla difesa di chi, per fare valere un proprio diritto, è costretto a sostenere costi superiori al valore del bene da difendere, come nel caso in esame, nel quale, per evitare di pagare una sanzione di 39,02 euro, l'opponente dovrebbe recarsi almeno due volte

presso l'ufficio del giudice di pace di Roma, perdendo altrettanti giorni di lavoro, oltre le spese di trasferta. Il diritto alla difesa è poi in pratica inesistente quando la distanza tra la residenza del possibile opponente e l'ufficio del giudice competente, secondo la norma vigente, è molto maggiore, come, per esempio, in caso che un abitante della Sicilia o della Sardegna dovesse difendersi da un accertamento di violazione amministrativa effettuato nel Veneto o in Alto Adige.

Nei processi civili il giudice competente è ordinariamente quello del domicilio del convenuto, salva la previsione di fori alternativi. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice competente è quello del domicilio dell'opponente, convenuto di fatto. Il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, in forza della depenalizzazione di cui alla legge n. 689/1981, si configura come processo civile, nel quale la pubblica amministrazione è creditrice di fatto, come l'opposto nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo. Non appare quindi giustificabile la disparità di trattamento della p.a. rispetto a un altro creditore, e soprattutto non appaiono giustificabili le difficoltà, al limite della denegata giustizia, cui è sottoposto l'opponente a sanzione amministrativa.

La previsione del luogo di residenza del convenuto almeno quale foro alternativo sanerebbe la suddetta anomalia e garantirebbe a tutti la possibilità di ottenere giustizia, anche considerando che negli ultimi tempi si sono moltiplicate le occasioni in cui l'opposizione a sanzione amministrativa del singolo tutela anche gli interessi della comunità, come nel caso delle «targhe clonate».

Neppure il diritto a non essere distolto dal proprio giudice naturale, di cui all'articolo 25 della Costituzione, appare garantito dalla norma in esame, se si considera, che essendo di natura civilistica il procedimento instaurato in seguito ad opposizione a sanzione amministrativa, il foro generale delle persone fisiche, a norma dell'articolo 18 del codice di procedura civile, è quello in cui il convenuto ha la propria residenza. È vero che il predetto articolo 18 prevede la possibilità di diverse disposizioni di legge, ma anche in questo caso le disposizioni diverse appaiono soggette al limite della ragionevolezza.

Anche la tutela giurisdizionale, garantita dall'articolo 113 della Costituzione, appare compromessa dalla norma in esame, se si considera l'oggettiva difficoltà, che può causare detta norma, al punto di rendere più conveniente al tutelando la rinuncia alla tutela stessa.

È da considerare inoltre che le posizioni processuali dei due soggetti, l'opponente e la pubblica amministrazione, sono in evidente disparità, in contrasto anche con l'articolo 111, comma 2 della Costituzione, come modificato dalla Legge Costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999, per effetto della quale «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale». L'attribuita competenza territoriale al giudice del luogo in cui è stata commessa l'infrazione pone la p.a. in evidente posizione dominante rispetto alla controparte, considerata l'organizzazione e le risorse di cui dispone, che le consentono un facile accesso a qualsiasi ufficio giudiziario.

Si solleva pertanto d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 1, legge n. 689 del 24 novembre 1981 per contrasto con l'articolo 111, comma 2 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 689 del 24 novembre 1981, nella parte in cui non prevede la competenza del giudice del luogo di residenza dell'opponente quale foro alternativo a quello del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, per contrasto con gli articoli 24, 25, 111, comma 2, e 113 della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Segni, addì 1 ottobre 2002

Il giudice di pace: CENTRONE

02C1149

N. 535

Ordinanza del 19 settembre 2002 emessa dal g.i.p. del Tribunale di Forlì nel procedimento penale a carico di Gardini Secondo

Reati e pene - False comunicazioni sociali - Natura - Reato contravvenzionale - Lesione del principio di eguaglianza per il diverso regime previsto, anche in relazione alla configurabilità del tentativo, per la fattispecie, caratterizzata dal medesimo dolo specifico, di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, qualificata come delitto.

– Cod. civ., artt. 2621 e 2622, in combinato disposto.
– Costituzione, art. 3.

Reati e pene - False comunicazioni sociali - Natura - Reato contravvenzionale - Perseguibilità a querela - Non consentita perseguibilità nel caso di commissione del reato all'estero - Mancata adeguata considerazione della gravità della lesione (interesse pubblico alla trasparenza del mercato) in cui si sostanzia l'elemento oggettivo del reato - Lesione della finalità rieducativa della pena - Violazione del principio di eguaglianza per il diverso regime previsto per il reato di aggiotaggio, lesivo dei medesimi interessi - Disparità di trattamento nella ipotesi di falso consumato in una società controllata avente sede all'estero.

– Cod. civ., art. 2621.
– Costituzione, artt. 27, terzo comma, e 3.

Reati e pene - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori - Perseguibilità a querela - Mancata considerazione del carattere plurioffensivo del reato previsto a tutela degli interessi patrimoniali di singoli (soci o creditori) ma anche dell'interesse pubblico alla trasparenza del mercato - Sostanziale impossibilità per i soggetti legittimati a proporre querela - Irragionevolezza.

– Cod. civ., art. 2622.
– Costituzione, artt. 24, primo comma, e 3.

Reati e pene - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori - Perseguibilità d'ufficio quando si tratti di società quotata in borsa - Sostanziale impossibilità della perseguibilità d'ufficio qualora la falsità del bilancio consolidato di società quotate in borsa derivi da falsità proprie di bilanci di società controllate non quotate - Disparità di trattamento.

– Cod civ., art. 2622, comma 2.
– Costituzione, art. 3.

Reati e pene - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori - Perseguibilità a querela - Remissione della querela - Incidenza sulla configurabilità del reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 cod. civ. - Irragionevolezza - Disparità di trattamento.

– Cod civ., art. 2622.
– Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Premesso in fatto

Con denuncia-querela in data 4 maggio 2001, Gardini Palma esponeva che il giorno 27 dicembre 1999 era morto senza lasciare testamento suo padre Gardini Quinto, al quale erano succeduti, quali legittimi eredi, ella ed il fratello Gardini Secondo, che l'asse ereditario era comprensivo di quote nominali, pari al 50%, di partecipazione alla società «Gardini Quinto & C. S.n.c.» di Cesenatico; che ella aveva quindi chiesto la liquidazione della quota a lei spettante, pari a un quarto; che Gardini Secondo, che gestiva l'impresa, le aveva offerto, in liquida-

zione di quanto le spettava, una somma del tutto inadeguata rispetto all'entità e al valore dell'azienda in questione; che dalla situazione patrimoniale societaria presentata da Gardini Secondo alla Confartigianato di Cesenatico, per la redazione del bilancio al 31 dicembre 1999, risultava una situazione patrimoniale assai diversa da quella invece risultante dalla dichiarazione di successione dal medesimo presentata a un notaio.

Sulla base di tale denuncia, il p.m. di Forlì iscriveva sul registro delle notizie di reato, a carico di Gardini Secondo, fattispecie di reato *ex* artt. 56, 640 c.p. e 2621 c.c.

All'esito delle indagini all'uopo disposte, il p.m., in data 3 novembre 2001, richiedeva l'archiviazione del procedimento al g.i.p., il quale, non accogliendo la richiesta, fissava udienza in camera di consiglio e poi, in data 21 marzo 2002, rigettava la richiesta.

Il p.m., svolte le indagini indicate dal g.i.p., in data 6 aprile 2002 reiterava la richiesta di archiviazione. Nuovamente il g.i.p., non accogliendo la richiesta, con provvedimento in data 8 maggio 2002, fissava udienza in camera di consiglio.

In data 11 giugno 2002, Gardini Palma proponeva, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 61/2002, querela in ordine al nuovo reato di cui all'art. 2622 c.c.

In data 24 luglio 2002 si teneva l'udienza in camera di consiglio, all'esito della quale questo g.i.p. si è riservato;

Premesso in diritto

Il fatto-reato attribuito nell'originaria denuncia a Gardini Secondo, e che il p.m. ha trasfuso nell'iscrizione del reato di cui all'art. 2621 c.c. vecchio testo, riproduce ora le due distinte fattispecie previste dal d.lgs. n. 61/2002, che ha riformato la materia del falso in bilancio, ossia la contravvenzione di cui al nuovo art. 2621, reato di false comunicazioni sociali, contraddistinto dal dolo specifico di trarre in inganno i soci o il pubblico, che il Gardini, nello specifico, avrebbe commesso nella dichiarazione di successione al padre in atto notarile, atto pubblico ed il delitto previsto dall'art. 2622 c.c. nuovo testo, che contempla la diversa, ulteriore ipotesi in cui, dalla condotta penalmente rilevante ai sensi dell'articolo precedente (contraddistinta dal medesimo dolo specifico), sia derivato un danno per un socio o un creditore (nel caso, Gardini Palma).

Peraltro, la querela sporta da Gardini Palma ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 61/2002, non può essere considerata tale in quanto mancante dei requisiti all'uopo previsti per la presentazione della querela.

Essa, infatti, è stata presentata su due fogli riportanti sia il testo della stessa che le relative sottoscrizioni in calce (della querelante e del difensore) in fotocopia.

Con atto successivo di ratifica, sottoscritto da ufficiale dei Carabinieri e dalla Gardini di seguito nel secondo foglio, vi è conferma del contenuto della querela.

Tale formula, tuttavia, non è aderente alle forme tassativamente previste a pena di nullità dagli artt. 333 e 337 c.p.p. Infatti, la conferma e/o ratifica esula da poteri accertativi del contenuto della volontà negoziale del querelante, propri del pubblico ufficiale che riceve la querela, il quale ha la sola funzione di stabilire l'identità del querelante (si veda Cass. n. 7857/1987, la quale ha specificato che la cosiddetta conferma o ratifica della querela non è riferibile al querelante, ma è atto esclusivamente rapportabile all'autorità che ha ricevuto la querela, la quale, appunto, ha la sola funzione di stabilire l'identità del querelante; conf. Cass. 13055/2000, la quale riconduce l'attività del pubblico ufficiale che ha ricevuto la querela alla sola identificazione del querelante).

Né la sottoscrizione apposta dalla Gardini al verbale di ratifica può essere riferita al contenuto della querela, in quanto non apposta in calce alla stessa ma in calce ad altro atto (sul punto, Cass. 4321/2000, per la quale «ogni documento scritto, per assumere rilevanza e produrre effetti giuridici, deve recare in calce la firma del suo autore»).

Va inoltre considerato che, in via di principio, la ratifica può intervenire a sanare un atto viziato ma esistente, ma non un atto inesistente in quanto mancante di sottoscrizione. A tali considerazioni di principio ci si deve riferire in quanto qui la ratifica attiene a un atto come la querela che ha contenuto negoziale. (Giurisprudenza costante, da ultimo Cass. n. 4695/2000).

La querela sporta dalla Gardini in data 11 giugno 2002, quindi, deve considerarsi *tamquam non esset* per difetto delle forme previste a pena di nullità.

A questo punto, questo giudice, in ordine all'ipotesi *ex* art. 2622 c.c., dovrebbe archiviare il procedimento, senza poter scendere nel merito della questione.

Impregiudicata ogni decisione in ordine alla fattispecie *ex* art. 2621, questa dovrebbe comunque, anche nell'ipotesi di rigetto della richiesta di archiviazione ed eventuale imputazione coatta, essere considerata secondo la sua nuova natura contravvenzionale, con tutto quanto ne segue (*in primis*, quanto riguarda la prescrizione).

È pertanto rilevante la questione di legittimità costituzionale che si va ora ad esporre in relazione alla nuova normativa di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c.

Questione di legittimità costituzionale, sul piano logico-sistematico, ed in relazione al comune dolo specifico, del combinato disposto degli artt. 2621 e 2622 c.c. Contrasto con l'art. 3 Cost.

Occorre anzitutto considerare che le nuove fattispecie *ex* artt. 2621 e 2622 c.c. sono caratterizzate dal medesimo dolo specifico.

Peraltro, questa diversità dell'elemento oggettivo nei due reati (in relazione al quale essi si inquadrano come fattispecie a formazione progressiva: nell'un caso, la dichiarazione infedele, nel secondo la dichiarazione infedele a cui consegua un danno specifico e concreto per singoli soci o creditori), ovviamente, deve riflettersi sull'elemento soggettivo quale rappresentazione dell'evento tipico.

Bisogna allora chiedersi se, in costanza del medesimo dolo specifico, si giustifichino risposte repressive così diverse, tali addirittura che in un caso si ha contravvenzione e nell'altro delitto.

È utile, al riguardo, richiamare la giurisprudenza della Corte costituzionale affermativa di principi all'uopo assumibili, in particolare la sentenza n. 247/1989, concernente l'abrogata fattispecie *ex* art. 4 n. 7 d.l. n. 429/1982 (in particolare la legittimità della previsione normativa dell'alterazione di componenti di reddito «in misura rilevante» quale soglia di punibilità della falsa dichiarazione dei redditi del lavoratore indipendente), ove si è affermato che la «misura rilevante» non poteva ragionevolmente far parte dell'oggetto del dolo, in quanto un tale coefficiente psicologico presupponeva da parte dell'agente, un calcolo puntuale di profitti da indebitamente conseguire, mentre, di regola, la condotta dissimulatoria o simulatoria e tenuta secondo un criterio di opportunità criminosa non implica affatto la determinazione del risparmio da conseguire.

Nel caso del nuovo falso in bilancio, e quindi delle nuove previsioni normative di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., ci si deve allora chiedere se il diverso coefficiente psicologico che distingue le due ipotesi di reato (nella fattispecie *ex* art. 2622 c.c., mera rappresentazione di un evento di danno in costanza del medesimo dolo specifico che ispira la fattispecie *ex* art. 2621 c.c.) sia tale da giustificare risposte sanzionatorie così radicalmente diverse.

Invero, ciò non appare ragionevole, se si considera che, nella sentenza n. 247/1989 della Corte costituzionale, veniva contemplata un'ipotesi di evento voluto nel tipico interesse dell'agente (utile da risparmio fiscale), e quindi, fisiologicamente, oggetto di una volizione, mentre nel caso dell'art. 2622 c.c. si tratta, come detto, della mera rappresentazione di un evento di danno che, *incidenter*, viene causato a terzi (soci o creditori) quale conseguenza di una primaria e diversa volontà di base (la frode in danno dei soci o del pubblico), e che può anche costituire mera accettazione di un rischio, nei termini del dolo eventuale (ammesso poi che questo sia configurabile, stante la previsione del dolo specifico).

Sembra, quindi, che non vi sia quel ragionevole coefficiente psicologico tale da ritenere verosimile, in capo all'agente, una opportunità criminosa (data dal danno incidentale a soci o creditori) così diversa e decisiva da rendere plausibile il passaggio da una contravvenzione a un delitto.

Sempre nella sentenza n. 247/1989, la Corte costituzionale ha affermato che gli elementi condizionanti la risposta punitiva devono fungere «da filtro selettivo nel ricorso alla sanzione criminale per fatti meritevoli di pena» «in funzione della parità di trattamento tra gli autori del fatto illecito, la cui selezione repressiva non può porsi in contrasto con il principio di uguaglianza».

Lo stridore della nuova impostazione normativa, poi, si avverte ulteriormente se si considera che per le ipotesi *ex* art. 2621 (contravvenzione) non è ipotizzabile il tentativo, a differenza di quelle *ex* art. 2622 (delitto), quando l'elemento soggettivo di entrambe è connotato dallo stesso dolo specifico. Apparendo, come detto, del tutto conseguenziale ed eventuale il danno a soci o creditori, e quindi essendo del tutto marginale, sul piano dell'elemento psicologico, la rappresentazione o l'accettazione ditale danno, il rilievo di una violazione del principio di proporzione della pena in fattispecie diverse, e quindi di uguaglianza (art. 3 Cost.), anche in relazione alla configurabilità del tentativo, s'impone.

Questione di legittimità costituzionale della natura contravvenzionale del nuovo reato di false comunicazioni sociali previsto dal nuovo art. 2621 c.c. Contrasto con gli artt. 27, comma 3 e 3 Cost.

Dubbi di legittimità costituzionale della nuova normativa sul falso in bilancio, peraltro, devono incentrarsi anche sulla natura contravvenzionale dell'ipotesi *ex* art. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali tout court).

La Corte costituzionale, in un'altra sentenza (n. 50/1980), infatti, già aveva rimarcato come l'eventuale dubbio di incostituzionalità di una previsione di reato «può essere, caso per caso, superato a condizione che, per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest'ultima appaia ragionevolmente proporzionata rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibile allo specifico tipo di reato»

Occorre allora richiamare, ai fini che qui interessano, la giurisprudenza, univoca e consolidata, della Corte di cassazione, la quale ha affermato che il reato di falso in bilancio è reato plurioffensivo, posto a tutela degli interessi patrimoniali della società, dei singoli soci, dei creditori, ma anche a tutela degli interessi dei terzi in genere e della fede pubblica (Cass. n. 4073/1994, *idem*, sulla plurioffensività, Cass. n. 307/1990). Sempre secondo la Corte, «la pubblicazione del bilancio è strumento insostituibile di garanzia per i terzi che vengono a contatto con la società» (Cass. n. 1585/1966), ed ancora, la tutela garantita dalla previsione del reato di falso in bilancio «riguarda non solo la società, i soci *uti singuli*, i futuri soci, i creditori e, in genere, i terzi interessati, ma si estende all'interesse generale al regolare funzionamento delle società commerciali» (Cass. n. 6889/2001).

Il bilancio, quindi, proprio per la sua attitudine a garantire la veridicità di un documento ufficiale destinato a riprodurre lo stato economico di un soggetto operante nel mercato, soddisfa un preminente interesse pubblico. Ed infatti, la Corte ha anche affermato, esplicitamente e coerentemente, che la norma di cui all'abrogato art. 2621 c.c. tutelava la fede pubblica documentale, ossia un bene tipicamente indisponibile, come tale fuori della teoria del consenso dell'offeso (Cass. n. 3416/1981).

Il sistema normativo introdotto dai nuovi artt. 2621 e 2622 c.c., quindi, non sembra aderire al principio di proporzione ribadito dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 50/1980, peraltro poi confermato dalla stessa Corte costituzionale in altra successiva sentenza, n. 243/1994, ove, ancora, si riafferma che nel sistema penale sussiste pur sempre un'apprezzabile differenza fra delitti e contravvenzioni che comporta, sotto taluni aspetti, quali l'elemento psicologico, un diverso regime giuridico (nella sentenza n. 50/1980 già la Corte aveva dato atto che «la congiunta considerazione di fatti dolosi e colposi», sia pure «a fronte di cornici edittali aperte», «è la regola in materia contravvenzionale»).

Viene infatti sanzionato come contravvenzione un reato che non solo non implica quella fisiologica indifferenziazione dell'elemento soggettivo che, di massima, contraddistingue la *species* delle contravvenzioni, ma addirittura presuppone il dolo specifico.

Vero è che il sistema penale prevede ipotesi di reato contravvenzionale tipicamente dolose (art. 661 c.p., abuso della credulità popolare, art. 137, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, mendacio e falso interno bancario da parte del dipendente bancario, pure contraddistinta da dolo specifico). Peraltro (considerato, ovviamente, l'insindacabile potere di valutazione delle opportunità di politica penale proprie del legislatore), questa apparente anomalia

si spiega in quanto si tratta di fatti contrassegnati da un disvalore limitato, segnatamente, nel caso del falso e mendacio bancario, contenuto entro ambiti di interesse privato e individuale (favorire il singolo mutuatario), per i quali, quindi, si giustifica la più tenue dimensione contravvenzionale.

L'ipotesi contravvenzionale *ex* art. 2621 c.c., invece, concerne un fatto altamente lesivo di un bene pubblico, ossia l'interesse pubblico alla trasparenza del mercato, fattore primario e fondante della moderna società liberale. L'elemento oggettivo di tale reato si sostanzia, quindi, in una lesione estremamente grave. Non solo. Anche l'elemento soggettivo del reato è previsto nella più intensa espressione possibile (il dolo specifico). A fronte di tali elementi di (primaria) gravità, la risposta sanzionatoria ideata dal legislatore è quella tipicamente ancorata alla sussistenza del requisito subiettivo minimo di imputazione costituito dalla colpa, ed altresì tipicamente riservata alla *parvitas materiae* (così si esprime la dottrina più recente ed accreditata in materia di contravvenzioni: Donini, «Il delitto contravvenzionale»).

Sorgono quindi dubbi sull'adeguatezza di tale risposta del tutto inadeguata, quanto meno in relazione alla funzione rieducativa della pena.

Occorre, su questo punto, richiamare nuovamente la giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale (sentenza n. 50/1980) ha affermato che «l'adeguamento delle risposte punitive ai casi concreti, in termini di uguaglianza e/o differenziazione di trattamento ... è strumento per una determinazione della pena il più possibile finalizzata, nella prospettiva dell'art. 27, terzo comma della Costituzione», ed ancora, più di recente, che «la determinazione della pena quanto più possibile finalizzata alla rieducazione del condannato, nella prospettiva dell'art. 27, terzo comma della Costituzione», consente il rispetto del «principio di uguaglianza che, di fronte alla pena, acquista il significato di proporzione della pena rispetto alle personali responsabilità ed alle esigenze di risposta che ne conseguono, svolgendo una funzione di giustizia e di tutela delle posizioni individuali nonché di limite alla potestà punitiva statale» (C. cost. n. 299/1992).

Pare quindi sussistere contrasto fra l'art. 2621 c.c. e l'art. 27, comma 3 della Costituzione.

Altre ancora, però, sono le perplessità che la natura contravvenzionale dell'ipotesi di reato *ex* art. 2621 c.c. può suggerire, a seguito, in particolare del raffronto con la fattispecie di cui all'art. 501 c.p. (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio, *alias* aggiotaggio «comune»).

Sempre la Corte costituzionale affermò la costituzionalità di tale previsione criminosa, costituente delitto perseguibile d'ufficio (punibile con reclusione fino a tre anni) e pure analogamente lesivo dell'interesse alla trasparenza del mercato, riconoscendovi un contesto di «tutela dell'economia pubblica, che non può dirsi estranea al contenuto e allo spirito della Costituzione». In quel caso la Corte ribadì che «la libertà d'iniziativa economica non può comunque svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, la quale ha anche un contenuto economico», citando all'uopo espressamente i fini indicati dall'art. 47 Cost., e quindi anche il diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese». La previsione dell'aggiotaggio, concludeva la Corte, «mira a che non sia compromesso, mediante una determinazione fraudolenta delle merci o delle quotazioni, l'interesse pubblico legato alla circolazione e allo scambio delle merci e dei valori» (C. cost. n. 123/1976).

Ci si deve allora domandare per quale motivo un reato di frode quale l'aggiotaggio, lesivo dei medesimi interessi che riguardano il falso in bilancio, sia previsto come fattispecie delittuosa perseguibile d'ufficio (come, del pari l'aggiotaggio «speciale», ora punito con reclusione fino a cinque anni, a mente dell'art 2637, pure introdotto dal d.lgs. n. 61/2002), mentre una fattispecie non meno fraudolenta e lesiva del pubblico interesse all'economia, quale il falso in bilancio, possa essere prevista come fattispecie contravvenzionale (con prescrizione ben inferiore). Riaffiorano a questo proposito, ancora, inevitabilmente, perplessità in ordine al rispetto del principio di proporzione della pena in relazione a diverse ipotesi di reato, e quindi di eguaglianza (art. 3 Cost.).

Non solo. Il reato di falso *ex* art. 2621 c.c., in quanto contravvenzione, a mente degli artt. 9 e 10 c.p., neppure è più perseguibile se commesso all'estero. Quindi, nel caso di bilanci consolidati di complessi societari che hanno ramificazioni anche all'estero, il falso consumato in una società controllata avente sede all'estero, ma i cui effetti lesivi dell'interesse pubblico alla trasparenza del mercato si determinano, identicamente, nel bilancio della società controllante italiana, e quindi in Italia, inopinatamente non è punibile (a differenza di tutti gli altri falsi in bilancio non «viziati» *ab origine* in questo modo). Anche sotto questo profilo vi sono aspetti di diseguaglianza.

Questione di legittimità costituzionale del nuovo reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2622 c.c. in relazione alla perseguibilità a querela. Contrasto con gli artt. 24, comma 1 e 3 Cost.

Neppure la fattispecie di cui all'art. 2622 c.c., in sé, sembra immune da rilievi attinenti la sua costituzionalità, per ragioni che riguardano la perseguibilità a querela (ciò lo si afferma anche per l'ipotesi che la norma *ex* art. 2621 sia affetta da illegittimità costituzionale, e quindi residui la sola ipotesi di reato *ex* art. 2622 c.c.).

Anche qui occorre rifarsi alla pregressa giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha più volte affermato che la perseguibilità a querela costituisce una deroga alla obbligatorietà dell'azione penale e può essere sindacata in sede di giudizio di legittimità costituzionale solo per vizio di manifesta irrazionalità o arbitrarietà (C. cost. n. 354/1999), massimamente «quando la necessità dell'impulso di parte si risolverebbe, nella generalità dei casi, nella sostanziale impunità dell'autore del reato» (C. cost. n. 7/1987). «Ciò che conta», infatti, sempre secondo la Corte costituzionale, «è il contributo alla conoscenza del fatto che la parte offesa è costretta a fornire se non vuole rinunciare alla punizione del colpevole» (C. cost. n. 216/1974).

Ancora, sempre secondo la Corte costituzionale, «la perseguibilità a querela è prevista per i reati di lieve entità, in considerazione anche della tenuità dell'interesse pubblico all'esercizio dell'azione penale» (C. cost. n. 216/1994). Più apprafonditamente, la Corte ha chiarito che «la scelta del modo di procedibilità dei reati deve rimanere affidata a valutazioni discrezionali del legislatore, insindacabili nel giudizio di costituzionalità, ed al riguardo concorrono a spiegare l'istituto della querela sia l'interesse pubblico sia l'interesse privato». Però, ha anche affermato la Corte, la scelta di tale modo di procedibilità è giustificabile dalla «tenuità dell'interesse pubblico», a fronte del quale il legislatore abbia «preferito, per ragioni di politica criminale e di opportunità, rendere rilevante, come presupposto della perseguibilità del reato, la volontà del privato» (C. cost. n. 204/1988).

Così, ad esempio, sempre la Corte costituzionale, a suo tempo, ritenne ragionevole «il mantenimento della perseguibilità d'ufficio per un reato posto a salvaguardia dell'ordine economico quale la frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)» (C. cost. n. 294/1987), ed altresì dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 573 c.p. ove esso prevedeva la perseguibilità a querela da parte del solo padre (unico titolare, allora, di potestà genitoriale) del delitto di sottrazione di minore, importando tale reato una offesa a tutta la famiglia, nella intera consistenza dei suoi interessi sociali, morali, affettivi (C. cost. n. 9/1964).

Premessi questi fondamenti della legittimità costituzionale, occorre considerare due presupposti essenziali:

se la fattispecie di reato di cui all'art. 2622 c.c. sia prevista a tutela di un rilevante interesse diffuso che supera quello individuale e privato di chi ha o ha avuto rapporti con l'impresa;

se la normativa che regola la formazione del bilancio sia compatibile con la perseguibilità a querela del singolo privato, ossia sussista una reale possibilità (e quindi la capacità) del privato, socio o creditore, di acquisire elementi e coordinate idonei a proporre e sostenere una notizia di reato.

La risposta al primo quesito è affermativa. Come infatti abbiamo già visto, la giurisprudenza della Corte di cassazione è univoca nel ritenere che il falso in bilancio comunque pregiudica gli interessi dei terzi in genere e della fede pubblica (Cass. n. 4073/1994, Cass. n. 307/1990), e che il bilancio è strumento insostituibile di garanzia per i terzi che vengono a contatto con la società» (Cass. n. 1585/1966).

Il bilancio, quindi, proprio per la sua attitudine a garantire la veridicità di un documento ufficiale destinato a riprodurre lo stato economico di un soggetto operante nel mercato, soddisfa un preminente interesse pubblico. Ed infatti, la Corte ha anche affermato, esplicitamente e coerentemente, che la norma di cui all'abrogato art. 2621 c.c. tutelava la fede pubblica documentale, ossia un bene tipicamente indisponibile, come tale fuori della teoria del consenso dell'offeso (Cass. n. 3416/1981), e che tale tutela si estendeva all'interesse generale al regolare funzionamento delle società commerciali» (Cass. n. 6889/2001).

Il nuovo reato di cui all'art. 2622 c.c., quindi, se pur previsto espressamente a tutela di interessi patrimoniali di singoli (soci o creditori), è comunque, ontologicamente, una fattispecie plurioffensiva, in quanto, in ogni caso, la lesione sofferta dall'interessato discende imprescindibilmente da una pregressa lesione dell'interesse pubblico alla trasparenza del mercato (e d'altronde, anche il dato letterale della norma, esplicitamente, esprime tale risvolto pubblicistico, laddove contempla, quale dolo specifico, l'intento di ingannare il pubblico).

La risposta al secondo quesito, invece, è negativa.

Il socio può unicamente, ai sensi dell'art. 2429, comma 3 c.c., prendere visione del bilancio (unitamente alla relazione ed ai prospetti annessi) quando questo è già redatto e depositato, ma nulla può conoscere in ordine alla veridicità delle modalità e dei passaggi che hanno condotto alla redazione del bilancio (come argomentati nelle relazioni accompagnatorie e nella nota integrativa), ossia dell'effettivo rispetto di tutti i criteri e principi stabiliti dagli artt. 2423-2429 c.c. per la formazione del bilancio.

Né, per i soci, vi è la possibilità reale di verificare tale veridicità ai sensi dell'art. 2489 c.c. (nelle società a responsabilità limitata), il quale prevede, per i soci, un diritto di consultazione limitato alla visione dei libri contabili, ma non delle scritture contabili (giurisprudenza costante). Questa norma prevede altresì la possibilità di richiedere la revisione della gestione da parte di una minoranza qualificata di soci, ma anche questa norma è estranea a una tutela specifica per il singolo socio.

Come una maggioranza qualificata è quella prevista dall'art. 2409 c.c., in ordine alla quale valgono le stesse considerazioni.

Né si può obiettare che il collegio sindacale, quando esiste, costituisca un filtro di garanzia, considerando che esso, realisticamente e normalmente, è espressione della maggioranza (ed in ogni caso non si può sancire, per il socio diretto titolare di diritto querela, l'onere di una ricognizione mediata dall'intervento dei sindaci).

Il creditore sociale, poi, in ogni caso, non ha alcuna possibilità nemmeno di accedere alle opportunità previste dalle suddette norme.

In definitiva, quindi, la cognizione del terreno ove si annida il falso (ossia l'analisi di tutta la documentazione fiscale e commerciale, fatture, ordinativi e altro, nonché la visione dei supporti e degli archivi informatici) al privato è preclusa.

Non si vede, allora, in quali termini egli possa elaborare una querela, la quale, costituendo *notitia criminis*, deve comunque contenere elementi, comunque minimi, suscettibili di una valutazione sul piano indiziario, al fine di un possibile, ragionevole sviluppo investigativo. Non può invece essa basarsi sull'enunciazione di apodittici ed arbitrari sospetti (nei quali qualsiasi affermazione si risolverebbe in mancanza di una ricognizione, se pure sommaria, dell'attività d'impresa nel suo svolgersi, per come documentata o documentabile).

Tutto questo si risolve in una sostanziale impossibilità, per il singolo socio e il singolo creditore, da soli, di denunciare qualcosa di apprezzabile, appartenendo la formazione e la redazione del bilancio a una sfera completamente «blindata», riservata ai soli amministratori sociali.

Questa impossibilità, d'altro canto, è stata riconosciuta dalla stessa giurisprudenza, laddove si è ritenuto, nel caso di bilancio consolidato, ove la falsità derivi dai dati contabili contenuti in uno o più bilanci delle società collegate, che addirittura gli amministratori della società controllante non rispondano penalmente della falsità in bilancio consolidato, «non essendo titolari di alcun potere di accertamento sulla veridicità dei dati trasmessi dalla società del gruppo» (Cass. n. 191/2001).

La Corte costituzionale, in ordine alla perseguibilità a querela, ha affermato che «ciò che conta è il contributo alla conoscenza del fatto che la parte offesa è costretta a fornire se non vuole rinunciare alla punizione del colpevole». Ebbene, non si vede quale contributo serio possa dare alla conoscenza di un fatto come il falso in bilancio il socio o il creditore, che non hanno alcun accesso alla documentazione, cartacea e informatica, della società.

Come già detto, inoltre, la Corte costituzionale ha riconosciuto l'irragionevolezza della scelta legislativa della perseguibilità a querela «quando la necessità dell'impulso di parte si risolverebbe, nella generalità dei casi, nella sostanziale impunità dell'autore del reato» (C. cost. n. 7/1987). Il caso di specie che ispirò tale affermazione di principio fu la procedibilità comunque d'ufficio dell'omicidio colposo, pur se commesso in danno di congiunti, in considerazione dell'indiscutibile preminenza del bene della vita rispetto a interessi diversi, e del fatto che, in tal caso, «la necessità dell'impulso di parte si risolverebbe, nella generalità dei casi, nella sostanziale impunità dell'autore del reato».

Il caso del reato di falso in bilancio perseguibile a querela del singolo socio o creditore (peraltro, all'uopo trasformato, e snaturato, da reato di pericolo in reato di evento) realizza il pericolo di un'analoga, viziata imposta-

zione. Di fronte alla lesione di un interesse pubblico preminente (trasparenza del mercato e affidabilità dei soggetti di mercato), la sostanziale impossibilità per i soggetti legittimati a proporre querela ora conduce alla sostanziale impunità degli autori del falso, pur in presenza di un preminente interesse pubblico.

Ne derivano dubbi di illegittimità costituzionale ai sensi degli artt. 24, comma 1 e 3 Cost.

Note critiche devono inoltre formularsi relativamente alla norma dell'art. 2622, comma 2 c.c., che prevede la procedibilità d'ufficio del falso in bilancio in danno di soci o creditori quando si tratta di società quotata in borsa.

Tale procedibilità d'ufficio, in realtà, appare illusoria nel caso in cui la società quotata in borsa sia una holding che controlla società non quotate in borsa (evenienza normalissima). Come già detto, secondo quanto ha affermato la superiore giurisprudenza, ove la falsità derivi dai dati contabili contenuti in uno o più bilanci delle società collegate, gli amministratori della società controllante non rispondono penalmente della falsità in bilancio consolidato, «non essendo titolari di alcun potere di accertamento sulla veridicità dei dati trasmessi dalla società del gruppo» (Cass. n. 191/2001). Ne deriva che la falsità del bilancio consolidato di società quotate in borsa, derivante da falsità proprie dei bilanci di società controllate non quotate, in realtà non è perseguibile d'ufficio. Vi sono quindi, anche sotto questo aspetto, elementi di disparità di trattamento.

Inoltre, *ad abundantiam* si deve osservare che, in ogni caso, già suscita perplessità in sé la devoluzione della tutela di un interesse pubblico fondamentale a un'iniziativa (come già detto) negoziale quale la querela (si vedano, sulla natura negoziale della querela, espressamente, fra le tante, Cass. n. 1754/1983, n. 2610/1983, n. 4554/1986 e, di recente, Cass. n. 4695/2000), e quindi all'ambito dell'autonomia privata. Occorre qui tenere presente, realisticamente, che la remissibilità della querela può favorire soluzioni altamente compromissorie fra privati, evenienza ancora una volta ed ulteriormente lesiva del pubblico interesse alla trasparenza dei bilanci e del mercato.

Quest'ultimo risvolto, peraltro, ha anche una precisa rilevanza tecnico-giuridica.

Se si considera infatti l'inciso che introduce la norma dell'art. 2621 c.c., «Salvo quanto previsto dall'art. 2622» si deve ritenere che fra le due ipotesi di reato sussista rapporto di specialità. Ne consegue che l'eventuale remissione di querela per il reato di cui all'art. 2622 c.c., per il suo effetto estintivo, travolgerebbe anche la configurabilità del reato di cui all'art. 2621 c.c., e ciò, indebitamente e irragionevolmente, con prevalenza di ragioni transattive di natura privata su un interesse pubblico (comunque) sancito dall'ordinamento attraverso la previsione dell'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 c.c.

In altri termini, si è così creata una via legale, affidata alla concertazione privata, per elevare la falsificazione a opportunità di gestione.

Anche sotto questo profilo vi sono elementi di irragionevolezza e di disparità di trattamento (l'iniziativa conciliatoria del singolo «danneggiato patrimoniale», infatti, così preclude la tutela diffusa degli «ingannati»).

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 2621 e 2622 c.c., per come introdotti dall'art. 1, d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, per contrasto con gli artt. 3, 24, comma 1 e 27, comma 3 della Costituzione;

Dispone pertanto la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente procedimento penale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al p.m., all'indagato Gardini Secondo, alla persona offesa Gardini Palma, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Forlì, addì 19 settembre 2002

Il giudice per le indagini preliminari: LEONI

02C1150

N. 536

Ordinanza del 3 ottobre 2002 emessa dal T.a.r. per il Veneto sul ricorso proposto da Amato Francesco contro Corte dei conti

Impiego pubblico - Diritto degli impiegati civili dello Stato al trattamento economico nella misura stabilita dalla legge - Retribuibilità delle mansioni superiori esercitate - Esclusione, secondo l'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, non condiviso dal rimettente, ma costituente «diritto vivente» - Violazione del principio di equa retribuzione considerato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale di immediata efficacia precettiva - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 57/1989, 296/1990, 236/1992 e 101/1995, nonché alle ord. nn. 289/1996, 347/1996, 349/2001 e 100/2002.

– D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33.
– Costituzione, art. 36.

Impiego pubblico - Retribuibilità delle mansioni superiori esercitate stabilita dall'art. 57, secondo comma, del d.lgs. n. 29/1993 - Previsione della relativa decorrenza dal 1º ottobre 1993 - Violazione del principio di equa retribuzione.

– D.lgs. 19 luglio 1993, n. 247, articolo unico.
– Costituzione, art. 36.

Impiego pubblico - Retribuibilità delle mansioni superiori esercitate - Previsione della decorrenza dell'efficacia dell'art. 57 del d.lgs. n. 29/1993, dalla data di emanazione, in ciascuna amministrazione, dei provvedimenti di ridefinizione degli uffici e delle piante organiche e, ad ogni modo, a decorrere dal 30 giugno 1994 - Violazione del principio di equa retribuzione.

– D.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.
– Costituzione, art. 36.

Impiego pubblico - Retribuibilità delle mansioni superiori esercitate - Proroghe disposte successivamente nel tempo all'efficacia dell'entrata in vigore dell'art. 57, secondo comma, del d.lgs. n. 29/1993 - Violazione del principio di equa retribuzione.

– D.l. 28 agosto 1995, n. 361, art. 1, comma 5, convertito, con modificazioni, in legge 17 ottobre 1995, n. 437; d.l. 10 maggio 1996, n. 254, art. 12, comma 3, convertito in legge 11 luglio 1996, n. 365; d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 12, comma 3, convertito con modificazioni, in legge 28 febbraio 1997, n. 30; legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 39, comma 17.
– Costituzione, art. 36.

Impiego pubblico - Esercizio di mansioni superiori - Esclusione della retribuibilità sino all'attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali previsti dai contratti collettivi - Violazione del principio di equa retribuzione.

– D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 56, nel testo introdotto dall'art. 25, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
– Costituzione, art. 36.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2041/1999, proposto da Francesco Amato, rappresentato e difeso dall'avv. F.M. Curato, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Santa Croce 468/b;

Contro l'Amministrazione della Corte dei conti, in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, per legge domiciliataria:

A) per l'annullamento della determinazione 10 giugno 1999, n. 585/208, del dirigente del segretariato generale della Corte dei conti, con cui viene rigettata l'istanza di riconoscimento economico delle mansioni superiori svolte dal ricorrente;

B) per l'accertamento del diritto del ricorrente alla corresponsione delle maggiori somme per le mansioni superiori connesse alla VI qualifica funzionale svolte a partire dal 1985, con gli accessori di legge.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione della Corte dei conti;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 28 marzo 2002 — relatore il consigliere avv. Angelo Gabbricci — l'avv. Curato per il ricorrente e l'avv. dello Stato Brunetti per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Francesco Amato, dipendente della Corte dei conti, inquadrato nella V qualifica funzionale, profilo professionale di operatore amministrativo, nel dicembre 1998, si rivolse al segretariato generale della Corte dei conti, per ottenere le differenze retributive per le mansioni superiori assertivamente espletate a partire dal 1° settembre 1985 e sino al 24 luglio 1998.

Il Segretariato generale della Corte dei conti respinse la richiesta con atto 10 giugno 1999, n. 585/208: in particolare, alla considerazione dell'istante che, con la modificazione dell'art. 56 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, recata dall'art. 15 del d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, sarebbe stato rimosso il divieto di retribuzione per le mansioni superiori comunque svolte, l'Amministrazione replicava che, alla stregua della stessa disposizione, «la regolamentazione della materia riguardante le mansioni superiori viene rimandata alla fase di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita»; e, con il contratto di categoria, sottoscritto il 16 febbraio 1999, «l'ordinamento professionale risulta modificato e la disciplina di cui trattasi è subordinata, stante l'art. 24 del contratto stesso, alla successiva individuazione, in sede di contrattazione integrativa, di condizioni e criteri per il riconoscimento delle mansioni superiori».

L'Amato ha allora proposto il ricorso in esame, avverso tale determinazione e per l'accertamento del diritto alla corresponsione del trattamento retributivo differenziale, relativo al periodo suddetto, con gli accessori di legge, e per la conseguente condanna dell'Amministrazione: nel giudizio si è costituita la Corte dei conti, concludendo per la reiezione.

DIRITTO

1. — Va preliminarmente appurato se il ricorrente Amato, inquadrato nella V qualifica, abbia effettivamente esercitato mansioni superiori, per quale periodo, ed a quale posizione esse possano eventualmente corrispondere: in concreto se alla VI, come l'Amministrazione sembra aver ammesso, ovvero alla VII come, in qualche punto, il dipendente sostiene.

Dalla documentazione in atti, risulta:

a) la dichiarazione 10 ottobre 1989 del referendario direttore della delegazione regionale della Corte dei conti per il Veneto, presso la quale l'Amato prestava servizio, in cui si attesta che il dipendente, dal primo settembre 1985, e sino alla data della stessa dichiarazione, aveva svolto «attività di revisione dei provvedimenti relativi al settore Ministero pubblica istruzione-Università»;

b) la nota 22 aprile 1996 del magistrato direttore della delegazione, relativa alle situazioni di «scostamento» (e, cioè, di svolgimento da parte di singoli dipendenti, di mansioni superiori a quelle della qualifica): da questa emerge che, in base agli ordini di servizio ed ai provvedimenti formali emessi negli anni precedenti, il dipendente Amato era stato applicato nel ruolo di collaboratore, VII qualifica funzionale, sebbene nella stessa nota si soggiunga che l'attività da questo concretamente svolta, pur se di revisione, sarebbe stata da ricondurre al profilo di assistente amministrativo, VI qualifica funzionale e d.P.R. n. 1219/1984;

c) l'atto di contrattazione decentrata 30 luglio 1998, in cui la parte pubblica e due organizzazioni sindacali concordano sullo «scostamento» dell'Amato dalla V alla VI qualifica.

Tali elementi, nel loro complesso, permettono di affermare che l'Amministrazione di appartenenza ha più volte riconosciuto d'aver volontariamente assegnato il dipendente Amato a svolgere le mansioni proprie della VI qualifica funzionale a partire dal 1985 e fino al 24 luglio 1998.

2.1.1. — In tali limiti — sia pure meno ampi rispetto al *petitum* del ricorrente — la domanda dell'Amato potrebbe dunque trovare accoglimento, sulla base dei principi interpretativi stabiliti in materia dalla Corte costituzionale.

A partire dalla fine degli anni ottanta del secolo trascorso, infatti, la Corte si è spesso pronunciata su punto, inizialmente con riferimento all'art. 29 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, sullo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, il cui secondo comma era solitamente inteso dal giudice amministrativo come preclusivo del diritto del lavoratore al compenso differenziale per le mansioni superiori di fatto svolte; il giudice delle leggi, con decisioni interpretative di rigetto (ordinanze 26 luglio 1988, n. 908; 31 luglio 1990, n. 408; 26 marzo 1991, n. 130; sentenze 23 febbraio 1989, n. 57, e 19 giugno 1990, n. 296), dichiarò a più riprese infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata, affermando che la disposizione, essendo norma eccezionale, va interpretata rigorosamente, nel senso che l'adibizione temporanea a mansioni superiori, per esigenze di servizio, non dà diritto a variazioni del trattamento economico solo entro il limite temporale massimo ivi indicato, superato il quale spetta al prestatore di lavoro il trattamento economico corrispondente alla qualità del lavoro effettivamente prestato, in via di applicazione diretta dell'art. 36, primo comma, Cost., sulla base dell'art. 2126, primo comma, c.c.

La Corte ritornò poi sul tema in termini più generali, seppure ancora in occasione dello scrutinio di legittimità costituzionale del ripetuto art. 29, secondo comma, con l'ordinanza 23 luglio 1993, n. 337, in cui stabilì che:

a) nell'ambito normativo dell'art. 36 Cost. sono compresi anche i rapporti di pubblico impiego;

b) l'art. 97 Cost. non è incompatibile con il riconoscimento all'impiegato, trasferito temporaneamente a mansioni superiori, del diritto al trattamento economico corrispondente, per il periodo di assegnazione alle medesime, ma giustifica, unitamente all'art. 98, primo comma, Cost., talune limitazioni di questo diritto;

c) l'art. 98 Cost. è incompatibile soltanto con l'integrazione nella disciplina del pubblico impiego della regola privatistica (art. 2103 cod. civ.) di automatica acquisizione della qualifica superiore quando l'assegnazione si prolunghi oltre un certo periodo di tempo;

d) l'accertamento della capacità professionale mediante procedure concorsuali o altri modi formali previsti dalla legge é un presupposto costitutivo dell'inquadramento del dipendente nella corrispondente qualifica funzionale, non un indice della qualità del lavoro prestato necessario per l'applicabilità dell'art. 36 Cost., né è indispensabile a tal fine un provvedimento formale di conferimento dell'incarico: in virtù dell'art. 2126 cod. civ., applicabile anche ai prestatori di lavoro dipendenti da enti pubblici (art. 2129 cod. civ.), per far valere il diritto al trattamento differenziale è sufficiente che il dipendente abbia svolto di fatto mansioni superiori alla qualifica in conformità di una direttiva impartitagli, anche informalmente, dal dirigente preposto all'unità organizzativa nella quale il dipendente presta servizio.

Nella successiva sentenza 31 marzo 1995, n. 101, poi, fu anzitutto confermato che il potere, attribuito al dirigente preposto all'organizzazione del lavoro, di trasferire temporaneamente un dipendente a mansioni superiori, per esigenze straordinarie di servizio, è un mezzo indispensabile per assicurare il buon andamento dell'Amministrazione.

Inoltre, la Corte rimarcò come la spettanza al lavoratore del trattamento retributivo corrispondente alle funzioni di fatto espletate è un precetto dell'art. 36 Cost., la cui applicabilità all'impiego pubblico non può essere messa in discussione: l'astratta possibilità di abuso di tale potere e delle sue conseguenze economiche, nella forma di protrazioni illegittime dell'assegnazione a funzioni superiori, non basta a limitare l'applicazione del principio costituzionale di equivalenza tra la retribuzione ed il lavoro effettivamente prestato.

2.1.2. — In seguito, la questione fu riproposta alla Corte, ma con riferimento all'art. 33, primo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, laddove questo prescrive che «l'impiegato ha diritto allo stipendio ed agli assegni per carichi di famiglia, nella misura stabilita dalla legge, in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni rese»: i giudici remittenti avevano infatti individuato in tale disposizione — almeno per i pubblici dipendenti non inclusi nel Servizio sanitario nazionale — un ulteriore ostacolo alla retribuzione delle mansioni superiori svolte.

Peraltro, anche in questo caso, la questione fu dichiarata più volte infondata, sul rilievo che la disciplina dell'art. 33 del d.P.R. n. 3/1957 si riferisce «alla situazione fisiologica degli uffici», cioè alla situazione normale nella quale le mansioni svolte dall'impiegato coincidono con la sua qualifica funzionale, sicché lo stesso art. 33 non pregiudica il trattamento economico del dipendente nei casi eccezionali di adibizione a mansioni superiori (ordinanza 22 luglio 1996, n. 289), e non costituisce argomento *a contrario* circa una preclusione all'adeguamento del trattamento economico secondo i princìpi ripetutamente enunciati dalla stessa Corte in conformità degli artt. 36 Cost. e 2126 cod. civ. (*cfr.* ordinanze 18 ottobre 1996, n. 347, 6 novembre 2001, n. 349, e, da ultimo, 10 aprile 2002, n. 100).

2.2. — La pur autorevole interpretazione proposta dalla Corte costituzionale non può, peraltro, essere seguita da questo Collegio, una volta stabilito — come si vedrà di seguito — come di tutt'altro contenuto sia il diritto vivente che disciplina la materia, e che, pertanto, necessariamente prevale sulle pronunce interpretative di rigetto della Corte, per tali prive di efficacia vincolante *erga omnes.*

Invero, la giurisprudenza amministrativa, che, prima delle sentenze della Corte costituzionale, aveva quasi sempre respinto (così, ancora, C.d.S., a.p., 5 luglio 1989, n. 10) le domande per il riconoscimento dei compensi differenziali, sembrò adeguarsi all'interpretazione di quella, sia pure quasi esclusivamente con riferimento al citato art. 29 e, dunque, per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale.

L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 16 maggio 1991, n. 2, stabilì, infatti, che, qualora la sostituzione «avvenga per un posto vacante e disponibile, senza che l'Amministrazione abbia provveduto a coprirlo, l'applicazione dell'art. 29, comma 2, d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, in relazione all'art. 36 Cost. ed all'art. 2126, comma 1 c.c., comporta che il diritto alla variazione del trattamento economico è escluso per legge, solo se lo svolgimento delle mansioni superiori sia contenuto entro il periodo massimo di 60 giorni nell'anno solare».

Peraltro, lo stesso giudice amministrativo, segnatamente quello d'appello, ha continuato ad affermare che il trattamento economico dei dipendenti pubblici è solo quello spettante in relazione alla qualifica formalmente rivestita e le funzioni, o le mansioni, di livello superiore, rispetto a quelle dovute dal dipendente in ragione ditale qualifica, sono del tutto irrilevanti anche ai soli fini economici, a meno che non esista una norma espressa che consenta sia l'assegnazione delle mansioni superiori, sia la correlata maggiorazione retributiva (tra le molte, C.d.S., V, 22 novembre 2001, n. 5924; V, 2 luglio 2001, n. 3571; IV, 9 novembre 2000 n. 5982; IV, 20 ottobre 2000, n. 5611; C.d.S., VI, 28 agosto 2000 n. 4553; V, 1º marzo 2000, n. 1079; IV, 24 febbraio 2000, n. 972; V, 20 febbraio 2000 n. 926; V, 7 febbraio 2000 n. 668; V, 17 gennaio 2000, n. 286, IV, 19 febbraio 1999, n. 175; VI, 26 gennaio 1999, n. 52): «norma espressa» che, di fatto, è stata individuata quasi esclusivamente nel ripetuto art. 29: si è sostenuto di adeguarsi, in tal modo, all'interpretazione della Corte, pur precisando che «i principi espressi dalla Corte costituzionale in materia di spettanza delle differenze retributive per mansioni di fatto svolte dai dipendenti delle USL non possono essere estesi ad altri rapporti di pubblico impiego» (C.d.S., V, 12 ottobre 1999, n. 1447; id. 5 novembre 1999, n. 1833).

2.3. — Tale orientamento trova sintesi e definitivo consolidamento in tre successive decisioni dell'Adunanza plenaria, le sentenze 18 novembre 1999, n. 22, 28 gennaio 2000, n. 10, e 23 febbraio 2000, n. 11.

Nella motivazione della prima decisione, in particolare, si afferma anzitutto che «il principio della irrilevanza giuridica ed economica dello svolgimento, in tutte le sue forme, di mansioni superiori nell'ambito del pubblico impiego — salvo che tali effetti derivino da un'espressa previsione normativa — è un dato acquisito alla giurisprudenza di questo Consiglio».

Né, rileva la sentenza, l'art. 36 Cost. può trovare incondizionata applicazione nel rapporto di pubblico impiego, concorrendo in detto ambito altri principi di pari rilevanza costituzionale: la sua operatività in tale contesto, infatti, «trova un limite invalicabile nell'art. 97 della Carta fondamentale», in quanto l'esercizio di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita, «contrasta con il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione nonché con la rigida determinazione delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità proprie dei funzionari».

Per quanto poi concerne la disciplina positiva di grado primario, l'Adunanza plenaria constata anzitutto che il principio di non retribuibilità da essa affermato «per i dipendenti dello Stato (...) è stato accolto dall'art. 33 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, laddove afferma che l'impiegato ha diritto allo stipendio ed agli assegni per carichi di famiglia «nella misura stabilita dalla legge».

Inoltre, prosegue la decisione, se l'art. 57 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, aveva introdotto una nuova, completa disciplina dell'attribuzione temporanea di mansioni superiori, «riconoscendo entro certi limiti rilevanza economica a detta attribuzione, con disposizioni peraltro innovative del pregresso sistema nel quadro di «privatizzazione» del pubblico impiego», esso è stato abrogato dall'art. 43 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 senza avere avuto mai applicazione, giacché la sua operatività è stata a più riprese differita senza soluzione di continuità.

La materia è ora disciplinata, continua la sentenza, dall'art. 56 del d.lgs. n. 29 del 1993, nel testo dapprima sostituito con l'art. 25 del d.lgs. n. 80 del 1998, e successivamente modificato dall'art. 15 del d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387.

Con la novellazione operata dal d.lgs. 80/1998, l'art. 56, invero, ha previsto espressamente la retribuibilità dello svolgimento delle mansioni superiori, ma (sesto comma) rinviandone l'applicazione in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali, prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita, per cui, fino a tale data, «in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore».

La modificazione introdotta dal ripetuto art. 15 d.lgs. 387/1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1998 n. 261), ha poi soppresso le parole «a differenze retributive o»; ma tale modifica può avere effetto soltanto dalla sua entrata in vigore, «con la conseguente inapplicabilità alle situazioni pregresse» (così anche a.p., n. 11/00, cit.; *conf.* a.p. 10/00, e, da ultimo, C.d.S. 5 settembre 2002, n. 4490 e C.d.S., V, 5924/01, cit.).

3.1. — In sintesi, dunque, per quanto di rilievo nella presente controversia, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, diverse dal servizio sanitario nazionale, non hanno alcun diritto a percepire il trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori svolte, almeno per il periodo compreso dal 1° settembre 1985 sino alla data del 24 luglio 1998, indicata dal ricorrente Amato nella sua domanda.

Tale conclusione, invero, si fonda su di un indirizzo giurisprudenziale stabilizzato, soprattutto dopo le tre pronunce dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato (la cui concreta funzione nomofilattica non v'è certo bisogno di sottolineare) cui si vanno ormai uniformando anche i giudici di primo grado (*cfr.*, tra le ultime, T.a.r. Campania, V, 4 luglio 2002, n. 3929; T.a.r. Lazio, I-*bis*, 25 maggio 2002, n. 4634 e 13 maggio 2002, n. 4166).

Si può dunque affermare che il diritto vivente in *subiecta materia* è quello espresso nelle decisioni dell'adunanza plenaria: l'art. 36 non è direttamente applicabile ai dipendenti pubblici e non basta quindi a legittimare la retribuzione delle mansioni superiori svolte, mentre le norme di grado legislativo, come l'art. 33 del d.PR. 3/57, escludono tale diritto, o, se lo riconoscono, non sono operative (come, appunto, gli artt. 56 e 57 del d.lgs. 29/1993).

Appare a questo punto netto ed evidente il contrasto con la posizione assunta dalla Corte costituzionale, per cui, proprio applicando direttamente lo stesso art. 36 Cost., la retribuzione delle mansioni superiori svolte nel pubblico impiego costituisce una regola generale, con limitate eccezioni, connesse all'organizzazione degli uffici, al solo fine di evitare abusi: interpretazione recentemente confermata (ord. 10 aprile 2002, n. 100, che nuovamente dichiara manifestamente infondata la questione di costituzionalità riferita all'art. 33 cit.), ma ormai generalmente disattesa dai giudici di merito, i quali come detto, applicano una regola affatto opposta, ormai a tal punto consolidata che deviarne può soltanto condurre ad un gravame, il cui esito appare scontato.

3.2. — Peraltro non pare che la Corte possa trascurare un siffatto contrasto, atteso il rilievo che, nello scrutinio di legittimità costituzionale, essa ha sempre attribuito al diritto vivente, impegnandosi ad assumerlo quale norma-base del proprio sindacato.

Così, già nella sentenza 24/1978 si afferma come «l'interpretazione data alla norma denunziata dall'ordinanza di rimessione riflette l'orientamento ormai pacifico degli organi giurisdizionali istituzionalmente chiamati ad applicarla», per cui «questa Corte non può non prenderne atto ed esaminare, muovendo da tale presupposto, il dubbio di legittimità costituzionale sollevato»; ma assai numerose sono le affermazioni, altrettanto eloquenti, contenute in decisioni dove si parla testualmente di diritto vivente «che vincola la Corte» (sentenza n. 86 del 1982), «che questa Corte non può sindacare» (sentenza n. 189 del 1988) che il giudice costituzionale «deve valutare» al fine di verificarne la legittimità (sentenza n. 333 del 1988); ovvero, in altri termini, è quella vivente «l'interpretazione che va data all'impugnata norma» (sentenza 178 del 1984), perché è «secondo le indicazioni del diritto vivente» che la questione va risolta (sentenza 279 del 1988): e «la questione di costituzionalità sollevata in relazione alla consolidata interpretazione che di una norma abbia dato la Corte di cassazione, mentre è inammissibile se surrettiziamente volta ad ottenere dalla Corte costituzionale (...) una revisione di quella interpretazione, è viceversa ammissibile nel caso in cui, assunta l'interpretazione medesima in termini di «diritto vivente», se ne chieda la verifica di compatibilità con dati parametri costituzionali» (sentenza n. 188 del 1995).

Peraltro, il richiamo al diritto vivente come determinante nella valutazione della legittimità della norma è presente anche nelle più recenti decisioni della Corte; e così nell'ordinanza n. 117/2000 (ove, in contrasto con la tesi sostenuta dal giudice remittente, si afferma costituire «diritto vivente il principio secondo cui l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia espressamente prevista dalla legge»), ovvero nella decisione Corte cost. 17 maggio 2001, n. 136, *par.* 7.3. in cui si sottolinea che «la dichiarazione di illegittimità della norma non incide, naturalmente, sulla determinazione *del dies a quo* della decorrenza degli accessori, individuato dal diritto vivente nell'8 novembre 1988»: e vale sottolineare che qui la Corte si riferisce all'interpretazione fissata dal giudice amministrativo (e segnatamente del Consiglio di Stato) riconoscendo alle pronunce del Consiglio di Stato, quale magistratura di vertice, una funzione nomofilattica corrispondente a quella della Corte di cassazione (*cfr.*, per un altro caso, la sentenza n. 52 del 1986).

Da ultimo, per le analogie con la fattispecie in esame, giova ricordare la sentenza 21 luglio 2000, n. 319, nella cui motivazione, la Corte rammenta, anzitutto, come, in una precedente decisione interpretativa di rigetto (sentenza n. 66 del 1999), essa avesse respinto un'altra questione di costituzionalità proposta, per molti versi connessa, e riferita a previsioni della legge fallimentare.

Tuttavia, prosegue la Corte «la giurisprudenza dei giudici ordinari, successiva alla citata sentenza di questa Corte, ha mostrato un'evidente contrarietà ad abbandonare l'interpretazione restrittiva da lungo tempo consolidata in sede di legittimità», e da qui «l'opportunità — onde evitare il perpetuarsi di una grave incertezza interpretativa — che l'esame delle sollevate questioni di legittimità costituzionale (...) venga questa volta condotto sulla base della diversa interpretazione della denunciata normativa, consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità ed assunta dai rimettenti quale diritto vivente»: e, muovendo da tale presupposto, la questione di legittimità costituzionale prospettata è stata ritenuta fondata.

4.1. — Anche tenuto conto di quest'ultimo precedente, il Collegio, dubitando della costituzionalità della disciplina applicabile alla fattispecie, quale definita secondo il diritto vivente, in materia di retribuzione per le mansioni superiori svolte dai pubblici dipendenti, ritiene di riproporre la questione di costituzionalità al giudice delle leggi, con riguardo alle disposizioni, rilevanti nella fattispecie in esame, che precludono appunto di attribuire al ricorrente il trattamento differenziale richiesto.

Per individuare correttamente tali disposizioni, appare necessario distinguere due periodi, quello cioè precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 29/1993, e quello successivo: entrambi rilevanti, giacché la richiesta del ricorrente si colloca, come visto, in un intervallo compreso tra il 1985 ed il 1998.

4.2.1. — Per il primo periodo va sospettata d'incostituzionalità l'art. 33 del d.P.R. n. 3/57, che, secondo il diritto vivente, ha costituito la norma positiva che ha precluso la retribuzione delle mansioni superiori sino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 29/1993: la disposizione appare confliggere con l'art. 36 Cost., nell'interpretazione seguita dalla Corte costituzionale nelle decisioni di cui si è dato conto.

È sufficiente rilevare che la spettanza al lavoratore del trattamento retributivo, corrispondente alle funzioni di fatto espletate, è un precetto dell'art. 36 Cost., la cui applicabilità anche all'impiego pubblico non può essere messa in discussione.

L'astratta possibilità di abuso di tale potere e delle sue conseguenze economiche, nella forma di protrazioni illegittime dell'assegnazione a funzioni superiori, non giustifica la disapplicazione del principio costituzionale di equivalenza tra la retribuzione ed il lavoro effettivamente prestato: sicché lo stesso art. 33 d.P.R. n. 3/57, in quanto ostacola l'applicazione di tale principio, appare costituzionalmente illegittimo.

4.2.2. — Più complessa è invece la questione con riferimento al secondo periodo, successivo all'entrata in vigore dell'art. 57 d.lgs. n. 29/1993: e, a tal fine, appare necessario riconsiderare le disposizioni rilevanti succedutesi, e vigenti nel periodo in cui il ricorrente avrebbe svolto le mansioni superiori rispetto a quelle proprie della qualifica d'appartenenza.

Invero, il ripetuto art. 57, intitolato all'attribuzione temporanea di mansioni superiori, nella sua originaria formulazione stabiliva al primo comma che «l'utilizzazione del dipendente in mansioni superiori può essere disposta esclusivamente per un periodo non eccedente i tre mesi, nel caso di vacanze di posti di organico, ovvero per sostituire altro dipendente durante il periodo di assenza con diritto alla conservazione del posto, escluso il periodo del congedo ordinario, sempre che ricorrano esigenze di servizio»; al secondo comma, parte prima, si aggiungeva che «nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il dipendente ha diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta per il periodo di espletamento delle medesime».

La disposizione fu poco dopo modificata dall'articolo unico del d.lgs. 19 luglio 1993, n. 247, il quale introdusse svariate limitazioni all'applicazione del ripetuto art. 57, disponendo, tra l'altro, che «la decorrenza iniziale del termine di tre mesi di cui all'art. 57, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è fissata al 1° ottobre 1993, limitatamente ai casi in cui l'affidamento di mansioni superiori sia indispensabile per assicurare la complessiva funzionalità di servizi pubblici».

Il d.lgs. n. 247/1993 fu tuttavia abrogato per effetto dell'art. 25 del d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, il quale sostituì parzialmente il ripetuto art. 57, conservando tuttativa immutato il secondo comma; il sesto comma, in particolare, stabilì che le disposizioni contenute nello stesso articolo «si applicano a decorrere dalla data di emanazione, in ciascuna amministrazione, dei provvedimenti di ridefinizione degli uffici e delle piante organiche di cui agli articoli 30 e 31 e, comunque, a decorrere dal 30 giugno 1994».

4.2.3. — Il termine del 30 giugno 1994 fu dapprima sostituito con quello del 30 ottobre 1995 (art. 1, comma 5, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437), e ancora prorogato al 31 dicembre 1996 (art. 1 d.l. 10 maggio 1996, n. 254, nel testo risultante dalla conversione della legge 11 luglio 1996, n. 365); fu quindi posposto al 31 dicembre 1997 (art. 12, terzo comma, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30) mentre un ulteriore differimento fu stabilito dall'art. 39, comma diciassettesimo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sino «alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998».

4.2.4. — Come già si è detto, l'art. 57 fu poi abrogato dall'art. 43 del d.lgs. n. 80/1998, e la materia fu da quel momento regolata dall'art. 56 del d.lgs. n. 29/1993, nel testo introdotto dall'art. 25, del ripetuto d.lgs. n. 80/1998.

La nuova disposizione, oltre a definire nuovamente i casi in cui, per obiettive esigenze di servizio, il prestatore di lavoro poteva essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore (non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici, nel caso di vacanza di posto in organico ovvero per sostituzione di altro dipendente assente) soggiungeva come, al di fuori di tali ipotesi, l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore era nulla «ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore».

Il seguente sesto comma, peraltro, rinviava ancora una volta l'applicazione delle prescrizioni alla sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita, e proseguiva stabilendo come «fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore».

Le parole «a differenze retributive o», sono state poi soppresse — come si è visto — dall'art. 13 del d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, si da rendere possibile, per il periodo successivo, la retribuzione delle mansioni di fatto svolte, almeno sino all'entrata in vigore dell'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (*cfr. supra sub* 2.3.): ma la circostanza è qui irrilevante, poiché la domanda qui proposta si riferisce ad un periodo concluso sin dal luglio 1998.

4.3. — Orbene, ritiene il Collegio che l'art. 57, secondo comma, del d.lgs. n. 29/1993, nello stabilire il diritto del dipendente al trattamento economico, corrispondente all'attività svolta per il periodo di espletamento delle mansioni superiori, non si riferisca soltanto alle fattispecie regolate dal precedente primo comma, ma, in generale, ad ogni situazione in cui queste siano state comunque prestate in conformità di una direttiva impartita, anche informalmente, dal dirigente preposto all'unità organizzativa nella quale il dipendente presta servizio.

Appare infatti più aderente al dettato dell'art. 36 Cost., quale stabilito dalla Corte costituzionale, ritenere che, con il ripetuto art. 57, secondo comma, il legislatore abbia inteso introdurre nell'ordinamento positivo il principio generale della retribuzione per le mansioni superiori svolte dai lavoratori alle dipendenze delle pubbliche Amministrazioni, anche fuori dei casi espressamente previsti dalla legge: né tale interpretazione appare incompatibile con il diritto vivente formatosi in materia.

Ne segue, pertanto, che devono ritenersi incostituzionali tutte quelle disposizioni, succedutesi nel tempo e sopra ricordate, le quali hanno dilazionato l'entrata in vigore della ripetuta previsione, la quale avrebbe imposto all'Amministrazione di appartenenza, e consentito comunque al giudice, il riconoscimento del trattamento retributivo differenziale; disposizioni di proroga che hanno mantenuto in vigore l'art. 33 del d.P.R. n. 3/57, e, con esso, il conseguente divieto di retribuzione, palesemente incostituzionale, secondo quanto sin qui rilevato.

Eguali considerazioni valgono, evidentemente, per l'art. 56, sesto comma, dello stesso d.lgs. 29/1993, nel testo introdotto dall'art. 25, del ripetuto d.lgs. 80/1998, nella parte in cui esclude che il lavoratore abbia titolo all'attribuzione del trattamento differenziale sino all'introduzione di norme contrattuali attuative, la cui mancanza non può certo pregiudicare la diretta applicazione della norma costituzionale.

4.4. — In conclusione, non appare manifestamente infondata e va sollevata questione d'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 36 Cost.:

a) dell'art. 33 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

b) dell'art. unico del d.lgs. 19 luglio 1993, n. 247, nella parte in cui fa decorrere l'efficacia dell'art. 57, secondo comma, del d.lgs. 29/1993 dal 1° ottobre 1993;

c) dell'art. 25 del d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, nella parte in cui, novellando l'art. 57 del ripetuto d.lgs. 29/1993, ne prevede, al sesto comma di questo, la decorrenza, anche quanto al secondo comma, «dalla data di emanazione, in ciascuna amministrazione, dei provvedimenti di ridefinizione degli uffici e delle piante organiche di cui agli articoli 30 e 31 e, comunque, a decorrere dal 30 giugno 1994»;

d) dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, dell'art. 12, terzo comma del d.l. 10 maggio 1996, n. 254, conv. in legge 11 luglio 1996, n. 365, dell'art. 12, terzo comma, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, nonché dell'art. 39, comma diciassettesimo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella parte in cui tali disposizioni hanno successivamente prorogato l'entrata in vigore del ripetuto art. 57, secondo comma;

e) dell'art. 56 del d.lgs. 29/1993, nel testo introdotto dall'art. 25, del d.lgs. 80/1998, nella parte in cui, al sesto comma, dispone che, sino all'attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto a differenze retributive del lavoratore.

Deve, pertanto, disporsi la sospensione del presente giudizio e la remissione della questione all'esame della Corte costituzionale, giusta art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 36 Cost., nei limiti specificati in motivazione:

a) *dell'art. 33 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;*

b) *dell'art. unico del d.lgs. 19 luglio 1993, n. 247;*

c) *dell'art. 25 del d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546;*

d) *dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437;*

e) *dell'art. 1 del d.l. 10 maggio 1996, n. 254, conv. in legge 11 luglio 1996, n. 365;*

f) *dell'art. 12, terzo comma, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;*

g) *dell'art. 39, comma diciassettesimo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;*

h) *art. 56 del d.lgs. n. 29/1993, nel testo introdotto dall'art. 25, del d.lgs. n. 80/1998;*

Sospende il giudizio in corso e dispone, a cura della segreteria della Sezione, che gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte costituzionale per la risoluzione della prospettata questione, e che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento della Repubblica.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 28 marzo e 3 ottobre 2002.

Il Presidente: DE ZOTTI

L'estensore: GABBRICCI

02C1151

N. **537**

Ordinanza del 21 febbraio 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 novembre 2002) emessa dal T.a.r. per la Sicilia sui ricorsi riuniti proposti da Guastalla Gabriella ed altri contro AUSL n. 6 di Palermo

Sanità pubblica - Psicologi esercenti funzioni psicoterapeutiche alle dipendenze del S.S.N. - Previsione dell'equiparazione giuridica ed economica ai medici psichiatrici, solo per coloro che, alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 761/1979, l'avevano già conseguita a norma delle leggi n. 431/1968 e n. 515/1971 - Incidenza sui principi di eguaglianza, di equa retribuzione e di imparzialità e buon andamento della p.a.

– Legge 20 maggio 1985, n. 207, art. 14, comma 3.
– Costituzione, artt. 3, 36 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti nn. 2705/1996 e 4504/1996 R.G., proposti dai dott. Guastalla Gabriella, Vinci Sebastiano, Pensabene Lionti Nunzia, De Gregorio Teresa, Zammito Maria, Biamonte Carmela Eliana, Di Buono Gabriella, Cardella Stefano, Di Cristina Anna, Passalacqua Maria Antonietta, tutti rappresentati e difesi dall'avv. prof. Salvatore Pensabene Lionti, presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Palermo, via G. Giusti n. 45;

Contro l'azienda Unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Francesco Mistretta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Palermo, via Libertà n. 171, limitatamente al ricorso rg. n. 2705/1996;

Per l'annullamento:

A) quanto al ricorso rg. n. 2705/1996, del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza del 16 dicembre 1994 e sull'atto di diffida e messa in mora del 3 aprile 1996, e per il riconoscimento del diritto al trattamento economico e giuridico spettante ai psicologi coadiutori addetti ai servizi psichiatrici assunti secondo la normativa precedente a quella prevista dal d.P.R. n. 761/1979;

B) quanto al ricorso rg. n. 4504/1996, per l'annullamento delle note del 26 luglio 1996 dell'azienda USL n. 6 di Palermo, con le quali è stata respinta la richiesta di riconoscimento del diritto al trattamento economico e giuridico spettante ai psicologi coadiutori addetti ai servizi psichiatrici assunti secondo la normativa precedente a quella prevista dal d.P.R. n. 761/1979.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione depositato in data 12 giugno 2001, relativamente al ricorso rg. n. 4704/1996;

Viste le memorie prodotte dai ricorrenti in data 27 giugno 2001;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il referendario Maria Cristina Quiligotti;

Uditi, alla pubblica udienza dell'11 luglio 2001, l'avv. S. Pensabene Lionti per le ricorrenti e l'avv. Fulvio Sinagra, in sostituzione dell'avv. Francesco Mistretta, per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO

1. — Con il ricorso *sub A),* notificato il 28 giugno 1996 e depositato il 3 luglio 1996 e con il ricorso *sub B)*, notificato il 12 novembre 1996 e depositato il giorno 28 seguente i dott. Guastalla Gabriella, Vinci Sebastiano, Pensabene Lionti Nunzia, De Gregorio Teresa, Zammito Maria, Biamonte Carmela Eliana, Di Buono Gabriella, Cardella Stefano, Di Cristina Anna, Passalacqua Maria Antonietta, premesso di essere «psicologi dirigenti di primo livello» in servizio presso il dipartimento di salute mentale dell'azienda USL n. 6 di Palermo, di svolgere, sin dalla data di assunzione, funzioni psicoterapiche e di avere richiesto all'Amministrazione (con istanze del dicembre 1994 ed atto di diffida del 3 aprile 1996) il riconoscimento del trattamento economico e giuridico spet-

tante ai psicologi coadiutori addetti ai servizi psichiatrici assunti secondo la normativa precedente a quella prevista dal d.P.R. n. 761/1979, impugnano rispettivamente silenzio rifiuto formatosi sull'istanza del 16 dicembre 1994 e sull'atto di diffida e messa in mora del 3 aprile 1996, nonché le note del 26 luglio 1996 dell'azienda USL n. 6 di Palermo, con cui l'Amministrazione ha respinto tale richiesta.

2. — Con unico articolato motivo, i ricorrenti deducono in entrambi i ricorsi violazione e falsa applicazione dell'art. 14, legge 20 maggio 1985, n. 207, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.

3. — L'Amministrazione si è costituita in giudizio depositando memoria in data 12 giugno 2001, limitatamente al ricorso rg. n. 2705/1996 con la quale ne ha dedotto l'infondatezza nel merito, chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese del giudizio.

4. — Con memorie d'identico contenuto depositate il 27 giugno 2001, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del gravame, soffermandosi in particolare sul fatto che l'art. 14, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 207;

non sarebbe norma di interpretazione autentica;

non sarebbe norma transitoria;

sarebbe applicabile anche a coloro che non hanno acquisito il diritto alla equiparazione (tra psicologi con funzioni psicoterapeutiche e medici psichiatrici) a norma delle leggi 18 marzo 1969, n. 431, e 21 giugno 1971, n. 515.

Osservano, inoltre, che:

a) «l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con la nota n. 32305 del 7 novembre 1997, ... ha espressamente ritenuto che l'equiparazione tra la figura di psicoterapeuta-psicologo e la figura di psicoterapeuta-medico risulta in termini inequivoci dal tenore letterale dell'art. 3, comma 1, della legge n. 56/1989 e che, i decreti del Ministro della sanità del 28 febbraio 1997 e del 31 luglio 1997, che hanno previsto che soltanto alcuni psicoterapeuti-psicologi siano equiparati agli pscicoterapeuti-medici, viola(no) la predetta fonte di grado primario»;

b) «qualora l'art. 14, comma 3, legge 20 maggio 1985, n. 207, venisse interpretato in senso difforme da quello propugnato dai ricorrenti, la disposizione ... si porrebbe ... in contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost.», dato che, per «copiosa giurisprudenza costituzionale ..., la discrezionalità del legislatore incontra pur sempre il limite della ragionevolezza, con la conseguenza che la norma non può in ogni caso avere un contenuto arbitrario e prevedere una ingiustificata diversità di trattamento rispetto alle situazioni poste a raffronto ... a parità di condizioni soggettive ed oggettive di lavoro».

5. — Alla pubblica udienza dell'11 luglio 2001, presenti i difensori delle parti — che si sono riportati agli scritti difensivi insistendo nelle rispettive conclusioni — la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. — Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, stante la connessione oggettiva e soggettiva.

2. — I ricorrenti, psicologi con funzioni psicoterapiche, in servizio dalla data di assunzione con rapporto di dipendenza dal Servizio sanitario nazionale, assumono di avere diritto, in applicazione dell'art. 14, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 207, alla equiparazione giuridica ed economica al medico-psichiatrico; ciò in quanto l'articolo citato non sarebbe norma di interpretazione autentica, non avrebbe natura transitoria e pertanto sarebbe applicabile anche a coloro che — come le ricorrenti — non hanno potuto beneficiare, a suo tempo, della equiparazione (tra psicologi con funzioni psicoterapeutiche e medici psichiatrici) stabilita nella legge 18 marzo 1969, n. 431, e nella legge 21 giugno 1971, n. 515.

L'assunto di parte ricorrente non può essere condiviso, alla stregua della costante ed uniforme giurisprudenza secondo la quale l'art. 14, comma 3, legge 20 maggio 1985, n. 207 (in forza del quale «gli psicologi psichiatri, equiparati agli psichiatri a norma delle leggi 18 marzo 1968, n. 431, e 21 giugno 1971, n. 515, in quanto svolgenti funzioni psicoterapiche, hanno il trattamento giuridico normativo di equiparazione anche ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali»), ha natura interpretativa e transitoria, nel senso che l'equiparazione

agli psichiatri degli psicologi psichiatrici dipendenti dalle USL, ai fini dello svolgimento delle funzioni psicoterapiche presso ospedali psichiatrici o servizi e centri di igiene mentale, spetta soltanto a coloro che alla data di entrata in vigore del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, avevano già acquisito il diritto a tale equiparazione sulla base della previgente legislazione (*cfr.* da ultimo, Cons. St., sez. V, 27 marzo 2000, n. 1764).

In sostanza, applicandosi l'equiparazione *ex* art. 14, comma 3, legge n. 207/1985 soltanto in sede di primo inquadramento nei ruoli nominativi regionali, i relativi presupposti debbono sussistere alla data prevista dal d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, che — come è noto — da tale data ha attuato il nuovo ordinamento del personale sanitario (*ex* legge n. 833/1978), nell'ambito del quale ha nettamente separato la posizione dei medici (tabella *A*) da quella degli psicologi (tabella *G*) (*cfr.* in tal senso T.a.r. Lombardia sez. Brescia, 18 aprile 1998, n. 315).

Ad analoghe conclusioni è pervenuto il Consiglio di giustizia amministrativa, secondo il quale la *ratio* della equiparazione sancita dall'art. 14, comma 3, cit., va individuata nella sostanziale omogeneità delle funzioni psicoterapeutiche svolte dal personale in argomento (psicologo e medico) (C.g.a., Sez. giurisd., 28 settembre 1998, n. 537).

Nella stessa ottica argomentativa, infine, si è collocata la suprema Corte di cassazione, la quale (*cfr.* Cass. Civ., Sez. Lav., 13 luglio 2000, n. 9287) ha avuto modo di precisare:

che l'equiparazione degli psicologi psicoterapeuti ai medici è stata prevista per un periodo limitato dalle leggi 18 marzo 1968, n. 431 e 21 giugno 1971, n. 515, venendo poi meno a seguito della riforma sanitaria attuata con la legge n. 833 del 1978 e in particolare a seguito del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, sullo stato giuridico dei dipendenti delle USL;

che la salvaguardia delle posizioni pregresse, prevista dall'art. 14, legge 20 maggio 1985, n. 207, riguarda solo gli psicologi che abbiano maturato il diritto alla equiparazione prima dell'entrata in vigore del richiamato d.P.R. n. 761 del 1979 (v. anche: Cons. St., Sez. IV, 10 luglio 1999, n. 1206; Sez. V, 3 febbraio 1999, n. 97; C.g.a., Sez. giurisd., 26 febbraio 1998, n. 105).

Dunque, può ritenersi «diritto vivente» il principio secondo il quale l'equiparazione giuridico-economica degli psicologi-psicoterapisti al personale medico ha costituito, per così dire, una parentesi temporalmente segnata dalle leggi 18 marzo 1968, n. 431 e 21 giugno 1971, n. 515, ed in ultimo dalla data di entrata in vigore delle nuove qualifiche di cui al d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761; una parentesi rispetto alla quale il ricorrente non può che restare escluso per il solo fatto di essere stato assunto in servizio in epoca successiva.

2. — Ciò posto, il collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la dedotta questione di costituzionalità dell'art. 14, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 207, nella parte in cui, a prescindere dalla immutata posizione lavorativa del personale in argomento (relativamente ai ricorrenti l'esercizio di funzioni psicoterapeutiche risulta da vari attestati prodotti in causa), prevede un diverso inquadramento degli psicologi-psicoterapeuti solo per effetto del tempo della loro assunzione: se prima o dopo la data del 20 dicembre 1979, di entrata in vigore del d.P.R. n. 761 cit.

Non ignora il collegio che la Corte costituzionale ha sempre sancito che:

in materia di inquadramento ed articolazione delle carriere nel pubblico impiego, il legislatore gode di ampia discrezionalità, censurabile soltanto per arbitrarietà o irragionevolezza, tali da ledere il principio di buon andamento della pubblica amministrazione ovvero determinare discriminazioni tra soggetti interessati (Corte cost., 22 luglio 1999, n. 344; 30 aprile 1999, n. 151);

la discrezionalità del legislatore nella determinazione della perequazione del trattamento economico di diversi settori dei pubblici dipendenti entro il limite della ragionevolezza comprende: *a)* la differenziazione del trattamento economico di categorie prima egualmente retribuite, che di per sé non incorre nella violazione degli artt. 3 e 36 Cost.; *b)* la possibilità che siano attribuite voci retributive o indennità particolari in maniera uniforme per personale appartenente a figure e livelli differenti, purché, in tal caso, non vi siano appiattimenti retributivi o altre forme sintomatiche di palese arbitrarietà; *c)* la modificabilità in aumento o in diminuzione dei livelli retributivi; *d)* la riunificazione di trattamenti economici (Corte cost. 30 aprile 1999, n. 151).

Ma non può trascurarsi di considerare anche come la stessa Corte abbia puntualmente individuato parametri ben precisi di ragionevolezza, circa le scelte legislative in materia, come:

la necessità che la qualifica di inquadramento sia rapportata alle funzioni realmente espletate (quindi senza tenere conto di criteri meramente nominalistici - *cfr.* Corte cost. 29 settembre 1983, n. 278);

la necessità che le differenziazioni degli inquadramenti trovino riscontro nelle esigenze proprie del «riassetto degli ordinamenti», allorché si perseguano obiettivi di omogeneizzazione di carriere, attribuzioni e trattamenti economici e di sostanziale equiordinazione dei compiti, raggiungibili, appunto, anche attraverso modifiche degli ordinamenti e dei ruoli con le opportune disposizioni transitorie relative agli inquadramenti (25 maggio 1999, n. 189).

Nella specie, tali limiti non sembrano rispettati, in quanto il confine temporale segnato dal 20 dicembre 1979, ai fini dell'applicazione dell'art. art. 14, comma 3, legge n. 207/1985, non appare collegabile ad alcun effettivo mutamento organizzativo-funzionale-professionale del personale in argomento; né ad un effettivo cambiamento di mansioni (si vedano in tal senso le attestazioni di servizio prodotte dai ricorrenti, tutte indicanti lo svolgimento di specifiche attività psicoterapeutiche).

Anzi, la perdurante omogeneità delle posizioni lavorative svolte dagli psicologi-psicoterapeuti (e quindi il perdurare dei presupposti dell'equiparazione funzionale col personale medico psicoterapeuta), risulta ulteriormente evidenziata dal quadro normativo successivo alla data di entrata in vigore del d.P.R. 20 dicembre 1976, n. 761 e della stessa legge 20 maggio 1985, n. 207.

In particolare rilevano:

l'art. 3, legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo) che, dettando, al comma 1, la disciplina per «l'esercizio dell'attività psicoterapeutica», *a)* individua un unico quadro formativo sia per i laureati in psicologia che in medicina e chirurgia; *b)* sancisce, al comma 3, che entrambe le figure professionali, lo psicoterapeuta e il medico curante, «previo consenso del paziente ..., sono tenuti alla reciproca informazione», ognuno nel proprio ambito professionale (comma 2);

l'art. 35 della stessa legge n. 56 (come modificato dall'art. 1, comma 2, legge n. 4/1999) che consente l'esercizio dell'attività psicoterapeutica a coloro i quali, medici o psicologi siano iscritti al relativo ordine e siano in possesso di «una specifica formazione professionale in psicoterapia»; articolo, a sua volta, richiamato dall'art. 2, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 401 di cui *infra*;

la unitarietà del regime delle incompatibilità e dell'attività libero-professionale intramuraria originariamente disposta per il solo personale medico del S.S.N. dall'art, 4, comma 7, legge 30 dicembre 1991, n. 412, e quindi estesa a tutto il personale del S.S.N. dall'art. 1, comma 5, legge 23 dicembre 1996, n. 662; cui ha fatto seguito l'art. 3 del d.P.C.M. 27 marzo 2000 («Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale» — nella G.U.R.I. 26 maggio 2000, n. 121 —) che espressamente accomuna gli psicologi al personale medico: («Le disposizioni del presente atto di indirizzo e coordinamento, relative all'attività libero-professionale intramuraria ed alle modalità per garantire la progressiva riduzione delle liste d'attesa per le attività istituzionali, si applicano a tutto il personale medico chirurgo odontoiatra, veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario — farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi — nonché, ai soli fini dell'attribuzione degli incentivi economici, al restante personale sanitario dell'equipe ed al personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale»);

l'art. 2, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 401 («Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario»), che — occupandosi di personale del S.S.N. — così dispone: «il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto, ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, deve intendersi valido anche ai fini dell'inquadramento nei posti organici di psicologo per la disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la disciplina di psicoterapia, fermi restando gli altri requisiti previsti per i due profili professionali».

Effettivamente, pertanto, anche il più recente quadro normativo (ed in particolare tale ultima disposizione) evidenzia la perdurante ed invariata peculiarità della posizione lavorativa-professionale degli psicologi con funzioni psicoterapeutiche, sicché appare oggettivamente difficile cogliere una qualche *ratio*, costituzionalmente valida, tale da giustificare la discriminazione «temporale» operata, ai fini dell'inquadramento, dall'art. 14, comma 3, legge n. 207/1985, così come interpretato dalla giurisprudenza sopra richiamata.

Si aggiunga che la questione relativa all'unitaria disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria di psicoterapia fu, a suo tempo, sollevata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con apposita segnalazione (v. in atti la nota 7 novembre 1997, n. 32305), nella quale, richiamata la equiparazione tra psicoterapeuta-psicologo e psicoterapeuta-medico risultante dall'art. 3, comma 1, della citata legge n. 56/1989, ritenne illegittimi i decreti del Ministro della sanità del 28 febbraio 1997 e del 31 luglio 1997 nella parte in cui limitavano la detta equiparazione soltanto ad alcuni psicoterapeuti-psicologi, alterando la concorrenza professionale tra psicologi e

medici. In particolare, secondo quanto risulta dalla nota in atti del 7 novembre 1997 a firma del segr. gen. della detta Autorità, nella adunanza del 30 ottobre 1997, fu testualmente segnalato al Ministro della sanità, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 287/1990:

a) «... che l'equiparazione tra la figura di psicoterapeuta-psicologo e la figura di psicoterapeuta-medico risulta in termini inequivoci dal tenore letterale dell'art. 3, primo comma, della legge n. 56/1989 e che, pertanto, qualsiasi fonte secondaria che non si uniformi alla scelta operata dal legislatore in quella sede appare — oltre che in palese contrasto con il principio dettato dalla legge — suscettibile di introdurre ingiustificate distorsioni nella concorrenza tra le predette due figure, in particolare attraverso la creazione di barriere all'esercizio dell'attività professionale in danno degli psicoterapeuti-psicologi»;

b) «... che, sebbene le problematiche attinenti alle limitazioni imposte agli psicoterapeuti-psicologi dipendenti del S.S.N. nell'esercizio di attività libero-professionale privata sembrassero superate dall'art. 1, quinto comma, della legge n. 662/1996, nell'ambito del quale il legislatore ha eliminato ogni riferimento ai «medici» — contenuto nella legge n. 412/1991 —, adottando una definizione più generica, quella di «personale dipendente del Servizio sanitario nazionale», come tale suscettibile di riguardare anche gli psicoterapeuti-psicologi, i decreti sopra ricordati hanno previsto che soltanto alcuni psicoterapeuti-psicologi siano equiparati agli psicoterapeuti-medici, in violazione del principio sancito dal predetto art. 3, primo comma, della legge n. 56/1989».

Da tale segnalazione scaturì il d.m. 28 novembre 1997 del Ministero della sanità (recante: «estensione della possibilità di esercizio di libera attività professionale agli psicologi che svolgono funzioni psicoterapeutiche», pubblicato nella G.U.R.I. del 24 febbraio 1998, n. 45) nelle cui premesse è dato leggere:

che «... fra i destinatari delle disposizioni sull'attività libero-professionale extramuraria, di cui al ... d.m. 31 luglio 1997 del Ministro della sanità» vanno ricompresi anche «tutti gli psicologi che svolgono funzioni psicoterapeutiche»;

che (e ciò rileva significativamente nella presente fattispecie) «la eliminazione di non giustificati vincoli all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, anche quando sia svolta nell'ambito di un rapporto di dipendenza dal Servizio sanitario nazionale ...», costituisce «... un obiettivo di interesse generale alla luce del quale è doveroso rimuovere ogni forma di discriminazione fra la figura di psicoterapeuta-psicologo e la figura di psicoterapeuta-medico».

E gli esatti profili della rilevata discriminazione (come anche la pertinenza degli stessi con la controversia in esame) emergono chiaramente dalla parte dispositiva del citato d.m. 28 novembre 1997, consistente nella elisione (dall'art. 2, comma 2, del precedente d.m. 31 luglio 1997, concernente la stessa materia) della limitazione dell'attività di psicoterapia ai soli psicologi: «equiparati ai medici psichiatri a norma della legge 18 marzo 1968, n. 431, e della legge 21 giugno 1971, n. 515»; ossia proprio la limitazione che emerge dall'art. 14, comma 4, della legge n. 207/1985 della cui legittimità costituzionale il collegio dubita.

In sostanza, dal complesso contesto normativo e regolamentare di cui sopra, successivo alla stessa legge n. 207/1985, sembra possa agevolmente desumersi che gli psicologi-psicoterapeuti del S.S.N. erano e sono tuttora impegnati sul medesimo piano operativo-professionale dei medici-psicoterapeuti, che nulla è cambiato, sotto tale aspetto, dopo il 20 dicembre 1979 (di entrata in vigore del d.P.R. n. 761/1979), onde — ancora una volta — non è dato cogliere alcuna ragione costituzionalmente accettabile in forza della quale potere affermare la razionalità della scelta legislativa, (operata con l'art. 14, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 207), di limitare l'eguale inquadramento col personale medico-psicoterapeuta ai soli psicologi in servizio alla data del 20 dicembre del 1979, già fruitore delle disposizioni di cui alle leggi nn. 431/1968 e 515/1971.

Anzi, proprio il susseguirsi di disposizioni normative e regolamentari tutte univocamente nel senso della perdurante e costante equiparazione del personale in parola finisce col rimarcare ulteriormente la non manifesta razionalità di una scelta legislativa che in tutto e per tutto accomuna le dette figure professionali tranne che ai fini dell'inquadramento nei ruoli del S.S.N., fatta salva la inspiegabile «finestra temporale» (di cui alla norma denunciata) segnata, a monte, dalle citate leggi nn. 431/1968 e 515/1971 e, a valle, dalla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 761/1979.

Ciò posto, il collegio, rilevato che gli psicoterapeuti-psicologi assunti — come nel caso di specie — successivamente alla data del 20 dicembre 1979 svolgono, nell'ambito del S.S.N., la stessa identica attività di quelli assunti prima, soggiacendo alla stessa disciplina giuridica, sia per ciò che concerne i diritti, sia per ciò che riguarda gli obblighi di servizio, sussistono tutti gli elementi di fatto e di diritto per sospettare che l'art. 14, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 207 (così come fino ad oggi costantemente interpretato dalla giurisprudenza) sia inficiato da eccesso di potere legislativo per irragionevolezza e quindi in contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost.

Non manifestamente infondata appare, poi, la dedotta violazione dell'art. 97 della Costituzione, dato che secondo l'insegnamento della stessa Corte costituzionale (*cfr.* sent. n. 301/1985) un naturale rapporto di corrispondenza tra qualifiche, mansioni e trattamenti economici costituisce elemento essenziale dello stesso principio di imparzialità e di buon andamento della P.A.

P. Q. M.

Riuniti i ricorsi in epigrafe, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 207, nei sensi di cui in motivazione.

Ordina la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, nonché la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione della medesima ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2001.

Il Presidente: ADAMO

L'estensore: QUILIGOTTI

02C1152

N. **538**

Ordinanza del 21 febbraio 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 novembre 2002) emessa dal T.a.r. per la Sicilia sul ricorso proposto da Noto Maria Teresa ed altre contro AUSL n. 6 di Palermo

Sanità pubblica - Psicologi esercenti funzioni psicoterapeutiche alle dipendenze del S.S.N. - Previsione dell'equiparazione giuridica ed economica ai medici psichiatrici, solo per coloro che, alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 761/1979, l'avevano già conseguita a norma delle leggi n. 431/1968 e n. 515/1971 - Incidenza sui principi di eguaglianza, di equa retribuzione e di imparzialità e buon andamento della p.a.

– Legge 20 maggio 1985, n. 207, art. 14, comma 3.
– Costituzione, artt. 3, 36 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2141/1995 R.G., proposto dalle dott.sse Noto Maria Teresa, Tramuto Rosa Maria, Graziano Maria Rita, Randazzo Daniela, rappresentate e difese dall'avv. prof. Salvatore Pensabene Lionti, presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliate in Palermo, via G. Giusti n. 45;

Contro l'Unità sanitaria locale n. 62 di Palermo, (ora, A.U.S.L. n. 6 di Palermo), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituitosi in giudizio;

Per l'annullamento delle note nn. 878, 879, 880 e 881 del 18 marzo 1995 del vice commissario straordinario presso la U.S.L. n. 62 di Palermo e per il riconoscimento del diritto al trattamento economico e giuridico spettante ai psicologi coadiutori addetti ai servizi psichiatrici assunti secondo la normativa precedente a quella prevista dal d.P.R. n. 761/1979.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la memoria prodotta dalle ricorrenti in data 27 giugno 2001;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il referendario Maria Cristina Quiligotti;

Udito, alla pubblica udienza dell'11 luglio 2001, l'avv. S. Pensabene Lionti per le ricorrenti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

FATTO

1. — Con ricorso notificato il 16 maggio 1995 e depositato nei termini, le dott.sse Noto Maria Teresa, Tramuto Rosa Maria, Graziano Maria Rita, Randazzo Daniela, premesso di essere «psicologo coadiutore» in servizio presso il Dipartimento di salute mentale della USL n. 62 di Palermo, di svolgere, sin dal 1985, funzioni psicoterapiche e di avere richiesto all'Amministrazione (con istanza del 21 aprile 1994 e con atto di diffida del gennaio 1995) il riconoscimento del trattamento economico e giuridico spettante ai psicologi coadiutori addetti ai servizi psichiatrici assunti secondo la normativa precedente a quella prevista dal d.P.R. n. 761/1979, impugnano le note 18 marzo 1995, prot. nn. 878, 879, 880 e 881, con cui l'Amministrazione ha respinto tale richiesta «stante, che la normativa (d.P.R. 761/1979, d.P.R. 821/1984 ed i CC.NN.) che regola dal 1° gennaio 1983 l'aspetto giuridico, mansionistico ed economico del personale dei ruoli sanitario, professionale tecnico ed amministrativo delle UU.SS.LL. non prevede il trattamento richiesto».

2. — Di tali provvedimenti chiedono l'annullamento, vinte le spese, deducendo, con unico articolato motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 14, legge 20 maggio 1985, n. 207, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

3. — L'Amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

4. — Con memoria depositata il 27 giugno 2001, le ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del gravame, soffermandosi in particolare sul fatto che l'art. 14, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 207:

non sarebbe norma di interpretazione autentica;

non sarebbe norma transitoria;

sarebbe applicabile anche a coloro che non hanno acquisito il diritto alla equiparazione (tra psicologi con funzioni psicoterapeutiche e medici psichiatrici) a norma delle leggi 18 marzo 1969, n. 431, e 21 giugno 1971, n. 515.

Osservano, inoltre, che:

a) «l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con la nota n. 32305 del 7 novembre 1997, ... ha espressamente ritenuto che l'equiparazione tra la figura di psicoterapeuta-psicologo e la figura di psicoterapeuta-medico risulta in termini inequivoci dal tenore letterale dell'art. 3, comma 1, della legge n. 56/1989 e che, i decreti del Ministro della sanità del 28 febbraio 1997 e del 31 luglio 1997, che hanno previsto che soltanto alcuni psicoterapeuti-psicologi siano equiparati agli pscicoterapeuti-medici, viola(no) la predetta fonte di grado primario»;

b) «qualora l'art. 14, comma 3, legge 20 maggio 1985, n. 207, venisse interpretato in senso difforme da quello propugnato dai ricorrenti, la disposizione ... si porrebbe ... in contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost.», dato che, per «copiosa giurisprudenza costituzionale ..., la discrezionalità del legislatore incontra pur sempre il limite della ragionevolezza, con la conseguenza che la norma non può in ogni caso avere un contenuto arbitrario e prevedere una ingiustificata diversità di trattamento rispetto alle situazioni poste a raffronto ... a parità di condizioni soggettive ed oggettive di lavoro».

5. — Alla pubblica udienza dell'11 luglio 2001, presente il difensore delle ricorrenti — che si è riportato agli scritti difensivi insistendo nelle relative conclusioni —, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. — Col ricorso in esame le dott.sse Noto Maria Teresa, Tramuto Rosa Maria, Graziano Maria Rita, Randazzo Daniela, psicologhe con funzioni psicoterapiche, in servizio dal 1985 con rapporto di dipendenza dal S.S.N., assumono di avere diritto, in applicazione dell'art. 14, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 207, alla equiparazione giuridica ed economica al medico-psichiatrico; ciò in quanto l'articolo citato non sarebbe norma di interpretazione autentica, non avrebbe natura transitoria e pertanto sarebbe applicabile anche a coloro che — come le ricorrenti — non hanno potuto beneficiare, a suo tempo, della equiparazione (tra psicologi con funzioni psicoterapeutiche e medici psichiatrici) stabilita nella legge 18 marzo 1969, n. 431, e nella legge 21 giugno 1971, n. 515.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 537/2002).

02C1153

N. **539**

Ordinanza del 21 febbraio 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 novembre 2002) emessa dal T.a.r. per la Sicilia sul ricorso proposto da Di Giovanni Renato contro AUSL n. 6 di Palermo

Sanità pubblica - Psicologi esercenti funzioni psicoterapeutiche alle dipendenze del S.S.N. - Previsione dell'equiparazione giuridica ed economica ai medici psichiatrici, solo per coloro che, alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 761/1979, l'avevano già conseguita a norma delle leggi n. 431/1968 e n. 515/1971 - Incidenza sui principi di eguaglianza, di equa retribuzione e di imparzialità e buon andamento della p.a.

– Legge 20 maggio 1985, n. 207, art. 14, comma 3.
– Costituzione, artt. 3, 36 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2483/1995 R.G., proposto dal dott. Di Giovanni Renato, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Salvatore Pensabene Lionti, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Palermo, via G. Giusti n. 45;

Contro l'Unità sanitaria locale n. 62 di Palermo, (ora, A.U.S.L. n. 6 di Palermo), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituitosi in giudizio, per l'annullamento della nota n. 1555 del 15 maggio 1995 del vice commissario straordinario presso la U.S.L. n. 62 di Palermo e per il riconoscimento del diritto al trattamento economico e giuridico spettante ai psicologi collaboratori addetti ai servizi psichiatrici assunti secondo la normativa precedente a quella prevista dal d.P.R. n. 761/1979.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la memoria prodotta dal ricorrente in data 27 giugno 2001;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il referendario Maria Cristina Quiligotti;

Udito, alla pubblica udienza dell'11 luglio 2001, l'avv. S. Pensabene Lionti per il ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO

1. — Con ricorso notificato il 25 maggio 1995 e depositato il 22 giugno 1995, il dott. Renato Di Giovanni, premesso di essere «psicologo collaboratore» in servizio presso il Dipartimento di salute mentale della USL n. 62 di Palermo, di svolgere, sin dal marzo 1993, funzioni psicoterapiche e di avere richiesto all'Amministrazione (con istanza del 21 aprile 1994 e con atto di diffida del febbraio 1995) il riconoscimento del trattamento economico e giuridico spettante ai psicologi coadiutori addetti ai servizi psichiatrici assunti secondo la normativa precedente a quella prevista dal d.P.R. n. 761/1979, impugna la nota 15 maggio 1995, prot. n. 1555, con cui l'Amministrazione ha respinto tale richiesta «stante, che la normativa (d.P.R. 761/1979, d.P.R. 821/1984 ed i CC.NN.) che regola dal 1° gennaio 1983 l'aspetto giuridico, mansionistico ed economico del personale dei ruoli sanitario, professionale tecnico ed amministrativo delle UU.SS.LL. non prevede il trattamento richiesto».

2. — Di tale provvedimento chiede l'annullamento, vinte le spese, deducendo, con unico articolato motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 14, legge 20 maggio 1985, n. 207, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

3. — L'Amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

4. — Con memoria depositata il 27 giugno 2001, le ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del gravame, soffermandosi in particolare sul fatto che l'art. 14, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 207:

non sarebbe norma di interpretazione autentica;

non sarebbe norma transitoria;

sarebbe applicabile anche a coloro che non hanno acquisito il diritto alla equiparazione (tra psicologi con funzioni psicoterapeutiche e medici psichiatrici) a norma delle leggi 18 marzo 1969, n. 431, e 21 giugno 1971, n. 515.

Osservano, inoltre, che:

a) «l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con la nota n. 32305 del 7 novembre 1997, ... ha espressamente ritenuto che l'equiparazione tra la figura di psicoterapeuta-psicologo e la figura di psicoterapeuta-medico risulta in termini inequivoci dal tenore letterale dell'art. 3, comma 1, della legge n. 56/1989 e che, i decreti del Ministro della sanità del 28 febbraio 1997 e del 31 luglio 1997, che hanno previsto che soltanto alcuni psicoterapeuti-psicologi siano equiparati agli pscicoterapeuti-medici, viola(no) la predetta fonte di grado primario»;

b) «qualora l'art. 14, comma 3, legge 20 maggio 1985, n. 207, venisse interpretato in senso difforme da quello propugnato dai ricorrenti, la disposizione ... si porrebbe ... in contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost.», dato che, per «copiosa giurisprudenza costituzionale ..., la discrezionalità del legislatore incontra pur sempre il limite della ragionevolezza, con la conseguenza che la norma non può in ogni caso avere un contenuto arbitrario e prevedere una ingiustificata diversità di trattamento rispetto alle situazioni poste a raffronto ... a parità di condizioni soggettive ed oggettive di lavoro».

5. — Alla pubblica udienza dell'11 luglio 2001, presente il difensore delle ricorrenti — che si è riportato agli scritti difensivi insistendo nelle relative conclusioni —, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. — Col ricorso in esame il dott. Renato Di Giovanni, psicologo con funzioni psicoterapiche, in servizio dal 1993 con rapporto di dipendenza dal S.S.N., assume di avere diritto, in applicazione dell'art. 14, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 207, alla equiparazione giuridica ed economica al medico-psichiatrico; ciò in quanto l'articolo citato non sarebbe norma di interpretazione autentica, non avrebbe natura transitoria e pertanto sarebbe applicabile anche a coloro che — come il ricorrente — non hanno potuto beneficiare, a suo tempo, della equiparazione (tra psicologi con funzioni psicoterapeutiche e medici psichiatrici) stabilita nella legge 18 marzo 1969, n. 431, e nella legge 21 giugno 1971, n. 515.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 537/2002).

02C1154

N. **540**

Ordinanza del 21 febbraio 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 novembre 2002) emessa dal T.a.r. per la Sicilia sul ricorso proposto da Ferraris Luisella ed altre contro AUSL n. 6 di Palermo

Sanità pubblica - Psicologi esercenti funzioni psicoterapeutiche alle dipendenze del S.S.N. - Previsione dell'equiparazione giuridica ed economica ai medici psichiatrici, solo per coloro che, alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 761/1979, l'avevano già conseguita a norma delle leggi n. 431/1968 e n. 515/1971 - Incidenza sui principi di eguaglianza, di equa retribuzione e di imparzialità e buon andamento della p.a.

– Legge 20 maggio 1985, n. 207, art. 14, comma 3.
– Costituzione, artt. 3, 36 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso n. 196/1996 R.G., proposto dalle dott.sse Ferraris Luisella, Scaglione Maria Rosaria, Inzerillo Teresa, Triscari Maria Teresa, rappresentate e difese dall'avv. prof. Salvatore Pensabene Lionti, presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliate in Palermo, via G. Giusti n. 45;

Contro l'azienda Unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Francesco Mistretta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Palermo, via Libertà n. 171, per l'annullamento dei provvedimenti del 31 ottobre 1995 dell'azienda U.S.L. n. 6 di Palermo con i quali sono state rigettate le istanze per il riconoscimento economico e giuridico spettante ai psicologi collaboratori addetti ai servizi psichiatrici assunti secondo la normativa precedente a quella prevista dal d.P.R. n. 761/1979.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione depositato in data 12 giugno 2001;

Visti la memoria prodotta dalle ricorrenti in data 27 giugno 2001;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il referendario Maria Cristina Quiligotti;

Udito, alla pubblica udienza dell'11 luglio 2001, l'avv. S. Pensabene Lionti per le ricorrenti e l'avv. Fulvio Sinagra, in sostituzione dell'avv. Francesco Mistretta, per l'amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO

1. — Con ricorso notificato il 28 dicembre 1995 e depositato l'11 gennaio 1995, la dott.sse Ferraris Luisella, Scaglione Maria Rosaria, Inzerillo Teresa, Triscari Maria Teresa, premesso di essere «psicologo» in servizio presso il Dipartimento di salute mentale della AUSL n. 6 di Palermo, di svolgere, sin dal 1985 la dott.ssa Ferraris e dal 1990 le altre ricorrenti, funzioni psicoterapiche e di avere richiesto all'Amministrazione (con istanza dell'ottobre 1995) il riconoscimento del trattamento economico e giuridico spettante ai psicologi coadiutori addetti ai servizi psichiatrici assunti secondo la normativa precedente a quella prevista dal d.P.R. n. 761/1979, impugna la nota 31 ottobre 1995, prot. nn. 4155, 3151, 4154 e 4153, con cui l'Amministrazione ha respinto tale richiesta «stante, che la normativa (d.P.R. 761/1979, d.P.R. n. 821/1984 ed i CC.NN.) che regola dal 1° gennaio 1983 l'aspetto giuridico, mansionistico ed economico del personale dei ruoli sanitario, professionale tecnico ed amministrativo delle UU.SS.LL. non prevede il trattamento richiesto».

2. — Di tali provvedimenti chiede l'annullamento, vinte le spese, deducendo, con unico articolato motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 14 legge 20 maggio 1985, n. 207, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

3. — L'Amministrazione, si è costituita in giudizio depositando memoria in data 12 giugno 2001, con la quale ha dedotto l'infondatezza nel merito del ricorso chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese del giudizio.

4. — Con memoria depositata il 27 giugno 2001, le ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del gravame, soffermandosi in particolare sul fatto che l'art. 14, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 207:

non sarebbe norma di interpretazione autentica;

non sarebbe norma transitoria;

sarebbe applicabile anche a coloro che non hanno acquisito il diritto alla equiparazione (tra psicologi con funzioni psicoterapeutiche e medici psichiatrici) a norma delle leggi 18 marzo 1969, n. 431, e 21 giugno 1971, n. 515.

Osservano, inoltre, che:

a) «l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con la nota n. 32305 del 7 novembre 1997, ... ha espressamente ritenuto che l'equiparazione tra la figura di psicoterapeuta-psicologo e la figura di psicoterapeuta-medico risulta in termini inequivoci dal tenore letterale dell'art. 3, comma 1, della legge n. 56/1989 e che, i decreti del Ministro della sanità del 28 febbraio 1997 e del 31 luglio 1997, che hanno previsto che soltanto alcuni psicoterapeuti-psicologi siano equiparati agli pscicoterapeuti-medici, viola(no) la predetta fonte di grado primario»;

b) «qualora l'art. 14, comma 3, legge 20 maggio 1985, n. 207, venisse interpretato in senso difforme da quello propugnato dai ricorrenti, la disposizione ... si porrebbe ... in contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost.», dato che, per «copiosa giurisprudenza costituzionale ..., la discrezionalità del legislatore incontra pur sempre il limite della ragionevolezza, con la conseguenza che la norma non può in ogni caso avere un contenuto arbitrario e prevedere una ingiustificata diversità di trattamento rispetto alle situazioni poste a raffronto ... a parità di condizioni soggettive ed oggettive di lavoro».

5. — Alla pubblica udienza dell'11 luglio 2001, presenti i difensori delle parti — che si sono riportati agli scritti difensivi insistendo nelle rispettive conclusioni — la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. — Col ricorso in esame le dott.sse Ferraris Luisella, Scaglione Maria Rosaria, Inzerillo Teresa, Triscari Maria Teresa psicologhe con funzioni psicoterapiche, in servizio dal 1985 la dott.ssa Ferraris e dal 1990 le altre con rapporto di dipendenza dal S.S.N., assumono di avere diritto, in applicazione dell'art. 14, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 207, alla equiparazione giuridica ed economica al medico-psichiatrico; ciò in quanto l'articolo citato non sarebbe norma di interpretazione autentica, non avrebbe natura transitoria e pertanto sarebbe applicabile anche a coloro che — come le ricorrenti — non hanno potuto beneficiare, a suo tempo, della equiparazione (tra psicologi con funzioni psicoterapeutiche e medici psichiatrici) stabilita nella legge 18 marzo 1969, n. 431, e nella legge 21 giugno 1971, n. 515.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 537/2002).

02C1155

N. **541**

Ordinanza del 21 febbraio 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 novembre 2002) emessa dal T.a.r. per la Sicilia sul ricorso proposto da Conticello Concetta contro AUSL n. 6 di Palermo

Sanità pubblica - Psicologi esercenti funzioni psicoterapeutiche alle dipendenze del S.S.N. - Previsione dell'equiparazione giuridica ed economica ai medici psichiatrici, solo per coloro che, alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 761/1979, l'avevano già conseguita a norma delle leggi n. 431/1968 e n. 515/1971 - Incidenza sui principi di eguaglianza, di equa retribuzione e di imparzialità e buon andamento della p.a.

– Legge 20 maggio 1985, n. 207, art. 14, comma 3.
– Costituzione, artt. 3, 36 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 198/1996 R.G., proposto dalla dott.ssa Conticello Concetta, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Salvatore Pensabene Lionti, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Palermo, via G. Giusti n. 45;

Contro l'azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Francesco Mistretta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Palermo, via Libertà n. 171, per l'annullamento della nota del 31 ottobre 1995 dell'azienda U.S.L. n. 6 di Palermo e per il riconoscimento del diritto al trattamento economico e giuridico spettante ai psicologi coadiutori addetti ai servizi psichiatrici assunti secondo la normativa precedente a quella prevista dal d.P.R. n. 761/1979.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione depositato in data 12 giugno 2001;

Vista la memoria prodotta dalla ricorrente in data 27 giugno 2001;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il referendario Maria Cristina Quiligotti;

Uditi, alla pubblica udienza dell'11 luglio 2001, l'avv. S. Pensabene Lionti per la ricorrente e l'avv. Fulvio Sinagra, in sostituzione dell'avv. Francesco Mistretta, per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO

1. — Con ricorso notificato il 31 dicembre 1995 e depositato nei termini, la dott.ssa Conticello Concetta, premesso di essere «psicologo coadiutore» in servizio presso il dipartimento di salute mentale della AUSL n. 6 di Palermo, di svolgere, sin dal 1990, funzioni psicoterapiche e di avere richiesto all'Amministrazione (con istanza del 21 aprile 1994 ed atto di diffida del febbraio 1995) il riconoscimento del trattamento economico e giuridico spettante ai psicologi coadiutori addetti ai servizi psichiatrici assunti secondo la normativa precedente a quella prevista dal d.P.R. n. 761/1979, impugna la nota n. 4152 del 31 ottobre 1995, con cui l'Amministrazione ha respinto tale richiesta «stante che la normativa (d.P.R. 761/1979, d.P.R. 821/1984 ed i CC.NN.) che regola dal 1° gennaio 1983 l'aspetto giuridico, mansionistico ed economico del personale dei ruoli sanitario, professionale tecnico ed amministrativo delle UU.SS.LL. non prevede il trattamento richiesto».

2. — Di tale provvedimento chiede l'annullamento, vinte le spese, deducendo, con unico articolato motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 14, legge 20 maggio 1985, n. 207, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

3. — L'Amministrazione si è costituita in giudizio depositando memoria in data 12 giugno 2001, con la quale ha dedotto l'infondatezza nel merito del ricorso chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese del giudizio.

4. — Con memoria depositata il 27 giugno 2001, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del gravame, soffermandosi in particolare sul fatto che l'art. 14, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 207:

non sarebbe norma di interpretazione autentica;

non sarebbe norma transitoria;

sarebbe applicabile anche a coloro che non hanno acquisito il diritto alla equiparazione (tra psicologi con funzioni psicoterapeutiche e medici psichiatrici) a norma delle leggi 18 marzo 1969, n. 431, e 21 giugno 1971, n. 515.

Osserva, inoltre, che:

a) «l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con la nota 32305 del 7 novembre 97, ... ha espressamente ritenuto che l'equiparazione tra la figura di psicoterapeuta-psicologo e la figura di psicoterapeuta--medico risulta in termini inequivoci dal tenore letterale dell'art. 3, comma 1, della legge n. 56/1989 e che, i decreti del Ministro della sanità del 28 febbraio 97 e del 31 luglio 97, che hanno previsto che soltanto alcuni psicoterapeuti-psicologi siano equiparati agli pscicoterapeuti-medici, viola(no) la predetta fonte di grado primario»;

b) «qualora l'art. 14, comma 3, legge 20 maggio 1985, n. 207, venisse interpretato in senso difforme da quello propugnato dai ricorrenti, la disposizione ... si porrebbe ... in contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost.», dato che, per «copiosa giurisprudenza costituzionale ..., la discrezionalità del legislatore incontra pur sempre il limite della ragionevolezza, con la conseguenza che la norma non può in ogni caso avere un contenuto arbitrario e prevedere una ingiustificata diversità di trattamento rispetto alle situazioni poste a raffronto ... a parità di condizioni soggettive ed oggettive di lavoro».

5. — Alla pubblica udienza dell'11 luglio 2001, presenti i difensori delle parti — che si sono riportati agli scritti difensivi insistendo nelle rispettive conclusioni — la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. — Col ricorso in esame la dott.ssa Conticello Concetta, psicologa con funzioni psicoterapiche, in servizio dal 1985 con rapporto di dipendenza dal S.S.N., assume di avere diritto, in applicazione dell'art. 14, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 207, alla equiparazione giuridica ed economica al medico-psichiatrico; ciò in quanto l'articolo citato non sarebbe norma di interpretazione autentica, non avrebbe natura transitoria e pertanto sarebbe applicabile anche a coloro che — come la ricorrente — non hanno potuto beneficiare, a suo tempo, della equiparazione (tra psicologi con funzioni psicoterapeutiche e medici psichiatrici) stabilita nella legge 18 marzo 1969, n. 431, e nella legge 21 giugno 1971, n. 515.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 537/2002).

02C1152

N. **542**

Ordinanza del 21 febbraio 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 novembre 2002) emessa dal T.a.r. per la Sicilia sul ricorso proposto da Cannata Anna Maria contro AUSL n. 6 di Palermo

Sanità pubblica - Psicologi esercenti funzioni psicoterapeutiche alle dipendenze del S.S.N. - Previsione dell'equiparazione giuridica ed economica ai medici psichiatrici, solo per coloro che, alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 761/1979, l'avevano già conseguita a norma delle leggi n. 431/1968 e n. 515/1971 - Incidenza sui principi di eguaglianza, di equa retribuzione e di imparzialità e buon andamento della p.a.

– Legge 20 maggio 1985, n. 207, art. 14, comma 3.
– Costituzione, artt. 3, 36 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso n. 345/1996 R.G., proposto dalla dott.ssa Cannata Anna Maria, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Salvatore Pensabene Lionti, presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliate in Palermo, via G. Giusti n. 45;

Contro l'azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Francesco Mistretta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Palermo, via Libertà n. 171, per l'annullamento della nota prot. n. 4149 del 31 ottobre 1995 dell'azienda U.S.L. n. 6 di Palermo e per il riconoscimento del diritto economico e giuridico spettante ai psicologi collaboratori addetti ai servizi psichiatrici assunti secondo la normativa precedente a quella prevista dal d.P.R. n. 761/1979.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione depositato in data 12 giugno 2001;

Vista la memoria prodotta dalla ricorrente in data 27 giugno 2001;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il referendario Maria Cristina Quiligotti;

Udito, alla pubblica udienza dell'11 luglio 2001, l'avv. S. Pensabene Lionti per le ricorrenti e l'avv. Fulvio Sinagra, in sostituzione dell'avv. Francesco Mistretta, per l'amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO

1. — Con ricorso notificato l'8 gennaio 1996 e depositato il 19 gennaio 1996, la dott.ssa Cannata Anna Maria, premessa di essere «psicologo» in servizio presso il Dipartimento di salute mentale della AUSL n. 6 di Palermo, di svolgere, sin dal 1990, funzioni psicoterapiche e di avere richiesto all'Amministrazione (con istanza dell'ottobre 1995) il riconoscimento del trattamento economico e giuridico spettante ai psicologi addetti ai servizi psichiatrici assunti secondo la normativa precedente a quella prevista dal d.P.R. n. 761/1979, impugna la nota n. 4149 del 31 ottobre, con cui l'Amministrazione ha respinto tale richiesta «stante, che la normativa (d.P.R. 761/1979, d.P.R. n. 821/1984 ed i CC.NN.) che regola dal 1º gennaio 1983 l'aspetto giuridico, mansionistico ed economico del personale dei ruoli sanitario, professionale tecnico ed amministrativo delle UU.SS.LL. non prevede il trattamento richiesto».

2. — Di tale provvedimento chiede l'annullamento, vinte le spese, deducendo, con unico articolato motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 14 legge 20 maggio 1985, n. 207, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

3. — L'Amministrazione, si è costituita in giudizio depositando memoria in data 12 giugno 2001, con la quale ha dedotto l'infondatezza nel merito del ricorso chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese del giudizio.

4. — Con memoria depositata il 27 giugno 2001, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del gravame, soffermandosi in particolare sul fatto che l'art. 14, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 207:

non sarebbe norma di interpretazione autentica;

non sarebbe norma transitoria;

sarebbe applicabile anche a coloro che non hanno acquisito il diritto alla equiparazione (tra psicologi con funzioni psicoterapeutiche e medici psichiatrici) a norma delle leggi 18 marzo 1969, n. 431, e 21 giugno 1971, n. 515.

Osservano, inoltre, che:

a) «l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con la nota n. 32305 del 7 novembre 1997, ... ha espressamente ritenuto che l'equiparazione tra la figura di psicoterapeuta-psicologo e la figura di psicoterapeuta-medico risulta in termini inequivoci dal tenore letterale dell'art. 3, comma 1, della legge n. 56/1989 e che, i decreti del Ministro della sanità del 28 febbraio 1997 e del 31 luglio 1997, che hanno previsto che soltanto alcuni psicoterapeuti-psicologi siano equiparati agli pscicoterapeuti-medici, viola(no) la predetta fonte di grado primario»;

b) «qualora l'art. 14, comma 3, legge 20 maggio 1985, n. 207, venisse interpretato in senso difforme da quello propugnato dai ricorrenti, la disposizione ... si porrebbe ... in contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost.», dato che, per «copiosa giurisprudenza costituzionale ..., la discrezionalità del legislatore incontra pur sempre il limite della ragionevolezza, con la conseguenza che la norma non può in ogni caso avere un contenuto arbitrario e prevedere una ingiustificata diversità di trattamento rispetto alle situazioni poste a raffronto ... a parità di condizioni soggettive ed oggettive di lavoro».

5. — Alla pubblica udienza dell'11 luglio 2001, presenti i difensori delle parti che si sono riportati agli scritti difensivi insistendo nelle rispettive conclusioni, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. — Col ricorso in esame la dott.ssa Conticelli Concetta, psicologa con funzioni psicoterapiche, in servizio dal 1985 con rapporto di dipendenza dal S.S.N., assume di avere diritto, in applicazione dell'art. 14, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 207, alla equiparazione giuridica ed economica al medico-psichiatrico; ciò in quanto l'articolo citato non sarebbe norma di interpretazione autentica, non avrebbe natura transitoria e pertanto sarebbe applicabile anche a coloro che — come la ricorrente — non hanno potuto beneficiare, a suo tempo, della equiparazione (tra psicologi con funzioni psicoterapeutiche e medici psichiatrici) stabilita nella legge 18 marzo 1969, n. 431, e nella legge 21 giugno 1971, n. 515.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 537/2002).

02C1157

N. **543**

Ordinanza del 1º ottobre 2002 emessa dalla Corte di appello di Venezia nel procedimento di estradizione relativo a Xia Xiaohai

Spese processuali - Onorario e spese del difensore d'ufficio - Liquidazione a carico dell'Erario nel caso di assistenza di persona irreperibile e di vano previo esperimento delle procedure per il recupero dei crediti professionali - Mancata copertura finanziaria degli oneri di spesa.

– D.lgs. 30 maggio 2002, n. 113, art. 116, in riferimento all'art. 82 dello stesso decreto legislativo.
– Costituzione, art. 81, comma quarto.

LA CORTE D'APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di estradizione relativo al sig. Xia Xiaohai, nato il 29 agosto 1975 nella Repubblica popolare cinese;

Rilevato che l'estradando è stato assistito nella procedura da difensore nominato d'ufficio, il quale ha ora richiesto la liquidazione delle proprie competenze, in relazione all'opera prestata, «con pronta corresponsione delle somme tutte» indicate nella parcella, prodotta con il prescritto parere del competente Consiglio dell'ordine;

Rilevato che l'istante chiede darsi applicazione alla speciale disciplina, già introdotta nell'art. 32, disp. att. c.p.p., dall'art. 17 della legge 63/2001, ed attualmente prevista dall'art. 116 del d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113, (c.d. testo unico delle spese di giustizia), secondo la quale «l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 ..., quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali»;

Rilevato che l'istante, una cui precedente richiesta era stata respinta appunto non avendo egli dato prova di avere prima esperito tali procedure, ha ora prodotto documentazione attestante l'impossibilità di notificare l'ottenuto decreto ingiuntivo, non essendo stato lo Xia Xiaohai rinvenuto all'indirizzo indicato e risultando sconosciuto all'anagrafe;

Rilevato che, sussistendo i presupposti della nomina d'ufficio, dell'espletamento dell'attività difensiva, del previo esperimento delle procedure esecutive (per quanto possibile alla diligenza dell'istante), questa Corte dovrebbe procedere alla valutazione della congruità della parcella richiesta, secondo i criteri indicati dall'art. 82.1 del richiamato testo unico, per poi procedere ad emettere il conseguente decreto di pagamento;

Ritenuto che la liquidazione del difensore d'ufficio è, allo stato della normativa, il momento conclusivo della prestazione da questi resa nel procedimento, momento che, afferendo al compiuto concreto esplicarsi del diritto di difesa, attiene direttamente all'esercizio della funzione giurisdizionale (arg. ex Corte cost. ordinanza n. 144 del 14 - 22 aprile 1999); che, in ogni caso, è il legislatore a definire giurisdizionale questa fase, con il combinato disposto degli artt. 116, 117, 82, 84, 170.2, 3, lettera *o)* testo unico;

Ritenuto che appare, a questo punto, rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina ora richiamata (ed in particolare degli artt. 116 e 82 del d.lgs. 30 maggio 2002 n. 113) in relazione all'art. 81 quarto comma della Costituzione;

Rilevato infatti che, mentre la norma costituzionale prescrive che «ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte», né la legge 6 marzo 2001 n. 60 — che ha introdotto la disciplina del pagamento del difensore d'ufficio da parte dell'erario, nei casi di assistenza alla persona irreperibile e di vano previo esperimento delle procedure per il recupero dei crediti professionali —, né il testo unico — che all'art. 295 richiama le sole disposizioni del patrocinio a spese dello Stato —, né norme intermedie o successive — a quanto risulta dalla ricerca tentata dal Collegio — hanno disposto alcunché in proposito, sicché, allo stato, non risulta esservi alcuna indicazione dei mezzi per far fronte alle spese, prevedibilmente imponenti, invece imposte dalla normativa in questione;

Rilevato che non può condividersi l'interpretazione di chi ritiene che la copertura finanziaria di cui all'art. 22 della legge n. 134/2001 (richiamata dal ricordato art. 295 t.u.) si estenderebbe anche alla difesa d'ufficio, giacché non solo ciò non è detto dall'art. 295 o da alcun'altra norma (in quanto l'art. 116 t.u. richiama solo la misura e le modalità statuite dal precedente art. 82 per la determinazione del compenso), ma neppure appare possibile e convincente un'interpretazione analogica, perché i presupposti di fatto per determinare le somme necessarie a garantire la costituzionalmente imposta copertura finanziaria sono, nei due casi, del tutto differenti: la non abbienza, per il patrocinio a spese dello Stato, il vano esperimento delle procedure esecutive, per la difesa d'ufficio; nel primo caso, il parametro per la copertura finanziaria è dato dalle situazioni di non abbienza stimate e dalla percentuale prevedibile di coinvolgimento dei non abbienti nei procedimenti penali, nel secondo caso il parametro (che prescinde del tutto dall'abbienza ed anche dalla solvibilità dell'assistito) può essere dato dalle statistiche giudiziarie sul numero, notoriamente imponente, dei procedimenti che si svolgono con l'assistenza di ufficio;

Rilevato come la costante giurisprudenza della Corte che si va ad adire ha sempre insegnato e giudicato che l'art. 81 è norma costituzionale immediatamente precettiva e non programmatica tra le tante, *cfr.* sent. 384 del 15-17 ottobre 1991, sent. 307 del 7-11 ottobre 1983);

Rilevato che la constatazione della mancata copertura finanziaria, che in ipotesi determina l'illegittimità attuale della disciplina che si deve applicare, impone al magistrato l'attivazione del giudizio della Corte costituzionale, anche in relazione al proprio diretto coinvolgimento nelle conseguenze di pagamenti irregolari, che il novello legislatore del t.u. ha pensato opportuno ribadire espressamente, con l'art. 172 («i magistrati... sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa»);

Ritenuto che la questione della mancata copertura finanziaria della concretizzazione normativa del principio per cui è lo Stato a farsi carico della retribuzione del legale nominato d'ufficio, quando questi non la ottenga pur dopo aver esperito gli ordinari mezzi offerti dall'ordinamento a tutela dei crediti, non è affatto questione formale, giacché diverse sono le scelte che il legislatore può adottare per «rendere effettiva e non meramente formale la difesa d'ufficio», ciascuna di esse comportando, tra l'altro, conseguenze ben differenti sul piano della spesa pubblica;

Precisato incidentalmente che questa Corte è fortemente convinta della necessità («pre-costituzionale», se è consentito il termine, perché strettamente propria della funzione del giudizio e della limitatezza del giudizio umano) di una adeguata e motivata difesa tecnica in ogni fase del procedimento penale, va rilevato che dalla lettura sia dei lavori parlamentari sia dei lavori della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, relativi alle discipline del patrocinio a spese dello Stato e della difesa d'ufficio, risulta che fu accennato l'esame di almeno due tra le alternative possibili (affidare la difesa d'ufficio agli avvocati iscritti negli albi professionali, in un'ottica privatistica; istituire un ufficio pubblico di difesa giudiziaria ovvero extragiudiziaria), da alcuni sostenendosi che l'avvocato-pubblico dipendente, avendo il compito di difendere la persona contro cui lo stesso Stato ha deciso di procedere penalmente, offrirebbe minori garanzie alla persona sottoposta al procedimento penale, rispetto a quelle assicurate dall'avvocatura professionale;

Risulta altresì che fu posto il problema dei costi della retribuzione della difesa d'ufficio, ipotizzandosi, in alternativa al sistema poi scelto (che è l'applicazione delle tariffe autodeterminate dall'avvocatura professionale e rese esecutive dal ministro, con l'unico correttivo, nel procedimento penale, del non superamento dei valori medi), quelli della detraibilità dei corrispondenti importi dalla dichiarazione del reddito imponibile nel caso di insolvenza del cliente) e dell'aumento dell'importo del contributo previdenziale degli avvocati (si veda, per tutti, il resoconto della seduta della seconda commissione della Camera dei deputati in data 10 maggio 2000);

Risulta infine, dagli stessi atti, che il provvedimento sulla difesa d'ufficio venne inserito nel programma dell'Assemblea prima che il suo esame fosse iniziato in Commissione e che, nel momento immediatamente precedente l'approvazione alla Camera, in aula, e quindi al Senato, in commissione in sede deliberante, a ridosso della conclusione della precedente legislatura, fu posto il problema che il Governo dell'epoca segnalava l'impossibilità di assicurare la copertura finanziaria (con una qualche polemica dei componenti le commissioni rispetto ad assicurazioni invece ricevute, in precedenza, dallo stesso esecutivo);

Ritenuto, in definitiva, che il problema della mancata copertura finanziaria non è appunto questione formale o formalistica, perché la scelta della soluzione più adeguata per la retribuzione della difesa d'ufficio (in passato considerata ufficio onorifico ed obbligatorio della classe degli avvocati e procuratore dall'art. 1 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3282) non è scelta obbligata (basti pensare che i ricordati timori che la figura dell'avvocato-dipendente pubblico suscita potrebbero essere ovviati da convenzioni periodiche con avvocati liberi professionisti, idonee anche, appunto, a contenere la spesa pubblica corrispondente) e che il contenimento della spesa pubblica rientra senz'altro tra gli «altri interessi meritevoli di protezione» (di cui ha insegnato la Corte costituzionale trattando del contemperamento dei principi di difesa e di eguaglianza con altre esigenze meritevoli di considerazione, a proposito delle limitazioni all'esplicazione del diritto di difesa connesse alla scelta del difensore nell'ambito di uno speciale elenco, proprio con riguardo al patrocinio a spese dello Stato — ordinanze n. 299 del 19-28 giugno 2002 e n. 389 del 10-23 luglio 2002 —), sicché spetta al legislatore trovare un non irragionevole equilibrio tra tutte tali diverse esigenze, rispondendo pubblicamente della scelta al popolo elettore, anche in relazione all'impiego delle limitate risorse (a fronte di altre esigenze pure costituzionalmente garantite, come i diritti alla salute, al lavoro ed all'istruzione);

Ritenute pertanto:

la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 116 t.u. sulle spese di giustizia in relazione all'art. 81 Cost., per le ragioni finora esposte,

la rilevanza della questione nel presente giudizio, perché ove la Corte adita dovesse condividerla, sancendo l'illegittimità della norma fino ad avvenuta copertura finanziaria, questa Corte serenissima dovrebbe respingere l'istanza di liquidazione, come proposta dal difensore d'ufficio;

Ritenuto infine che sarà la Corte adita a valutare l'estensibilità della questione, come proposta, anche alla disciplina introdotta dal diverso art. 117 t.u., ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1957 n. 87;

Ritenuto che vanno adottati i conseguenti provvedimenti ordinatori, con la comunicazione anche al Procuratore generale, destinatario del provvedimento di liquidazione e parte nell'eventuale giudizio di opposizione *ex* artt. 82.3, 8. e 170 t.u.;

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e ss., legge 87 dell'11 marzo 1953,

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113, con riferimento all'art. 82 della stessa normativa, in relazione all'art. 81.4 della costituzione;

Sospende il giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la comunicazione dell'ordinanza ai Presidenti delle due Camere, la notificazione della stessa al Presidente del Consiglio dei ministri ed all'istante, nonché l'ulteriore comunicazione al Procuratore generale in sede, a cura della cancelleria.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 1° ottobre 2002.

Il Presidente: DI MAURO

Il consigliere estensore: CITTERIO

02C1158

N. **544**

Ordinanza del 7 giugno 2002 emessa dal Tribunale di Vercelli sul ricorso proposto da M. I. contro Comitato per i minori stranieri

Straniero - Ricorso avverso i provvedimenti amministrativi del Comitato per i minori stranieri - Giurisdizione del giudice amministrativo anziché del Tribunale per i minorenni - Irragionevolezza - Ingiustificata deroga al principio di competenza del Tribunale dei minori in materia di provvedimenti concernenti minorenni.

– D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 33, comma 2-*bis*.
– Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva posta all'esito dell'udienza del 7 giugno 2002, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 332/2002 r.g. affari civili non contenziosi, promosso da M. I., nata a Burrel-Albania il 12 dicembre 1985, rappresentata dal tutore in persona dell'Assessore *pro tempore* alle politiche sociali del comune di Vercelli ed elettivamente domiciliata in Vercelli presso lo studio dell'avv. Edmondo Dibitonto, che la difende unitamente agli avv.ti Mariella Console e Massimo Pastore del Foro di Torino, ricorrente;

Contro comitato per i minori stranieri, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del suo Presidente *pro tempore* (non costituitosi in giudizio) resistente ai fini della dichiarazione di nullità e/o inefficacia del provvedimento, con il quale il Comitato per i minori stranieri ha in data 21 marzo 2002 disposto il rimpatrio assistito della ricorrente presso i propri genitori residenti in Albania.

Premesso che

Il ricorso introduttivo del presente procedimento è stato proposto avverso il provvedimento con il quale il Comitato per i minori stranieri ha in data 21 marzo 2002 disposto *ex* art. 33, comma 2-*bis*, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il rimpatrio assistito della ricorrente presso i propri genitori residenti in Albania) ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286;

Tale disposizione prevede il ricorso al tribunale (ordinario) in composizione monocratica contro i provvedimenti amministrativi «in materia di diritto all'unità familiare»;

Estranea a codesta materia devono considerarsi i provvedimenti di cui agli artt. 31 e ss. del predetto d.lgs. (ivi compresi quelli *ex* art. 33, comma 2-*bis*, emessi dal Comitato per i minori stranieri), i quali riguardano la diversa materia della tutela dei minori;

L'estraneità di codesti provvedimenti (*ex* artt. 31 e ss.) all'ambito applicativo del rimedio giurisdizionale ex art. 30, d.lgs. n. 286/1998, trova conferma in argomenti letterali (atteso che l'art. 30, comma 6, parla solo di «diritto all'unità familiare», mentre nell'intestazione del titolo IV del d.lgs. n. 286/1998, si parla distintamente di «tutela dell'unità familiare e tutela dei minori»), in argomenti «topografici» (atteso che, se il legislatore avesse voluto effettivamente divisare il rimedio giurisdizionale *de quo* rispetto a tutti i provvedimenti amministrativi di cui al titolo IV del d.lgs. n. 286/1998, avrebbe inserito la relativa norma alla fine del titolo stesso e non invece — come è stato fatto — a chiusura delle sole disposizioni specificamente disciplinanti l'unità familiare) ed in argomenti logici (atteso che, in caso contrario, il ricorso previsto dall'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, a tutela del diritto all'unità familiare potrebbe essere paradossalmente proposto anche avverso provvedimenti che — come quello oggetto del presente gravame — sono, nell'interesse del minore, destinati a provocare proprio il suo ricongiungimento con i propri genitori residenti nel paese d'origine e, quindi, a ... ricostituire l'unità familiare: con l'assurda conseguenza, quindi, di rendere utilizzabile quel rimedio per conseguire una finalità antitetica, rispetto a quella che ne rappresenta la *ratio*);

Alla stregua di quanto precede e considerato che l'art. 33, comma 2-*bis*, d.lgs. n. 286/1998 non prevede un apposito strumento di tutela giurisdizionale avverso il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato (adottato dal Comitato per i minori stranieri), l'individuazione di tale strumento deve essere fatta in base al «diritto comune»;

Poiché nella fattispecie viene prospettata l'illegittimità di un atto di un'Autorità amministrativa (quale indubbiamente è il Comitato di cui all'art. 33, comma 1, d.lgs. n. 286/1998), il relativo accertamento spetta al giudice Amministrativo (t.a.r.);

In questa sede, pertanto, si dovrebbe dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;

Si ritiene doveroso, tuttavia, sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2-*bis*, d.lgs. n. 286/1998 nella parte in cui non prevede la competenza del tribunale per i minorenni in ordine ai ricorsi contro i provvedimenti del Comitato per i minori stranieri ivi previsti, questione che risulta:

A) rilevante rispetto all'odierna decisione, atteso che un'eventuale sentenza di accoglimento della Corte costituzionale determinerebbe la necessità di dichiarare in questa sede (non già il difetto di giurisdizione del giudice ordinario *ex* art. 37 c.p.c., ma) l'incompetenza per materia *ex* art. 38, comma 1, c.p.c, con la statuizione accessoria *ex* art. 50, comma 1, c.p.c. [sul Tribunale per i minorenni quale giudice (non speciale, ma) ordinario specializzato v. *ex plurimis* Corte cost. (ord.) 12 giugno 1991, n. 274; sulla questione concernente la devoluzione di una controversia al giudice in sede ordinaria ovvero al giudice specializzato e sulla sua configurabilità quale problema di competenza (per materia) fra organi del medesimo ordine giurisdizionale v. *ex plurimis* Cass. 15 ottobre 1984, n. 5154; 28 marzo 1985, n. 2182];

B) non manifestamente infondata in relazione al principio di razionalità e di intrinseca coerenza dell'ordinamento *ex* art. 3 Cost. (sulla cui vigenza v. *ex plurimis* Corte cost. 28 giugno 1985, n. 190; 23 aprile 1987, n. 146; 27 aprile 1993, n. 196; 27 febbraio 1996, n. 52; 9 luglio 1996 n. 239), alla stregua del quale principio) la competenza del tribunale per i minorenni *in subiecta materia* dovrebbe essere affermata perché pure i provvedimenti del Comitato *de quo* devono essere finalizzati a tutelare i diritti dei minori stranieri (v. lo stesso art. 33, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, là dove parla dei «compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989») e, quindi, pure la «rivalutazione» in sede giurisdizionale di codesti provvedimenti deve essere operata tenendo in prioritaria considerazione quell'interesse del minore straniero, che ha giustificato proprio la previsione della competenza del tribunale per i minorenni in ordine agli altri provvedimenti riguardanti i medesimi soggetti *ex* art. 31, comma 3 (autorizzazione all'ingresso o alla permanenza del familiare del minore straniero) e comma 4 (espulsione di un minore straniero), stesso d.lgs. del resto, poiché tanto l'espulsione del minore straniero *ex* art. 31, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, quanto il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato *ex* art. 33, comma 2-*bis*, d.lgs. n. 286/1998, si risolvono entrambi in un «allontanamento coatto» del minore stesso dal territorio nazionale, sarebbe manifestamente irragionevole prevedere l'intervento del tribunale per i minorenni solo per il primo di tali provvedimenti;

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2-bis, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) nella parte in cui non prevede la competenza del tribunale per i minorenni in ordine ai ricorsi contro i provvedimenti del Comitato per i minori stranieri ivi contemplati, per violazione dell'art. 3 Cost.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il presente procedimento, nonché l'esecuzione del provvedimento del Comitato per i minori stranieri oggetto del medesimo (procedimento);

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri;

Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Vercelli, addì 7 giugno 2002

Il giudice: VIGNERA

02C1159

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651624/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 2 1 2 1 8 *

€ 4,00